

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 novembre 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1489] (21CE2484).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1490] (21CE2485).....</u>	Pag. 2
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 224/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1491] (21CE2486).....</u>	Pag. 4
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 225/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1492] (21CE2487).....</u>	Pag. 6
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 226/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1493] (21CE2488).....</u>	Pag. 9
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 227/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1494] (21CE2489).....</u>	Pag. 10
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1495] (21CE2490).....</u>	Pag. 12
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 229/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1496] (21CE2491).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1497] (21CE2492).....</u>	Pag. 16
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 231/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1498] (21CE2493).....</u>	Pag. 18



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 232/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1499] (21CE2494)</u>	<i>Pag.</i> 19
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1500] (21CE2495)</u>	<i>Pag.</i> 21
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1501] (21CE2496)</u>	<i>Pag.</i> 23
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 235/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1502] (21CE2505)</u>	<i>Pag.</i> 25
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1503] (21CE2506)</u>	<i>Pag.</i> 27
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 237/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1504] (21CE2507)</u>	<i>Pag.</i> 28
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 238/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1505] (21CE2508)</u>	<i>Pag.</i> 29
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 239/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1506] (21CE2509)</u>	<i>Pag.</i> 30
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 240/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1507] (21CE2510)</u>	<i>Pag.</i> 31
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 241/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1508] (21CE2511)</u>	<i>Pag.</i> 32
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 242/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1509] (21CE2512)</u>	<i>Pag.</i> 34
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 243/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1510] (21CE2513)</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 244/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1511] (21CE2514)</u>	<i>Pag.</i> 37
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1512] (21CE2515)</u>	<i>Pag.</i> 38
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1513] (21CE2516)</u>	<i>Pag.</i> 40
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 249/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1514] (21CE2517)</u>	<i>Pag.</i> 41
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 250/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1515] (21CE2518)</u>	<i>Pag.</i> 44
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1516] (21CE2519)</u>	<i>Pag.</i> 46



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1517] (21CE2520)</u>	Pag. 48
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 253/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1518] (21CE2521)</u>	Pag. 49
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1519] (21CE2522)</u>	Pag. 50
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1520] (21CE2523)</u>	Pag. 51
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 257/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica gli allegati XIII (Trasporti) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1521] (21CE2524)</u>	Pag. 53
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 258/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2021/1522] (21CE2525)</u>	Pag. 55
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 259/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1523] (21CE2526)</u>	Pag. 57
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 260/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1524] (21CE2527)</u>	Pag. 60
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 261/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/1525] (21CE2528)</u>	Pag. 62
<u>La Decisione del comitato misto SEE n. 245/2018 [2021/1526] (21CE2529)</u>	Pag. 63
<i>Pubbligate nel n. L 337 del 23 settembre 2021</i>	
<u>Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (21CE2530)</u>	Pag. 64
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/1527 della Commissione, del 31 maggio 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione (21CE2531)</u>	Pag. 65
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/1528 della Commissione, dell'8 giugno 2021, recante rettifica della versione in lingua svedese dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (21CE2532)</u>	Pag. 69
<i>Publicati nel n. L 329 del 17 settembre 2021</i>	
<u>Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (21CE2533)</u>	Pag. 70
<u>Regolamento delegato (UE) 2021/1530 della Commissione, del 12 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (21CE2534)</u>	Pag. 96



Regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione, del 17 settembre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acclonifen, acrinatrina, *Bacillus pumilus* QST 2808, etirimol, penthiopyrad, picloram e *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti (21CE2535)..... Pag. 113

Regolamento (UE) 2021/1532 della Commissione, del 17 settembre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil]-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (21CE2536)..... Pag. 138

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 (21CE2537)..... Pag. 141

Publicati nel n. L 330 del 20 settembre 2021

Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) — Conformemente alle notifiche depositarie delle Nazioni Unite C.N.157.2021.TREATIES-XI.A.16 e C.N.268.2021.TREATIES-XI.A.16, le seguenti modifiche della convenzione TIR entrano in vigore il 1° settembre 2021 per tutte le parti contraenti (21CE2538)..... Pag. 154

Raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (21CE2539)..... Pag. 161

Publicate nel n. L 331 del 20 settembre 2021

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 222/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1489]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 D 0719**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018 (GU L 120 del 16.5.2018, pag. 15).".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/719 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 120 del 16.5.2018, pag. 15.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 223/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1490]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/662 della Commissione, del 27 aprile 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e modifica l'allegato VII della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 5a (Direttiva 2005/94/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:
"- **32018 D 0662**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/662 della Commissione, del 27 aprile 2018 (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134).";
2. dopo il punto 48 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente punto:
"49. **32018 D 0662**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/662 della Commissione, del 27 aprile 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e modifica l'allegato VII della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134).
Questo atto non si applica all'Islanda."

*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/662 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

(¹) GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2485



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 224/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1491]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/597 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 6 (Direttiva 92/66/CEE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 L 0597**: Direttiva (UE) 2018/597 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018 (GU L 103 del 23.4.2018, pag. 4)."

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) n. 2018/597 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 103 del 23.4.2018, pag. 4.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2486



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 225/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1492]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:
"- **32017 D 2174**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28)."
2. Nel testo di adattamento al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 viene aggiunto il testo seguente:
"d) nell'allegato E, parte 2, voce II.1, lettera b), secondo trattino, dopo i termini "l'Unione" sono aggiunti i termini "o la Norvegia"."
3. Il testo del punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è sostituito da quanto segue:
"15. **392 L 0065**: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da:
— **1 94 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 15).
— **395 D 0176**: Decisione 95/176/CE della Commissione, del 6 aprile 1995 (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23),
— **32001 D 0298**: Decisione 2001/298/CE della Commissione, del 30 marzo 2001 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63),

(¹) GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28.



- **32002 R 1282**: Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3),
- **32002 R 1802**: Regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione, del 10 ottobre 2002 (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 21),
- **1 03 T**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- **32003 R 1398**: Regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione, del 5 agosto 2003 (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3),
- **32004 L 0068**: Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321), rettificata dalla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128,
- **32003 R 0998**: Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1),
- **32007 D 0265**: Decisione 2007/265/CE della Commissione, del 26 aprile 2007 (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17),
- **32008 L 0073**: Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40), modificata da:
 - **32009 D 0436**: Decisione 2009/436/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 43),
- **32010 R 0176**: Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010 (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14),
- **32010 D 0270**: Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010 (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56),
- **32010 D 0684**: Decisione 2010/684/UE della Commissione, del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 62),
- **32012 D 0112**: Decisione di esecuzione 2012/112/UE della Commissione, del 17 febbraio 2012 (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51),
- **32014 R 0846**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5),
- **32013 L 0031**: Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 107),
- **32013 D 0518**: Decisione di esecuzione 2013/518/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013 (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 14),
- **32017 D 2174**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28).


Questo atto non si applica all'Islanda.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, dopo il termine "Svezia" è aggiunto il termine "Norvegia";
- b) all'articolo 10 bis, è aggiunto il seguente capoverso:

"La Norvegia può applicare le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri in una situazione equivalente.";
- c) all'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"f) La Norvegia attua le misure prescritte concernenti organismi, istituti e centri entro il 31 dicembre 1998.";
- d) nell'allegato E, parte 2, voce II.1, lettera b), secondo trattino, dopo i termini "l'Unione" sono aggiunti i termini "o la Norvegia"."



Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 226/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1493]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 0969**: Regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018 (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 12)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/969 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 174 del 10.7.2018, pag. 12.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n.227/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1494]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossimonoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zq (Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione) e 1zzu (Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).";

⁽¹⁾ GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 176 del 12.7.2018, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3.



2. ai punti 1zzzzzc (Regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione), 68 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2012 della Commissione), 120 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione) e 180 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).”;

3. dopo il punto 259 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

”260. **32018 R 0982**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).

261. **32018 R 0983**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 17).

262. **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo all’autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).”.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982, (UE) 2018/983 e (UE) 2018/1039 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 228/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1495]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:
"- **32018 R 0192**: Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018 (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15)."
2. Al punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:
"- **32018 R 0192**: Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018 (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15)."

Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

- "- **32018 R 0192**: Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018 (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15)."

*Articolo 3*Il testo del regolamento (UE) 2018/192 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

(¹) GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 229/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1496]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda il metodo di determinazione delle tossine PSP ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 134 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 1.2 e 53 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I sono aggiunti i trattini seguenti:
 - **32017 R 1973**: Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 21),
 - **32017 R 1980**: Regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 dell'1.11.2017, pag. 8)."
2. Al punto 31k (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo II sono aggiunti i trattini seguenti:
 - **32017 R 1973**: Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 21),
 - **32017 R 1980**: Regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 dell'1.11.2017, pag. 8)."

⁽¹⁾ GU L 281 del 31.10.2017, pag. 21.⁽²⁾ GU L 285 dell'1.11.2017, pag. 8.

Articolo 2

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzzk (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- ”- **32017 R 1973**: Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 21),
- **32017 R 1980**: Regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 dell'1.11.2017, pag. 8).”

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2017/1973 e (UE) 2017/1980 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 230/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1497]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e che modifica l'allegato II della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, l'allegato II della direttiva 2000/75/CE del Consiglio e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 4 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) e al punto 9a (Direttiva 2000/75/CEE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:
"- **32018 R 0415**: Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18)."
2. Al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e al punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i seguenti trattini:
"- **32018 R 0415**: Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18)."
- **32018 R 0455**: Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 77 del 20.3.2018, pag. 4)."

⁽¹⁾ GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2018, pag. 4.



Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- **32018 R 0415**: Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18)."
- **32018 R 0455**: Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 77 del 20.3.2018, pag. 4)."

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/415 e (UE) 2018/455 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 231/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1498]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40b (Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 0828**: Regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione, del 15 febbraio 2018 (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 5)."*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/828 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 140 del 6.6.2018, pag. 5.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 232/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2021/1499]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/627 della Commissione, del 20 aprile 2018, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

‘- **32018 R 0627**: Regolamento (UE) 2018/627 della Commissione, del 20 aprile 2018 (GU L 104 del 24.4.2018, pag. 57).’

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/627 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 104 del 24.4.2018, pag. 57.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2494



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 233/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1500]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 124b [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «- **32018 R 0991**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 9),
 - **32018 R 1011**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018 (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 4),
 - **32018 R 1018**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018 (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9).»;
- 2) dopo il punto 135 [Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
 - «136. **32018 R 0991**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 9).

⁽¹⁾ GU L 177 del 13.7.2018, pag. 9.⁽²⁾ GU L 181 del 18.7.2018, pag. 4.⁽³⁾ GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9.

137. **32018 R 1011**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 4).
138. **32018 R 1018**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9).^{*}

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/991, (UE) 2018/1011 e (UE) 2018/1018 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 234/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1501]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione, del 26 settembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - **32018 R 1032**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018 (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9),
 - **32018 R 1293**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione, del 26 settembre 2018 (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 2)."
2. Dopo il punto 138 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
 - "139. **32018 R 1032**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9).
 140. **32018 R 1293**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione, del 26 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 2)."

(1) GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9.

(2) GU L 243 del 27.9.2018, pag. 2.



Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1032 e (UE) 2018/1293 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 235/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1502]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽¹⁾ della Commissione.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽²⁾ della Commissione.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza la modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura del nuovo alimento zeaxantina sintetica a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽³⁾ della Commissione.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽⁴⁾ della Commissione.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Al punto 124b [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione] sono aggiunti i seguenti tratti:
 - «- **32018 R 1122**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione, del 10 agosto 2018 (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 36),
 - **32018 R 1123**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione, del 10 agosto 2018 (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 41),

⁽¹⁾ GU L 204 del 13.8.2018, pag. 36.⁽²⁾ GU L 204 del 13.8.2018, pag. 41.⁽³⁾ GU L 205 del 14.8.2018, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 205 del 14.8.2018, pag. 18.

- **32018 R 1132**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 15),
 - **32018 R 1133**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione, del 13 agosto 2018 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 18).»
- 2) Dopo il punto 140 [Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
- «141. **32018 R 1122**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 36).
 - 142. **32018 R 1123**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 41).
 - 143. **32018 R 1132**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza la modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura del nuovo alimento zeaxantina sintetica a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 15.).
 - 144. **32018 R 1133**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1122, (UE) 2018/1123, (UE) 2018/1132 e (UE) 2018/1133 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


I segretari

del Comitato misto SEE

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 236/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1503]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12b (Regolamento (UE) 2017/12 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"12c. **32018 R 0782:** Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/782 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 237/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1504]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/520 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza nafta solvente, aromatica leggera per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluazurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ⁽²⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- **32018 R 0520**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/520 della Commissione, del 28 marzo 2018 (GU L 87 del 3.4.2018, pag. 9),
- **32018 R 0523**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione, del 28 marzo 2018 (GU L 88 del 4.4.2018, pag. 1)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/520 e (UE) 2018/523 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.


Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 87 del 3.4.2018, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 88 del 4.4.2018, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 238/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1505]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/781 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 847/2000 per quanto riguarda la definizione del concetto di "medicinale simile" ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15n [Regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32018 R 0781**: Regolamento (UE) 2018/781 della Commissione, del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/781 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 132 del 30.5.2018, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 239/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1506]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1298 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 16 [Regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 1298**: Regolamento delegato (UE) 2018/1298 della Commissione, dell'11 luglio 2018 (GU L 244 del 28.9.2018, pag. 1)."*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/1298 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

(¹) GU L 244 del 28.9.2018, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 240/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1507]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 della Commissione, del 22 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zf (Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 0895**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 della Commissione, del 22 giugno 2018 (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 1)."*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GUL 160 del 25.6.2018, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 241/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1508]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzl (Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- "12zzzzzm. **32018 R 1129**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 4).
- 12zzzzzn. **32018 R 1130**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 8).
- 12zzzzzo. **32018 R 1131**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 12)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1129, (UE) 2018/1130 e (UE) 2018/1131 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

(¹) GU L 205 del 14.8.2018, pag. 4.

(²) GU L 205 del 14.8.2018, pag. 8.

(³) GU L 205 del 14.8.2018, pag. 12.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2511



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 242/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1509]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 7 (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:

"- **32015 L 0720:** Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11)."*Articolo 2*Il testo della direttiva (UE) 2015/720 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE **.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11.

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 243/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1510]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zzm (Decisione delegata (UE) 2018/779 della Commissione) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"1zzn. **32018 D 0771**: Decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 82)."

*Articolo 2*Il testo della decisione delegata (UE) 2018/771 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(¹) GU L 129 del 25.5.2018, pag. 82.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2513



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 244/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1511]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4 (Regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione) del capitolo XXXII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

'5. **32018 R 0608**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 64).'

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 101 del 20.4.2018, pag. 64.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 247/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1512]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (⁽¹⁾)).
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).";

ii) sono aggiunti i seguenti adattamenti:

"k) i riferimenti ai poteri dell'EIOPA a norma degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31h del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

l) all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 77 septies, paragrafo 1, le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA," sono inserite dopo le parole "al Consiglio";

m) all'articolo 65 bis, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", accordate di conseguenza, sono inserite dopo l'acronimo "EIOPA";


n) all'articolo 70, i riferimenti alle "banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC)" e alle "banche centrali del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

o) all'articolo 138, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "EIOPA" leggesi "Autorità di vigilanza EFTA" e anziché "riconosciute dall'EIOPA" leggesi "riconosciute dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla base di progetti elaborati dall'EIOPA";

p) le informazioni provenienti dagli Stati EFTA non vengono scambiate dall'EIOPA nel quadro di disposizioni per la cooperazione sottoscritte con paesi terzi o con le rispettive autorità a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 260, paragrafo 5, lettera e), senza l'accordo esplicito delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente ai fini per i quali dette autorità hanno dato il proprio accordo;

q) all'articolo 308 ter, paragrafo 15, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "dal 23 maggio 2014" leggesi "dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 247/2018 del 5 dicembre 2018".

(¹) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1.



2. Ai punti 29b (Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
" - **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).";
3. Al punto 31h (Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
", modificata da:
— **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).";

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/51/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE **.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 248/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1513]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1z (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/730 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"1za. **32018 R 1078**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 47)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 194 del 31.7.2018, pag. 47.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 249/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1514]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽¹⁾).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche ⁽²⁾.
- (3) La direttiva (UE) 2015/849 abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 23b (Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32015 L 0849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita da quanto segue:

"la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita in appresso:

- i) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

— l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegue la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o dai bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;

⁽¹⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.



- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegue lo stesso effetto;
 - la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
- ii) in materia di entrate, quali definite dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁹⁾, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegue la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell'Unione europea o dei bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;
 - la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegue lo stesso effetto;
 - la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegue lo stesso effetto.
- Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50 000 EUR.”
2. Il testo del punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è soppresso.
3. dopo il punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
- ”23bb. **32016 R 1675**: Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).”
4. Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
- ”- **32015 L 0849**: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).”

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento delegato (UE) 2016/1675 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽⁹⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Dichiarazione degli Stati EFTA**relativa alla decisione n. 249/2018 che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE**

La direttiva (UE) 2015/849 contiene disposizioni con riferimenti ad atti adottati ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti tali disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.

Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti**relativa alla decisione n. 249/2018 che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE**

Le Parti contraenti hanno convenuto di inserire la frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea nell'elenco dei reati-presupposto del riciclaggio di denaro. Per motivi pratici, la quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849) è stata integrata senza un accordo di reciprocità inteso a tutelare anche gli interessi finanziari degli Stati SEE EFTA. Tuttavia, i principi di reciprocità e omogeneità stabiliti nell'accordo SEE, in particolare nel considerando 4 e nell'articolo 1, restano pienamente applicabili anche alla tutela reciproca contro le attività criminose che ledono gli interessi finanziari delle Parti contraenti quali definiti nella decisione n. 249/2018 del 5 dicembre 2018.

21CE2517



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 250/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1515]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/847 abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 23ba (soppresso) è sostituito da quanto segue:

«**32015 R 0847**: Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

In deroga agli articoli 4 e 6, per quanto riguarda i trasferimenti di fondi in franchi svizzeri effettuati in Liechtenstein, dal Liechtenstein e verso il Liechtenstein nell'ambito della sua unione monetaria con la Svizzera, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati informativi di cui agli articoli 4 e 6 vengono raccolti e messi a disposizione entro tre giorni lavorativi, ma non devono essere trasmessi immediatamente insieme ai trasferimenti di fondi come previsto dagli articoli 4 e 6. La presente deroga si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2022.»

2. Il testo del punto 23d [Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/847 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2018 del 5 dicembre 2018 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 337, 17.9.2021, pag. 42



Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2518



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 251/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1516]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23bb (Regolamento delegato (UE) n. 2016/1675 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

- **32018 R 0105**: Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione del 27 ottobre 2017 (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1);
- **32018 R 0212**: Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del mercoledì 13 dicembre 2017 (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).”

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2018/105 e (UE) 2018/212 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2018 del 5 dicembre 2018 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1

⁽²⁾ GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L 337 del 17.9.2021, pag. 42



Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2519



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 252/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1517]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto ⁽¹⁾ I dell'allegato.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23bb (Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 1467**: Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione del 27 luglio 2018 (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/1467 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2018 del 5 dicembre 2018 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1

* Constitutional requirements indicated.

⁽²⁾ GU L 337 del 17.9.2021, pag. 42



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 253/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1518]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la pubblicazione dei supplementi al prospetto ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 29ba [Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"29bb. **32014 R 0382**: Regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la pubblicazione dei supplementi al prospetto (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 36)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) n. 382/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GUL 111 del 15.4.2014, pag. 36.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 254/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1519]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1604 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29ba (Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32015 R 1604**: Regolamento delegato (UE) 2015/1604 della Commissione, del 12 giugno 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/1604 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 249 del 25.9.2015, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 255/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1520]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari, e che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 29ba (Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
"- **32016 R 0301**: Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione del lunedì 30 novembre 2015 (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 13)."
2. dopo il punto 29bb [regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione] è inserito il seguente punto:
"29bc. **32016 R 0301**: Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari, e che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 13)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/301 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 58 del 4.3.2016, pag. 13.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2523



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 257/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica gli allegati XIII (Trasporti) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1521]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIII e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56b (Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1)."

Articolo 2


L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 32c [Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
"- **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1)."
2. Dopo il punto 32fg (Decisione di esecuzione 2011/632/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:
"32fh. **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, dopo i termini "regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inseriti i termini "o, se del caso, conformemente alla direttiva 94/57/CE del Consiglio".
- b) agli articoli 4 e 14, i riferimenti al "pertinente diritto dell'Unione" o alle "disposizioni del diritto dell'Unione" si intendono fatti alle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.
- c) all'articolo 16:
 - i) al paragrafo 1, lettera a), dopo i termini "articolo 14, paragrafo 3" sono aggiunti i termini seguenti:
"o sono situati in uno Stato EFTA e sono stati notificati da tale Stato EFTA all'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'articolo 14, paragrafo 3";

⁽¹⁾ GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.



- ii) al paragrafo 2, i termini "situati in uno Stato membro" sono sostituiti dai termini "situati nello Spazio economico europeo";
- iii) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini del presente articolo, l'Autorità di vigilanza EFTA comunica alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che riceve da uno Stato EFTA conformemente al primo comma o all'articolo 14."

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) n. 1257/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 258/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2021/1522]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 22 (Direttiva 98/59/CE), 24 (Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 27 (Direttiva 2009/38 del Parlamento europeo e del Consiglio), 32d (Direttiva 2002/23/CE) e 32f (direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:
", modificata da:
— **32015 L 1794:** Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (GU L 263 del 8.10.2015, pag. 1)."
2. Dopo il punto 321 (Direttiva 2014/112/UE del Consiglio) è inserito il seguente punto:
"32m. **32015 L 1794:** Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1)."

*Articolo 2*Il testo della direttiva (UE) 2015/1794 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(¹) GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2525



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 259/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1523]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽¹⁾ è stato integrato nell'accordo SEE con la decisione n. 152/2012 del 26 luglio 2012 ⁽²⁾.
- (2) Venticinque Stati membri (di seguito "Stati membri partecipanti") e la Commissione europea, a nome dell'Unione europea, hanno aderito all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione mediante appalto di piattaforme d'asta comuni ⁽³⁾ e tutti gli Stati membri (di seguito "Stati membri") e la Commissione europea, a nome dell'Unione europea, hanno aderito all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione di un sorvegliante d'asta ⁽⁴⁾ (di seguito "gli accordi di aggiudicazione congiunta").
- (3) L'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽⁵⁾ prevede la possibilità di ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o con i paesi candidati dell'Unione se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.
- (4) A tale riguardo, gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE hanno deciso di svolgere una procedura di aggiudicazione congiunta, con la Commissione e gli Stati membri partecipanti, per la designazione di una o più piattaforme d'asta di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, e con la Commissione e gli Stati membri, per la designazione di un sorvegliante d'asta di cui all'articolo 24 di detto regolamento, a seguito di una procedura di aggiudicazione congiunta ai sensi dell'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito ⁽⁶⁾.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE.
- (7) L'adesione degli Stati EFTA alle procedure di aggiudicazione congiunte sarà basata sulla loro adesione agli accordi di aggiudicazione congiunta. Conformemente alle disposizioni degli accordi di aggiudicazione congiunta che consentono agli Stati EFTA di aderire all'azione comune, la Commissione è autorizzata a firmare, a nome di ciascuno Stato membro, un accordo con gli Stati EFTA in base al quale detti Stati aderiscono agli accordi di aggiudicazione congiunta,

⁽¹⁾ GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.


⁽²⁾ GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_cap_en.pdf

⁽⁴⁾ https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_am_en.pdf

⁽⁵⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 269 del 19.10.2017, pag. 13.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 21ala (Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
"- **32017 R 1902**: Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017 (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 13)."
2. Il testo del punto 21ala (Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione) è sostituito da quanto segue:
 - a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la prima frase dell'articolo 22, paragrafo 7, è modificata come segue:
"Gli Stati EFTA comunicano l'identità e l'indirizzo del o dei sorveglianti d'asta all'Autorità di vigilanza EFTA, che trasmetterà le informazioni alla Commissione.";
 - b) all'articolo 24, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
"Fatta salva la conclusione da parte degli Stati EFTA e della Commissione, per proprio conto e per conto degli Stati membri, di un accordo in base al quale gli Stati EFTA aderiscono all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione di un sorvegliante d'asta, gli Stati EFTA partecipano all'azione comune conformemente al presente articolo.";
 - c) all'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:
"Fatta salva la conclusione da parte degli Stati EFTA e della Commissione, per proprio conto e per conto degli Stati membri partecipanti, di un accordo in base al quale gli Stati EFTA aderiscono all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione mediante appalto di piattaforme d'asta comuni, gli Stati EFTA partecipano all'azione comune conformemente al presente articolo.";
 - d) gli articoli da 30 a 32 non si applicano agli Stati EFTA;
 - e) all'articolo 52, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
"Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti la piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, sono ripartite tra gli Stati membri partecipanti all'azione comune e gli Stati EFTA in ragione delle loro percentuali sul volume totale di quote messe all'asta nella piattaforma stessa" .

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2526



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 260/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1524]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2398 della Commissione, del 17 dicembre 2015, sulle informazioni e sui documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo ai fini dell'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32fh (Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"32fha. **32015 D 2398**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2398 della Commissione, del 17 dicembre 2015, sulle informazioni e sui documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo ai fini dell'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 145)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/2398 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 257/2018 del 5 dicembre 2018 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 332 del 18.12.2015, pag. 145.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 337, 17.9.2021, pag. 42



Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

21CE2527



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 261/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/1525]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/255 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS ⁽¹⁾).
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18z6 (regolamento (UE) 2015/359 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"18z7. **32018 R 0255**: Regolamento (UE) 2018/255 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) (GU L 48 del 21.2.2018, pag. 12)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/255 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE **.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 48 del 21.2.2018, pag. 12.


* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 245/2018 [2021/1526]

è stata ritirata e viene pertanto lasciata in bianco.


21CE2529



**Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della
Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 29 giugno 2011, è entrato in vigore il 27 luglio 2021, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, essendo stata depositata il 27 luglio 2021 l'ultima notifica.

21CE2530



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1527 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2021****che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di assicurare che, se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di tale direttiva determina che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE («la clausola contrattuale»), tale ente o entità notifichi all'autorità di risoluzione la propria determinazione.
- (2) Le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità includere la clausola contrattuale in determinate categorie di passività dovrebbero essere definite in modo da consentire un adeguato livello di convergenza, consentendo nel contempo alle autorità di risoluzione di tenere conto delle differenze nei mercati pertinenti.
- (3) Gli enti o le entità non dovrebbero essere tenuti a includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale qualora tale inclusione sia illegale nel paese terzo in questione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se la legislazione o istruzioni impartite dalle autorità del paese terzo non consentono clausole di questo tipo. Dovrebbe inoltre essere considerato impraticabile per un ente o un'entità includere la clausola contrattuale in un accordo o in uno strumento qualora tale ente o entità si trovi nell'impossibilità di modificare tali disposizioni contrattuali. Ciò avviene spesso quando gli accordi o gli strumenti sono conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che stabiliscono clausole e condizioni uniformi per determinati tipi di accordi o strumenti. I prodotti nell'ambito del finanziamento al commercio, quali garanzie, controgaranzie, lettere di credito o altri strumenti utilizzati nel contesto del sostegno o del finanziamento delle operazioni commerciali, sono generalmente emessi nel rispetto di termini standard riconosciuti a livello internazionale o di norme stabilite da un'organizzazione settoriale riconosciuta a livello internazionale, o sviluppati sulla base di prassi bilaterali standard. L'impraticabilità potrebbe sorgere anche nel caso in cui l'ente o l'entità concluda contratti di fornitura di servizi finanziari con organismi non dell'Unione, compresi fornitori di servizi finanziari, sedi di negoziazione, infrastrutture dei mercati finanziari o depositari, che si avvalgono di termini standard che non possono essere negoziati dall'ente o dall'entità.
- (4) In ogni caso l'indisponibilità della controparte a includere le clausole contrattuali o l'aumento del prezzo dello strumento o dell'accordo non dovrebbe considerarsi di per sé condizione che rende impraticabile l'inclusione della clausola contrattuale.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.



- (5) A norma dell'articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, anche in assenza di condizioni che rendano impraticabile l'inclusione, l'autorità di risoluzione può decidere di non richiedere all'ente o all'entità in questione di includere la clausola contrattuale qualora ritenga che tale inclusione non sia necessaria per assicurare la possibilità di risoluzione dell'ente o dell'entità. Le conclusioni dell'analisi dell'impatto sulla possibilità di risoluzione ai fini dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE dovrebbero essere coerenti con quelle della valutazione della possibilità di risoluzione di cui al titolo II, capo II, di tale direttiva. Tuttavia, ai fini della valutazione dell'impatto sulla possibilità di risoluzione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, accordi o strumenti che creano passività con scadenze lunghe o valori nominali elevati dovrebbero essere considerati necessari per assicurare la possibilità di risoluzione. È pertanto opportuno non derogare all'inclusione di tali clausole contrattuali quando tale inclusione non soddisfa le condizioni per essere impraticabile. Per quanto riguarda altri accordi o strumenti che creano passività, nel valutare il loro impatto sulla possibilità di risoluzione le autorità di risoluzione dovrebbero tenere debitamente conto di una serie di elementi pertinenti, ma dovrebbero avere la possibilità, a seconda delle circostanze specifiche, di valutare eventuali elementi aggiuntivi che ritengano necessari.
- (6) Dopo il ricevimento di una notifica completa di impraticabilità, l'autorità di risoluzione dovrebbe disporre di un lasso di tempo ragionevole per valutarla. Le notifiche possono variare in termini di complessità. È pertanto opportuno che, per quanto riguarda le notifiche complesse, l'autorità di risoluzione abbia la possibilità di prorogare, per un periodo di tempo predeterminato, il termine per richiedere l'inclusione della clausola contrattuale. Tale proroga dovrebbe essere debitamente notificata all'ente o all'entità in questione. Tenuto conto della natura inedita della notifica e della sua valutazione, le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di prorogare il termine per la valutazione delle notifiche complesse di sei mesi nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo il primo anno le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di prorogare di tre mesi il termine per la valutazione delle notifiche complesse.
- (7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Condizioni che renderebbero impraticabile l'inclusione della clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in determinate categorie di passività

1. Le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE includere, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, di tale direttiva, sono le seguenti:
- l'inclusione della clausola contrattuale costituirebbe una violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo che disciplinano la passività;
 - l'inclusione della clausola contrattuale sarebbe contraria a un'istruzione esplicita e vincolante impartita da un'autorità di un paese terzo;
 - la passività deriva da strumenti o accordi conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



- d) la passività è disciplinata da clausole contrattuali che l'ente o l'entità deve accettare per poter partecipare o utilizzare i servizi di un organismo non dell'Unione e che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;
- e) la passività è dovuta a un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, e riguarda la fornitura di beni o servizi che, pur non essendo essenziali, sono utilizzati per il funzionamento operativo quotidiano dell'ente o dell'entità e l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare i termini dell'accordo.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere c), d) ed e), si ritiene che un ente o un'entità non abbia la possibilità di modificare lo strumento, l'accordo o le clausole contrattuali se lo strumento, l'accordo o le clausole contrattuali possono essere conclusi solo alle condizioni stabilite dalla controparte o dalle controparti o dai termini o protocolli standard applicabili.

Articolo 2

Condizioni per la richiesta, da parte dell'autorità di risoluzione, di includere la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in determinate categorie di passività

1. L'autorità di risoluzione richiede l'inclusione, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, della clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE qualora sia giunta alla conclusione, sulla base della notifica dell'ente o dell'entità, che nessuna delle condizioni di impraticabilità notificate e di cui all'articolo 1 del presente regolamento è soddisfatta e purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) l'importo nominale della passività creata dall'accordo o dallo strumento pertinente è pari o superiore a 20 milioni di EUR;
- b) la durata residua dell'accordo o dello strumento è pari o superiore a sei mesi.

2. Ove necessario per assicurare la possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, della clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE qualora sia giunta alla conclusione, sulla base della notifica dell'ente o dell'entità, che nessuna delle condizioni di impraticabilità notificate e di cui all'articolo 1 del presente regolamento è soddisfatta e purché nessuna delle condizioni elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), sia soddisfatta.

Nel valutare se l'inclusione della clausola contrattuale sia necessaria per assicurare la possibilità di risoluzione a norma del primo comma, l'autorità di risoluzione tiene conto in particolare di almeno uno dei seguenti elementi:


- a) l'importo e il tipo di accordo o strumento;
- b) la possibilità di applicare strumenti di risoluzione;
- c) la credibilità dell'uso degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle eventuali azioni delle autorità di paesi terzi;
- d) il rango della passività nella procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale;
- e) la scadenza della passività e la natura rotativa del contratto.

Articolo 3

Termine ragionevole per la richiesta, da parte dell'autorità di risoluzione, di includere una clausola contrattuale

1. Il termine ragionevole di cui all'articolo 55, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE è tre mesi a decorrere dal giorno in cui l'autorità di risoluzione riceve la notifica di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva.

2. Se la notifica di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE è incompleta, l'autorità di risoluzione indica all'ente o all'entità notificante le informazioni mancanti. Il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo decorre dalla trasmissione di tutte le informazioni mancanti.



3. Fino al 6 ottobre 2022, se la notifica è complessa, l'autorità di risoluzione può prorogare di sei mesi il termine di cui al paragrafo 1.

A partire dal 7 ottobre 2022, se la notifica è complessa, l'autorità di risoluzione può prorogare di tre mesi il termine di cui al paragrafo 1.

4. L'autorità di risoluzione informa l'ente o l'entità notificante della proroga e delle relative motivazioni.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2531



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1528 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2021****recante rettifica della versione in lingua svedese dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua svedese dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio contiene errori ai seguenti punti: categoria 1, punto 1A005.b; categoria 3, punto 3B001.a.3; categoria 5, parte 2, punto 5A002.a, nota 2, lettera e, e lettera j, «Note tecniche», punto 1; categoria 5, parte 2, punto 5A003.a e categoria 9, punto 9A010.c che riguardano le definizioni dei prodotti in questione.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua svedese dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(non riguarda la versione italiana)**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.



REGOLAMENTO (UE) 2021/1529 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2021
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ è scaduto il 31 dicembre 2020. Per assicurare l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno garantire il mantenimento di un quadro di riferimento per la pianificazione e la prestazione dell'assistenza esterna per il periodo tra il 2021 e il 2027.
- (2) L'obiettivo di uno strumento di assistenza preadesione è preparare i beneficiari alla futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di uno specifico strumento di assistenza preadesione per i beneficiari elencati nell'allegato I per il periodo 2021-2027 (IPA III) a sostegno dell'allargamento, assicurando al contempo la coerenza e la complementarità dei suoi obiettivi e del suo funzionamento con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione stabiliti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), compresi il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Lo strumento dovrebbe inoltre essere complementare allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI) istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 110 del 22.3.2019, pag. 156.

⁽²⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.


⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 409) e decisione del Consiglio in prima lettura del 7 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).



- (3) L'articolo 49 TUE stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si è impegnato a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell'Unione. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne.
- (4) Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione ne può diventare membro solo previa conferma del pieno rispetto, da parte dello stesso, dei criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 («criteri di Copenaghen») e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.
- (5) La politica di allargamento dell'Unione è un investimento strategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Essa fornisce altresì maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi, assicurando nel contempo una graduale trasformazione dei beneficiari. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.
- (6) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato sui propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l'individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell'allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un fermo impegno a «dare la priorità alle questioni fondamentali». L'approccio che prevede di «dare la priorità alle questioni fondamentali» stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e le altre due dimensioni cruciali del processo di adesione: la governance economica — che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività — e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei beneficiari elencati nell'allegato I e affronta le principali preoccupazioni delle persone. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare e attuare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.
- (7) Le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale sono elementi essenziali del processo di allargamento e sono fondamentali per la sicurezza e la stabilità dell'Unione nel suo insieme. Anche la risoluzione definitiva, inclusiva e vincolante delle controversie bilaterali costituisce un elemento importante.
- (8) Far propri i valori europei fondamentali e impegnarsi a difenderli è una scelta, essenziale per tutti i partner che aspirano a diventare membri dell'Unione. Pertanto i partner dovrebbero farsi carico dei valori europei, impegnandosi pienamente a rispettarli, a difendere un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori e a perseguire con determinazione le riforme necessarie nell'interesse delle rispettive popolazioni. Ciò comprende il progressivo allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, in particolare su questioni in cui sono in gioco importanti interessi comuni, quali le misure restrittive e il contrasto della disinformazione e di altre minacce ibride.
- (9) Nella sua comunicazione del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» la Commissione ha sottolineato la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione, decisa e fondata sul merito. Il 5 febbraio 2020 la Commissione, nella sua comunicazione dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali», approvata dal Consiglio, ha presentato una metodologia riveduta per il processo di adesione. La Commissione ha inoltre presentato un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali per la loro ripresa nel lungo termine a seguito della crisi COVID-19.
- (10) Nella dichiarazione di Sofia del 17 maggio 2018 e nella dichiarazione di Zagabria del 6 maggio 2020 l'Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro inequivocabile sostegno alla prospettiva europea dei Balcani occidentali nonché il loro impegno a tutti i livelli per sostenere la trasformazione politica, economica e sociale della regione. Nella dichiarazione di Zagabria l'Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito la loro piena solidarietà nei confronti dei partner dei Balcani occidentali, in particolare nel contesto della crisi COVID-19.




- (11) Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato alla Repubblica d'Albania, all'Islanda, al Montenegro, alla Repubblica di Macedonia del Nord, alla Repubblica di Serbia e alla Repubblica di Turchia. Ha confermato la prospettiva europea dei Balcani occidentali, basata sul processo di stabilizzazione e di associazione, che rimane il quadro comune per le relazioni con i Balcani occidentali. Fatte salve le posizioni riguardo allo status o eventuali decisioni future che il Consiglio europeo o il Consiglio dovranno adottare, coloro che godono di una tale prospettiva europea ma a cui non è stato concesso lo status di paese candidato possono essere considerati candidati potenziali ai soli fini del presente regolamento. Nel marzo 2015 il governo islandese ha chiesto all'Unione di non considerare più l'Islanda un paese candidato, senza tuttavia ritirare ufficialmente la domanda di adesione dell'Islanda.
- (12) L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza nell'ambito del presente regolamento si concentri principalmente sull'obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e a combattere qualsiasi forma di discriminazione, anche delle persone in situazioni di vulnerabilità, dei minori e delle persone con disabilità. Essa dovrebbe sostenere inoltre lo sviluppo di un'economia sociale di mercato in linea con i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali solennemente proclamato e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione⁽⁶⁾. Essa non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o di esclusione sociale.
- (13) Poiché le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale sono elementi essenziali del processo di allargamento, l'assistenza dovrebbe anche continuare il sostegno agli sforzi prodigati dai beneficiari elencati nell'allegato I per compiere progressi nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Tali programmi dovrebbero contribuire ulteriormente all'elevata visibilità dell'assistenza all'interno dell'Unione e dei beneficiari elencati nell'allegato I. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo economico e sociale e la governance economica dei beneficiari, favorire l'integrazione economica con il mercato unico dell'Unione, compresa la cooperazione doganale, promuovere un commercio aperto ed equo che costituisca la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l'attuazione delle politiche di sviluppo regionale e di coesione, delle politiche di sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali, compresa la mobilità professionale, dello sviluppo dell'economia e della società digitali, nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione, anche nel contesto dell'iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali del 2018.
- (14) Le azioni intraprese nell'ambito dell'IPA III dovrebbero sostenere la riconciliazione, la costruzione della pace e la prevenzione dei conflitti attraverso sforzi di mediazione, misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano giustizia, ricerca della verità, risarcimenti e garanzie di non ripetizione.
- (15) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la sicurezza sanitaria e la preparazione alle emergenze di sanità pubblica, nonché per affrontare, in complementarità con altri strumenti dell'Unione, il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 e per attenuarne le gravi conseguenze socioeconomiche, mobilitando risorse per accelerare la ripresa economica della regione.
- (16) Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla creazione di nuove opportunità per i giovani, compresi i giovani professionisti, assicurando nel contempo che tali opportunità contribuiscano allo sviluppo socioeconomico dei beneficiari elencati nell'allegato I. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dovrebbe inoltre mirare a contrastare la fuga di cervelli.
- (17) Gli sforzi dell'Unione volti a sostenere i progressi delle riforme intraprese dai beneficiari elencati nell'allegato I mediante i finanziamenti dell'IPA III dovrebbero essere oggetto di un'adeguata comunicazione da parte di tali beneficiari e dell'Unione. A tale riguardo l'Unione dovrebbe intensificare gli sforzi in materia di campagne di comunicazione al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti nell'ambito dell'IPA III.
- (18) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell'allegato I sulla base delle esperienze degli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri durante il proprio processo di riforma.

(6) GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.




- (19) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione, al riciclaggio e alla criminalità organizzata, la trasparenza, la buona governance a tutti i livelli e la riforma della pubblica amministrazione, anche nei settori degli appalti pubblici, della concorrenza e degli aiuti di Stato, restano sfide chiave, essenziali perché i beneficiari si avvicinino all'Unione e si preparino ad assumere pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima tali questioni.
- (20) In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare il rafforzamento delle capacità parlamentari, del controllo parlamentare, delle procedure democratiche e dell'equa rappresentanza in ciascuno dei beneficiari elencati nell'allegato I.
- (21) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace ed efficiente le minacce legate alla sicurezza, alla criminalità organizzata e al terrorismo.
- (22) La cooperazione in materia di migrazione a livello internazionale e regionale, come anche l'ulteriore consolidamento delle capacità di gestione delle frontiere e della migrazione, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione di informazioni pertinenti, l'intensificazione dei controlli alle frontiere e degli sforzi volti a lottare contro la migrazione irregolare, il contrasto degli sfollamenti forzati e la lotta contro la tratta degli esseri umani e il traffico di persone è un aspetto importante della cooperazione tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I.
- (23) Le capacità di comunicazione dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbero essere potenziate al fine di garantire il sostegno dell'opinione pubblica a favore dei valori dell'Unione e la comprensione degli stessi, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti da un'eventuale adesione all'Unione, affrontando nel contempo la disinformazione.
- (24) È necessario che l'Unione guidi la transizione verso un pianeta in salute e un mondo più connesso. Il Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 prevede un rinnovato impegno e un nuovo quadro strategico per conseguire tale obiettivo globale. L'Unione dovrebbe utilizzare la sua influenza, le sue competenze e la sua assistenza finanziaria per mobilitare i beneficiari elencati nell'allegato I affinché la seguano in un percorso sostenibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto promuovere l'agenda verde rafforzando la tutela dell'ambiente, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e potenziando la resilienza agli stessi nonché accelerando la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
- (25) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (7), e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l'IPA III dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e di conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Le azioni previste dall'IPA III dovrebbero contribuire per il 18 % della dotazione finanziaria globale dell'IPA III agli obiettivi in materia di clima, allo scopo di aumentare al 20 % tale percentuale entro il 2027. Durante la preparazione e l'attuazione dell'IPA III devono essere individuate le azioni pertinenti, e il contributo complessivo dell'IPA III dovrebbe essere considerato nell'ambito dei pertinenti processi di revisione e valutazione.
- (26) Le azioni intraprese a titolo dell'IPA III dovrebbero sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite adottata nel settembre 2015, in quanto programma universale, alla cui realizzazione l'Unione e i suoi Stati membri si sono pienamente impegnati e che tutti i beneficiari elencati nell'allegato I hanno approvato. Per realizzare tali obiettivi, in aggiunta alle azioni per le quali il clima è uno degli obiettivi principali, le azioni previste dall'IPA III dovrebbero integrare, ogniqualvolta possibile, gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici in tutti i settori, dedicando particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro l'inquinamento transfrontaliero, e dovrebbero perseguire una crescita verde nell'ambito delle strategie locali e nazionali, anche promuovendo criteri di sostenibilità negli appalti pubblici. Le azioni previste dall'IPA III dovrebbero essere coerenti con il principio del «non arrecare un danno significativo» e conformarsi quanto più possibile alla tassonomia dell'Unione, in particolare per garantire la sostenibilità degli investimenti nei Balcani occidentali e in Turchia.

(7) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.



- (27) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi ai principi della parità di genere, dell'emancipazione di donne e ragazze e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze in linea con i piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e le pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali, comprese le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2018 su donne, pace e sicurezza. Il rafforzamento della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze nell'azione esterna dell'Unione e l'intensificazione degli sforzi per raggiungere gli standard minimi di prestazione indicati nei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere dovrebbero portare a un approccio trasformativo in materia di genere e attento a tale dimensione nella cooperazione tra l'Unione e i beneficiari elencati nell'allegato I. La parità di genere dovrebbe riflettersi ed essere integrata in tutta l'attuazione del presente regolamento.
- (28) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dell'IPA III che deve costituire il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽⁸⁾.
- (29) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza, l'uniformità e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza, anche a livello locale. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. La Commissione dovrebbe assicurare che i pertinenti soggetti interessati nei beneficiari elencati nell'allegato I, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali se del caso, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione e attuazione dei programmi e dei relativi procedimenti di sorveglianza. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi e nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione. Analogamente, l'assistenza dell'Unione dovrebbe sostenere anche i difensori dei diritti umani.
- (30) Le priorità delle azioni che mirano a conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori sostenuti in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo 2021-2027 («quadro di programmazione IPA»). Il quadro di programmazione IPA dovrebbe essere stabilito in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I in linea con il quadro politico e i principi generali, nonché con gli obiettivi generali e specifici definiti dal presente regolamento e dovrebbe tenere in debito conto le pertinenti strategie nazionali. Il quadro di programmazione IPA dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima.
- (31) È nell'interesse comune dell'Unione e dei beneficiari elencati nell'allegato I che questi ultimi compiano progressi nell'impegno di riforma dei loro sistemi politici, giuridici ed economici in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe basarsi su un approccio basato sui risultati e sul principio della quota equa, garantendo progressi in tutti i beneficiari elencati nell'allegato I. L'assistenza dovrebbe essere mirata e adeguata alla rispettiva situazione specifica, tenuto conto di tutti gli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Conformemente al principio della quota equa, è opportuno tenere altresì conto delle esigenze e delle capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I al fine di evitare un livello di assistenza sproporzionatamente basso rispetto ad altri beneficiari. L'assistenza ai sensi del presente regolamento dovrebbe differire in portata e intensità a seconda dei risultati dei beneficiari elencati nell'allegato I, in particolare per quanto riguarda il loro impegno e i loro progressi nell'attuazione delle riforme, in particolare nei settori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione, come pure dello sviluppo economico e della competitività.
- (32) Qualora i pertinenti indicatori rilevino una significativa regressione o una persistente assenza di progressi da parte di un beneficiario elencato nell'allegato I nei settori rientranti nell'approccio che prevede di «dare la priorità alle questioni fondamentali», la portata e l'intensità dell'assistenza dovrebbero essere modulate di conseguenza, fatti salvi i poteri del Consiglio di adottare misure restrittive a seguito di una decisione relativa all'interruzione o alla riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi in conformità dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e fatto salvo il potere della Commissione di sospendere i

⁽⁸⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.



- pagamenti o l'attuazione delle convenzioni di finanziamento in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ («regolamento finanziario»). È opportuno tenere in debita considerazione il rispetto, da parte dei beneficiari, dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
- (33) La Commissione dovrebbe valutare ogni anno l'attuazione del quadro di programmazione IPA, descrivendo le modalità di attuazione dell'approccio basato sui risultati e del principio della quota equa. Tale valutazione dovrebbe includere anche lo stato di avanzamento riguardo al livello di finanziamento per ciascun obiettivo e per ciascun beneficiario elencato nell'allegato I. Dovrebbe inoltre consentire al comitato istituito dal presente regolamento di disporre di informazioni adeguate al fine di assistere la Commissione.
- (34) La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di sorveglianza e valutazione per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Ove possibile e opportuno, i risultati dell'azione dell'Unione dovrebbero essere sorvegliati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dell'IPA III.
- (35) La transizione dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari dovrebbe essere progressiva, corrispondere alle capacità rispettive di tali beneficiari e tenere in considerazione i principi della buona governance. La Commissione dovrebbe adottare adeguate misure di vigilanza per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e avere la facoltà, ove necessario, di invertire tale transizione. L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione.
- (36) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza, l'uniformità e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e la creazione di sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione, quali Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾, Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾, il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾, il Green Deal europeo, il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³⁾, e il meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾, garantendo, ove pertinente, la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.
- (37) Al fine di sfruttare al massimo l'impatto degli interventi combinati per raggiungere un obiettivo comune, l'IPA III dovrebbe essere in grado di contribuire alle azioni previste da altri programmi, a condizione che i contributi non coprano i medesimi costi.
- (38) I finanziamenti dell'Unione a titolo dell'IPA III dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale di Erasmus+, la cui attuazione dovrebbe essere svolta in conformità del regolamento (UE) 2021/817.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).


⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).



- (39) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (40) Poiché il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto è essenziale per una sana gestione finanziaria e per l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione di cui al regolamento finanziario, dovrebbe essere possibile sospendere l'assistenza in caso di deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto in uno dei beneficiari elencati nell'allegato I.
- (41) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfetarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (42) L'Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l'attuazione delle sue azioni esterne. Le norme e le procedure per l'attuazione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) 2021/947. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.
- (43) Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, quali i diritti umani, la democrazia e la buona governance, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l'ambiente, nonché la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati e le loro cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze è pertanto opportuno adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, pur nel rispetto del principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la flessibilità autorizzata ai sensi del regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, rispettando comunque gli obiettivi e le finalità di cui al presente regolamento. Ciò garantirà un utilizzo efficiente dei fondi dell'Unione sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell'allegato I, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili per gli interventi di azione esterna dell'Unione.
- (44) Il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) istituito dal regolamento (UE) 2021/947, sulla scorta dei risultati raggiunti dal suo predecessore, dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio e altri strumenti finanziari a livello mondiale, anche ai beneficiari elencati nell'allegato I. La governance delle operazioni dell'EFSD+ riguardanti i Balcani occidentali realizzate a titolo del presente regolamento dovrebbe essere garantita dal quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Il comitato direttivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali comprende attualmente i beneficiari provenienti dai Balcani occidentali elencati nell'allegato I, i contributori del Fondo europeo congiunto per i Balcani occidentali, le istituzioni finanziarie pertinenti e le organizzazioni regionali pertinenti, se del caso. Il comitato strategico specifico per le operazioni dell'EFSD+ riguardanti i Balcani occidentali dovrebbe continuare a essere inclusivo.
- (45) La garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947 sostiene le operazioni previste dall'EFSD+, mentre l'IPA III dovrebbe contribuire a soddisfare il fabbisogno relativo alle operazioni destinate ai beneficiari elencati nell'allegato I, ivi compresi i finanziamenti e le passività riguardanti i prestiti erogati nel quadro dell'assistenza macrofinanziaria.
- (46) È importante garantire che i programmi di cooperazione transfrontaliera siano attuati in modo coerente con il quadro di riferimento stabilito nei programmi di azione esterna e nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾. Nel presente regolamento è opportuno stabilire disposizioni specifiche in materia di cofinanziamento.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).



- (47) I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al presente regolamento costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d'azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.
- (48) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁽¹⁷⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96⁽¹⁸⁾ e (UE) 2017/1939⁽¹⁹⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁰⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. È inoltre opportuno che i beneficiari elencati nell'allegato I comunichino senza indugio alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e la tengano al corrente dell'andamento della procedura amministrativa o giudiziaria. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.
- (49) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere attuata in maniera trasparente, responsabile e depolitizzata. La Commissione dovrebbe monitorare questo aspetto anche a livello locale.
- (50) La comunicazione promuove il dibattito democratico, rafforza il controllo istituzionale sui finanziamenti dell'Unione e contribuisce ad aumentare la credibilità dell'Unione. L'Unione e i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero rafforzare la visibilità delle azioni dell'Unione e dovrebbe comunicare in modo adeguato il valore aggiunto del sostegno dell'Unione. A tale riguardo, conformemente al regolamento finanziario, gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero contenere obblighi che garantiscano un'adeguata visibilità; qualora tali obblighi non siano rispettati, la Commissione dovrebbe agire in modo appropriato e tempestivo.
- (51) Al fine di tener conto di tutte le modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell'allegato I, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adattamento e all'aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate negli allegati II e III nonché di adottare un atto delegato per integrare il presente regolamento stabilendo determinati obiettivi specifici e priorità tematiche per l'assistenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016⁽²¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽²¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (52) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le strutture specifiche di gestione indiretta con i beneficiari elencati nell'allegato I e l'attuazione dell'assistenza allo sviluppo rurale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾. All'atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.
- (53) È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006 ⁽²³⁾ del Consiglio e ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio ⁽²⁴⁾.
- (54) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (55) Per garantire la continuità del sostegno nel settore d'intervento pertinente e per consentire l'attuazione sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce lo strumento di assistenza preadesione («IPA III») per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 («QFP 2021-2027»).

Esso stabilisce gli obiettivi dell'IPA III, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme dell'assistenza dell'Unione e le regole di erogazione di tale assistenza.

Articolo 2

Definizioni


Ai fini del presente regolamento per «cooperazione transfrontaliera» si intende la cooperazione tra:

- a) gli Stati membri e i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1059;
- b) due o più beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento; o

⁽²²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).



- c) i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento e i paesi e territori elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/947.

Articolo 3

Obiettivi dell'IPA III

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è sostenere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'adozione e nell'attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione («*acquis*») in vista dell'adesione futura all'Unione, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace e alla prosperità di ciascuna delle parti.

2. Gli obiettivi specifici dell'IPA III sono i seguenti:

- a) rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche attraverso la promozione di un sistema giudiziario indipendente, il rafforzamento della sicurezza e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il rispetto del diritto internazionale, la libertà dei media e la libertà accademica, nonché un contesto favorevole alla società civile; promuovere la non discriminazione e la tolleranza; garantire il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e la promozione della parità di genere e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle frontiere, lottare contro la migrazione irregolare nonché contrastare gli sfollamenti forzati;
- b) consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche nei settori degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato;
- c) definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell'allegato I al fine di allinearli con quelli dell'Unione e rafforzare la cooperazione regionale, la riconciliazione e i rapporti di buon vicinato, nonché i contatti interpersonali e la comunicazione strategica;
- d) rafforzare lo sviluppo economico e sociale e la coesione, con particolare attenzione ai giovani, anche attraverso un'istruzione di qualità e politiche occupazionali, sostenendo gli investimenti e lo sviluppo del settore privato, segnatamente a favore delle piccole e medie imprese (PMI), nonché dell'agricoltura e dello sviluppo rurale;
- e) rafforzare la tutela dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sviluppare l'economia e la società digitali e rafforzare la connettività sostenibile in tutte le sue dimensioni;
- f) sostenere la coesione territoriale e la cooperazione transfrontaliera attraverso le frontiere terrestri e marittime, compresa la cooperazione transnazionale e interregionale.

3. Conformemente agli obiettivi specifici, l'assistenza può, se del caso, riguardare le priorità tematiche seguenti:

- a) garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto e consolidare ulteriormente le istituzioni democratiche;
- b) rafforzare le capacità di affrontare le sfide migratorie a livello regionale e internazionale;
- c) rafforzare le capacità di comunicazione strategica, anche informando i cittadini in merito alle riforme necessarie per soddisfare i criteri di adesione all'Unione;
- d) rafforzare la buona governance e procedere alla riforma della pubblica amministrazione in linea con i principi della pubblica amministrazione;
- e) rafforzare la governance di bilancio ed economica;
- f) rafforzare tutti gli aspetti inerenti alle relazioni di buon vicinato, alla stabilità regionale e alla cooperazione reciproca;
- g) rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace e soddisfare le esigenze che precedono o seguono le crisi;
- h) potenziare le capacità, l'indipendenza e il pluralismo delle organizzazioni della società civile;
- i) promuovere l'allineamento di norme, standard, politiche e prassi dei beneficiari a quelli dell'Unione;




- j) promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze;
- k) rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi e lo sport;
- l) promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro;
- m) promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà;
- n) promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri, eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete e rafforzare la sicurezza e la diversificazione energetiche;
- o) migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, in particolare delle PMI;
- p) migliorare l'accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- q) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e idrico;
- r) tutelare l'ambiente e migliorare la qualità dell'ambiente;
- s) cooperare con i beneficiari elencati nell'allegato I per l'uso pacifico dell'energia nucleare nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare;
- t) incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato.

4. Al fine di promuovere relazioni di buon vicinato, favorire l'integrazione dell'Unione e promuovere lo sviluppo socioeconomico, l'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I può, se del caso, trattare le priorità tematiche seguenti:

- a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera;
- b) proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, e la prevenzione e la gestione dei rischi;
- c) promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche;
- d) promuovere l'economia e la società digitali;
- e) incoraggiare il turismo, conservare e promuovere il patrimonio culturale e naturale;
- f) investire nella gioventù, nello sport, nell'istruzione e nelle competenze;
- g) promuovere la governance locale e regionale;
- h) promuovere le iniziative transfrontaliere che favoriscono la riconciliazione e la giustizia di transizione;
- i) rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle PMI, il commercio e gli investimenti;
- j) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie digitali.

5. Le priorità tematiche per fornire assistenza secondo le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I sono ulteriormente definite all'allegato II. Le priorità tematiche per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I sono ulteriormente definite all'allegato III. Ciascuna di tali priorità tematiche può contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.



6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, prima dell'adozione del quadro di programmazione dell'IPA, un atto delegato conformemente agli articoli 14 e 15 per integrare il presente regolamento stabilendo determinati obiettivi specifici e priorità tematiche per l'assistenza relativamente alle questioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a m), e lettera r), e al paragrafo 4, lettere da a) a j), del presente articolo.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'IPA III nel periodo 2021-2027 è fissata a 14 162 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere utilizzato per finanziare misure di sostegno per l'attuazione dell'IPA III, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/947.


Articolo 5

Disposizioni comuni a più programmi

1. Nell'attuazione del presente regolamento, sono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell'azione esterna dell'Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione, nonché la coerenza politica nell'ambito dello sviluppo.
2. Il regolamento (UE) 2021/947 si applica alle attività attuate nell'ambito del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento.
3. L'IPA III contribuisce con fondi alle azioni attuate e gestite in conformità del regolamento (UE) 2021/817. Il regolamento (UE) 2021/817 si applica all'utilizzo di tali fondi. A tal fine, il contributo dell'IPA III è inserito nel documento unico di programmazione di cui all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947 e adottato secondo le procedure stabilite in tale regolamento. Tale documento di programmazione contiene un importo indicativo minimo da assegnare alle azioni previste dal regolamento (UE) 2021/817.
4. L'assistenza a titolo del presente regolamento può essere fornita anche per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, gli obiettivi specifici e ambito di applicazione del supporto dei quali sono fissati nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾, del Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾ e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme sul sostegno ai piani strategici che devono essere elaborati dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e uno o più Stati membri. La Commissione adotta tali programmi e misure conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento. L'importo del contributo a titolo dell'IPA III assegnato alla cooperazione transfrontaliera («IPA III-CBC»), di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059, è determinato in conformità di tale articolo. I programmi IPA III-CBC sono gestiti in conformità del regolamento (UE) 2021/1059.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).



6. L'IPA III può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma del regolamento (UE) 2021/1059, tenendo conto, se del caso, delle strategie macro-regionali e delle strategie dei bacini marittimi, a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Quando un programma o una misura di cooperazione transnazionale e interregionale è sostenuto anche dall'NDICI, è erogato un prefinanziamento in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947.

7. Se del caso, altri programmi dell'Unione possono contribuire alle azioni istituite nell'ambito del presente regolamento, a norma dell'articolo 9, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il presente regolamento può inoltre contribuire alle misure istituite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni indica quali norme sono applicabili.

8. Al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, in situazioni debitamente giustificate la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei piani d'azione e delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a paesi, territori o regioni altrimenti non ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che il piano o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

CAPO II

Pianificazione strategica

Articolo 6

Quadro politico e principi generali

1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell'allegato I, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza costituiscono il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza nell'ambito del presente regolamento e il quadro della politica di allargamento.


2. I programmi e le azioni nell'ambito dell'IPA III, volti a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, integrano le priorità orizzontali relative a cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente, diritti umani e parità di genere, al fine di promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni tengono conto, se del caso, delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi gli obiettivi relativi alla la promozione di società pacifiche e inclusive e la riduzione della povertà.

3. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, anche mettendo a disposizione informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, mediante banche dati web, e garantisce che i dati siano comparabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

4. La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si adoperano per evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri e dal gruppo Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale, e attraverso l'armonizzazione delle politiche e delle procedure, in particolare dei principi internazionali di efficacia dello sviluppo. Tale coordinamento comprende consultazioni periodiche e tempestive, frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza, anche a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell'Unione e degli Stati membri.

5. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che i pertinenti soggetti interessati nei beneficiari elencati nell'allegato I, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, se del caso, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione e attuazione dei programmi, nonché dei relativi procedimenti di sorveglianza. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati.

Le capacità delle organizzazioni della società civile sono rafforzate, comprese, se del caso, le loro capacità in quanto diretti beneficiari dell'assistenza.



6. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, adotta le iniziative necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni e le istituzioni finanziarie, e le agenzie internazionali e i donatori non dell'Unione.

CAPO III

Attuazione

Articolo 7


Quadro di programmazione dell'IPA

1. Per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e delle priorità tematiche di cui all'articolo 3, paragrafo 3, ulteriormente identificate agli allegati II e III, l'assistenza nell'ambito del presente regolamento si basa su un quadro di programmazione dell'IPA. La Commissione istituisce il quadro di programmazione dell'IPA per la durata del QFP 2021-2027.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali entro i limiti del QFP 2021-2027.
3. Il quadro di programmazione dell'IPA è elaborato in conformità del quadro politico e dei principi generali di cui all'articolo 6 e tiene debitamente conto delle pertinenti strategie nazionali e politiche settoriali.
4. Il quadro di programmazione dell'IPA comprende assegnazioni indicative dei fondi dell'Unione per i settori tematici in conformità degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo il caso, e indicate separatamente per anno, fatta salva la possibilità di combinare l'assistenza che contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi specifici.
5. Il quadro di programmazione dell'IPA comprende gli indicatori per la valutazione dei progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali indicatori sono coerenti con gli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato IV.
6. La Commissione effettua una valutazione annuale dell'attuazione del quadro di programmazione dell'IPA alla luce dell'evoluzione del quadro politico di cui all'articolo 6 e sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale valutazione comprende anche lo stato delle assegnazioni impegnate e previste per i beneficiari di cui all'allegato I e le modalità con cui è stato attuato l'approccio basato sul principio della quota equa e sui risultati di cui all'articolo 8. La Commissione presenta tale valutazione al comitato di cui all'articolo 17.
7. Sulla base della valutazione annuale di cui al paragrafo 6, la Commissione può proporre una revisione del quadro di programmazione dell'IPA, se del caso. Inoltre la Commissione può riesaminare il quadro di programmazione dell'IPA dopo la valutazione intermedia di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947 e può, se del caso, rivederlo. Qualsiasi revisione del quadro di programmazione dell'IPA è svolta in conformità della procedura di cui al paragrafo 8.
8. Fatto salvo il paragrafo 9, la Commissione adotta il quadro di programmazione dell'IPA mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d'esame del comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
9. La Commissione adotta il quadro di programmazione relativo alla cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri conformemente all'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 8

Assistenza ai beneficiari, valutazione dei risultati e principio della quota equa

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento si basa sia su un approccio basato sui risultati sia sul principio della quota equa, come descritto ai paragrafi 2, 3 e 4.



2. L'assistenza mira a garantire il compimento di progressi relativi a tutti i beneficiari elencati nell'allegato I ed è mirata e adeguata alle rispettive situazioni specifiche, tenuto conto di tutti gli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Conformemente al principio della quota equa, si tiene conto altresì delle esigenze e delle capacità di tali beneficiari al fine di evitare un livello di assistenza sproporzionatamente basso rispetto ad altri beneficiari.
3. L'assistenza differisce in portata e intensità a seconda dei risultati dei beneficiari elencati nell'allegato I, in particolare per quanto riguarda il loro impegno e i loro progressi nell'attuazione delle riforme, nonché a seconda delle loro esigenze.
4. Ai fini della valutazione dei risultati dei beneficiari elencati nell'allegato I e della decisione in merito all'assistenza da fornire, particolare attenzione è rivolta agli sforzi compiuti nei settori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione, come pure dello sviluppo economico e della competitività.
5. Nel caso di una significativa regressione o persistente assenza di progressi da parte di un beneficiario elencato nell'allegato I nei settori di cui al paragrafo 4 del presente articolo, misurati mediante gli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 5, la portata e l'intensità dell'assistenza sono modulate di conseguenza, in conformità del paragrafo 6, anche riducendo la proporzionalità dei fondi e reindirizzandoli, in forme che evitino l'esigenza di compromessi quanto al sostegno per migliorare la situazione dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, compreso il sostegno alla società civile e, se del caso, la cooperazione con le autorità locali. Dove i progressi sono ripresi, anche l'assistenza viene modulata di conseguenza in conformità del paragrafo 6 per fornire ulteriore sostegno a tali sforzi.
6. L'assistenza ai beneficiari elencati nell'allegato I è decisa nel quadro delle misure di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Misure e metodi di attuazione

1. L'assistenza a titolo del presente regolamento è attuata in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità del regolamento finanziario attraverso i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al titolo II, capo III del regolamento (UE) 2021/947. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione i piani d'azione e le misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Il titolo II, capo III del regolamento (UE) 2021/947 si applica al presente regolamento ad eccezione dell'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento.
2. La transizione dalla gestione diretta da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell'allegato I è progressiva, corrisponde alle capacità rispettive di tali beneficiari e tiene in considerazione i principi di buona governance. La Commissione adotta adeguate misure di vigilanza per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, se del caso. La Commissione può anche invertire tale transizione nel caso in cui un beneficiario elencato nell'allegato I non rispetti i pertinenti obblighi, principi, obiettivi e norme stabilite nel regolamento finanziario.
3. Il Parlamento europeo può intrattenere con la Commissione uno scambio periodico di opinioni in merito ai propri programmi di assistenza su questioni quali lo sviluppo di capacità, compresi la mediazione e il dialogo correlati, e l'osservazione elettorale.
4. I piani d'azione ai sensi del presente regolamento possono essere adottati per periodi di durata non superiore a sette anni.
5. Il sostegno al bilancio si basa sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto ed è fornito conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario e all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/947. Le azioni intraprese nell'ambito dell'IPA III sostengono lo sviluppo del controllo parlamentare e delle capacità di audit, come pure di una maggiore trasparenza e di un più ampio accesso del pubblico alle informazioni.

Articolo 10

Cooperazione transfrontaliera

1. Un importo non superiore al 3 % della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.



2. Il tasso di cofinanziamento dell'Unione a livello di ciascuna priorità non è superiore all'85 % della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera.
3. Il livello di prefinanziamento per la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri può superare la percentuale di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 e ammonta al 50 % dei primi tre impegni di bilancio a favore del programma.
4. Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1059, il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento.

CAPO IV

Ammissibilità

Articolo 11

Ammissibilità al finanziamento a titolo dell'IPA III

La partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le altre persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi e, nel caso delle persone giuridiche, che vi hanno effettivamente sede:

- a) gli Stati membri, i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi contemplati dall'allegato I del regolamento (UE) 2021/947; e
- b) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna.

Ai fini della lettera b), l'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e dei paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all'accesso reciproco previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.

CAPO V

EFSD+ e garanzie di bilancio

Articolo 12

Strumenti finanziari e garanzia per le azioni esterne

1. In conformità dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/947 i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento sono ammissibili al sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e della garanzia per le azioni esterne. Le operazioni dell'EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne sono finanziate a titolo del presente regolamento secondo quanto disposto mutatis mutandis dal titolo II, capo IV, del regolamento (UE) 2021/947, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.
2. Un comitato strategico specifico («comitato strategico») fornisce consulenza alla Commissione per la gestione delle operazioni dell'EFSD+ per i Balcani occidentali.
3. Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all'orientamento strategico degli investimenti per i Balcani occidentali a titolo dell'EFSD+ e contribuisce al loro allineamento con i principi guida, il quadro politico e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

Il comitato strategico sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per i Balcani occidentali per quanto riguarda l'uso della garanzia per le azioni esterne a sostegno delle operazioni dell'EFSD+ e verifica che vi sia una copertura tematica adeguata e diversificata per le finestre d'investimento.



4. Il comitato strategico comprende rappresentanti della Commissione, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. La partecipazione al comitato strategico può essere aperta ad altri pertinenti soggetti interessati. Il comitato strategico decide in merito all'ammissione di ogni nuovo membro o osservatore.

Fatte salve disposizioni specifiche in materia di copresidenza, il comitato strategico è presieduto dalla Commissione e, per quanto possibile, adotta pareri per consenso.

La partecipazione alle riunioni del comitato strategico è volontaria.

5. Anteriormente alla prima riunione del comitato strategico la Commissione propone il regolamento interno, in vista della sua adozione da parte del comitato strategico, comprensivo di regole sulla partecipazione dei rappresentanti del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, sul ruolo degli osservatori e sulla designazione dei copresidenti.

Dopo essere stati approvati, i verbali e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.

6. La Commissione riferisce ogni anno al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all'attuazione delle operazioni riguardanti i Balcani occidentali.

CAPO VI

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Articolo 13

Sorveglianza, audit, valutazione e tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Al presente regolamento si applica mutatis mutandis l'articolo 41 del regolamento (UE) 2021/947 per quanto riguarda la sorveglianza e la rendicontazione. La relazione annuale di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947 contiene altresì le informazioni riguardanti gli impegni e i pagamenti per ciascuno strumento (IPA, IPA II e IPA III).

2. Gli indicatori chiave di prestazione utilizzati per monitorare l'attuazione dell'IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 sono elencati nell'allegato IV del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, gli indicatori sono quelli di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/1059.

4. Oltre agli indicatori elencati all'allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell'assistenza a titolo dell'IPA III tiene conto anche delle relazioni che accompagnano la comunicazione annuale della Commissione sulla politica di allargamento dell'Unione e delle valutazioni della Commissione riguardanti i programmi di riforma economica.

5. Oltre agli elementi di cui all'articolo 41, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2021/947, la relazione annuale contiene informazioni sugli impegni per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

6. L'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947 relativo alla valutazione intermedia e finale si applica mutatis mutandis.

7. Oltre ad applicare l'articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento comunicano senza indugio alla Commissione tutte le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tengono la Commissione al corrente dell'andamento di qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.



CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 14

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare gli allegati II, III e IV e di integrare il presente regolamento al fine di stabilire determinati obiettivi specifici e priorità tematiche per l'assistenza di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

Articolo 15

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 14 per il periodo di validità del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16


Adozione di ulteriori modalità di applicazione

Le disposizioni specifiche che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all'adesione e l'assistenza allo sviluppo rurale, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo strumento di assistenza preadesione («comitato IPA III»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato IPA III assiste la Commissione al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 alla luce della valutazione annuale fornita dalla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 13, paragrafo 5.
3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



4. Il regolamento interno del comitato IPA III prevede termini proporzionati per offrire ai membri del comitato tempestive ed effettive opportunità, nella fase iniziale, di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere la loro posizione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
6. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato IPA III in relazione alle questioni riguardanti la BEI.
7. Il comitato IPA III assiste la Commissione ed è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma dei regolamenti (CE) n. 1085/2006 e (UE) n. 231/2014 e per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006.
8. Il comitato IPA III non è competente per il contributo a Erasmus+ di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 18

Informazione, comunicazione e visibilità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione a titolo dell'IPA III rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono e comunicano le azioni e i relativi risultati, evidenziando in modo visibile, nei materiali per la comunicazione relativa alle azioni sostenute a titolo del presente regolamento, il sostegno ricevuto dall'Unione e i benefici per le persone e fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi in modo strategico, compresi i media e il pubblico.

Gli accordi conclusi con i destinatari dei finanziamenti dell'Unione a titolo dell'IPA III includono obblighi al riguardo.

Gli accordi conclusi con i beneficiari elencati nell'allegato I contengono i principi da seguire concernenti le attività di visibilità e comunicazione e gli obiettivi di tali attività, nonché un chiaro obbligo di divulgare attivamente informazioni sui programmi e le azioni nell'ambito dell'IPA III.


Al fine di migliorare i risultati delle attività di comunicazione per i programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I, sono pianificate specifiche attività di comunicazione congiunte.

Le azioni a titolo dell'IPA III sono svolte in conformità dei requisiti di comunicazione e visibilità delle azioni esterne finanziate dall'Unione e di altri orientamenti pertinenti.

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sull'IPA III, sulle singole azioni e sui risultati, in particolare a livello locale e regionale, al fine di garantire la visibilità dell'assistenza finanziaria dell'Unione. Le risorse finanziarie destinate a titolo dell'IPA III contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale e alla rendicontazione sulle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

3. L'IPA III sostiene la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica, compresa la lotta contro la disinformazione, al fine di comunicare i valori dell'Unione nonché il valore aggiunto delle azioni dell'Unione e i risultati conseguiti dalle stesse.

4. La Commissione rende pubbliche le informazioni pertinenti su tutte le azioni finanziate a titolo del presente regolamento in conformità dell'articolo 38 del regolamento finanziario, se del caso anche mediante un unico sito web esaustivo.



5. Qualora questioni di sicurezza o sensibilità politiche possano rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni o per determinati periodi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare a fini di visibilità nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l'Unione. Eventuali eccezioni siffatte devono essere debitamente giustificate e in ciascun caso il loro campo di applicazione deve essere specificato e limitato. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi improvvisa, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell'Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall'inizio.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1085/2006 o (UE) n. 231/2014, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. A tali azioni si applica il titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/947, ad eccezione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 3, invece del quale si applicano gli articoli 8, paragrafo 4, 10, paragrafo 1, e 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾.

2. La dotazione finanziaria dell'IPA III può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra le misure adottate nell'ambito dell'IPA II e nell'ambito dell'IPA III, così come ogni attività concernente la preparazione del programma successore relativo all'assistenza preadesione.

3. Se necessario, possono essere iscritti a bilancio dell'Unione anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 settembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente


D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).



ALLEGATO I

Repubblica d'Albania
Bosnia-Erzegovina
Islanda
Kosovo *
Montenegro
Repubblica di Macedonia del Nord
Repubblica di Serbia
Repubblica di Turchia

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.




ALLEGATO II


PRIORITÀ TEMATICHE PER L'ASSISTENZA

L'assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche:


- a) Garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto e consolidare ulteriormente le istituzioni democratiche. Gli interventi in tale settore mirano a: istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili, imparziali, professionali, depoliticizzati ed efficienti anche grazie a sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni, e promuovere la cooperazione giudiziaria; garantire l'accesso alla giustizia; promuovere la cooperazione di polizia e lo scambio di informazioni; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di armi leggere e di piccolo calibro, il traffico di migranti, il traffico di droga, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; sostenere l'impegno con l'Unione in materia di lotta al terrorismo e prevenire la radicalizzazione; e promuovere e tutelare i diritti umani, compresa la non discriminazione e la parità di genere, i diritti dei minori, i diritti delle persone appartenenti a minoranze tra cui le minoranze nazionali e i rom, nonché i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, comprese la libertà di espressione, la libertà dei mezzi di comunicazione, la libertà di riunione e di associazione e la protezione dei dati.
- b) Rafforzare le capacità di affrontare le sfide migratorie a livello regionale e internazionale. Gli interventi in questo settore mirano a: condividere informazioni pertinenti, consolidare ulteriormente le capacità di gestione delle frontiere e della migrazione, garantire l'accesso alla protezione internazionale, intensificare i controlli alle frontiere e gli sforzi volti a lottare contro la migrazione irregolare, affrontare il problema degli sfollamenti forzati.
- c) Rafforzare le capacità per la comunicazione strategica, anche informando i cittadini in merito alle riforme necessarie per soddisfare i criteri di adesione all'Unione. Gli interventi in questo settore mirano a sostenere l'ulteriore sviluppo di mezzi di comunicazione indipendenti e pluralistici e dell'alfabetizzazione mediatica e servono, tra l'altro, come mezzo per sviluppare capacità nel settore della cibersicurezza, e per aumentare la resilienza dello Stato e della società alla disinformazione e ad altre forme di minacce ibride.
- d) Rafforzare la buona governance e procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione, anche nel settore degli appalti pubblici; migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; e rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e migliorare l'elaborazione di statistiche di buona qualità.
- e) Rafforzare la governance di bilancio ed economica. Gli interventi mirano a: sostenere l'attuazione dei programmi di riforma economica e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica e il rafforzamento delle istituzioni economiche; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e la coesione sociale; sostenere lo sviluppo sostenibile e i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione; e promuovere il mercato regionale comune.
- f) Rafforzare tutti gli aspetti inerenti alle relazioni di buon vicinato, alla stabilità regionale e alla cooperazione reciproca.
- g) Rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace, soddisfare le esigenze che precedono o seguono le crisi, anche attraverso: l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e a rafforzare la fiducia, le iniziative che promuovono la riconciliazione, la giustizia di transizione, la ricerca della verità, i risarcimenti e le garanzie di non ripetizione (come RECOM); e sostenere le azioni di potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/947.
- h) Potenziare le capacità, l'indipendenza e il pluralismo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari elencati nell'allegato I e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati.
- i) Promuovere l'allineamento di norme — ivi comprese le norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato — standard, politiche e prassi dei beneficiari con quelli dell'Unione.



- j) Promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze. Gli interventi in tale settore mirano a creare un ambiente più favorevole al rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze e a conseguire miglioramenti reali e tangibili in materia di parità di genere in settori strategici quali: libertà da ogni forma di violenza di genere; salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; diritti economici e sociali ed emancipazione di donne e ragazze; parità di partecipazione e leadership; donne, pace e sicurezza; dimensione di genere delle trasformazioni verde e digitale, anche mediante il sostegno al bilancio di genere.
- k) Rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi e lo sport. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia e all'istruzione primaria e secondaria; migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione; contrastare la fuga di cervelli; ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; emancipare i minori e i giovani e consentire agli stessi di realizzare appieno il loro potenziale; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro, anche per le persone con disabilità; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore e della ricerca; incoraggiare le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nell'istruzione e in infrastrutture di formazione accessibili, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione inclusiva e non segregativa, anche ricorrendo a tecnologie digitali accessibili.
- l) Promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio, in linea con i principi e i diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere e ai giovani, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro.
- m) Promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella familiare e di prossimità, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità e affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà. Gli interventi in tale settore mirano inoltre a: integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza, sul colore, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sul credo, sull'opinione politica o di qualunque altro genere, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sulla proprietà, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi economicamente accessibili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale.
- n) Promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri, eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete e rafforzare la sicurezza e la diversificazione energetiche investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto europeo. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'Unione, per i collegamenti transfrontalieri e per la creazione di posti di lavoro, nonché al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti. Gli interventi nel settore dell'energia mirano ad aumentare l'efficienza energetica e la produzione sostenibile di energia nonché a diversificare i paesi fornitori e le rotte.
- o) Migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti sostenibili che migliorano il contesto imprenditoriale.
- p) Migliorare l'accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso investimenti nella connettività digitale, nella fiducia e nella sicurezza digitali, nelle competenze digitali e negli aspetti digitali dell'imprenditorialità, nello sviluppo di capacità nei sistemi di ricerca e innovazione, nella mobilità, nelle infrastrutture di ricerca, creando un contesto favorevole alla digitalizzazione, e attraverso la promozione del lavoro in rete e della collaborazione.
- q) Contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e idrico e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale.



- r) Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità dell'ambiente, affrontare il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili, investire nella qualità dell'aria, nella gestione idrica e dei rifiuti e nella gestione sostenibile delle sostanze chimiche, promuovere l'efficienza delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, consolidare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere la governance e la comunicazione in materia di azione per il clima e l'efficienza energetica. Lo strumento IPA III promuove politiche intese a favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio efficiente nell'impiego delle risorse, sicura e sostenibile e a rafforzare la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione, la preparazione e la risposta alle stesse.
- s) Cooperare con i beneficiari elencati nell'allegato I per l'uso pacifico dell'energia nucleare nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, garantendo il pieno rispetto dei più elevati standard internazionali; sostenere le azioni volte a ovviare alle ripercussioni sulla popolazione locale interessata da incidenti radiologici e a migliorarne le condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'istruzione nei settori connessi al nucleare. Se del caso, tali attività sono coerenti con quelle dello strumento europeo per la sicurezza nucleare e sono in linea con il regolamento (UE) 2021/947.
- t) Incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere.




ALLEGATO III

PRIORITÀ TEMATICHE PER L'ASSISTENZA DESTINATA ALLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA I BENEFICIARI ELENCATI NELL'ALLEGATO I

Al fine di promuovere relazioni di buon vicinato, favorire l'integrazione dell'Unione e promuovere lo sviluppo socioeconomico, l'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera può, se del caso, trattare le priorità tematiche seguenti:

- a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere; le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;
- b) proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti, la prevenzione e la gestione dei rischi mediante, tra l'altro, azioni congiunte per la tutela ambientale; promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali, il coordinamento della pianificazione dello spazio marittimo, l'uso efficiente delle risorse e l'economia circolare, le fonti di energia rinnovabili e la transizione verso un'economia verde, a basse emissioni di carbonio, sicura e sostenibile; migliorare la qualità dell'aria, anche mediante un maggiore allineamento alle norme ambientali europee, e la gestione idrica e dei rifiuti, promuovere investimenti per far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione, la preparazione e la risposta alle stesse; e promuovere e rafforzare il coordinamento internazionale per quanto riguarda i fiumi transfrontalieri;
- c) promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche, anche mediante la riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso ai trasporti, alle reti e ai servizi digitali, e investire in sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti;
- d) promuovere l'economia e la società digitali, anche diffondendo la connettività digitale, lo sviluppo dei servizi amministrativi online (eGovernment), la fiducia e la sicurezza digitali, così come le competenze digitali e gli aspetti digitali dell'imprenditorialità;
- e) incoraggiare il turismo, in particolare quello sostenibile, conservare e promuovere il patrimonio culturale e naturale;
- f) investire nella gioventù, nello sport, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione di iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;
- g) promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;
- h) promuovere le iniziative transfrontaliere che promuovono la riconciliazione e la giustizia di transizione (come RECOM);
- i) rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle PMI, il commercio e gli investimenti mediante, tra l'altro, la promozione ed il sostegno dell'imprenditorialità, in particolare in relazione alle PMI, lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e l'internazionalizzazione, anche contribuendo al mercato regionale comune;
- j) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie digitali mediante, tra l'altro, la promozione della mobilità e mediante la condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.



ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE

Si utilizza il seguente elenco degli indicatori chiave di prestazione per facilitare la misurazione dei progressi compiuti e, se del caso, del grado di preparazione dei beneficiari elencati nell'allegato I nonché del contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi specifici dell'IPA III:

1. Indicatore composito ⁽¹⁾ sui criteri politici (fonte: Commissione europea).
2. Atteggiamento nei confronti dell'UE: percentuale della popolazione con un atteggiamento generale positivo nei confronti dell'UE (fonte: Commissione europea/delegazioni dell'UE).
3. Indicatore composito sull'allineamento all'*acquis* dell'Unione (fonte: Commissione europea).
4. Indicatore composito sui criteri economici (fonte: Commissione europea).
5. Spesa per la protezione sociale in percentuale del PIL (fonte: Eurostat) e tasso di occupazione delle persone nella fascia di età 20-64 ed evoluzione del coefficiente di Gini di un beneficiario nel corso del tempo (fonte: Eurostat).
6. Competenze digitali (fonte: Eurostat).
7. «Facilità di fare impresa» (fonte: Banca mondiale).
8. Intensità di energia misurata in termini di energia primaria e PIL (fonte: Eurostat). Quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia in percentuale (fonte: Eurostat).
9. Emissioni di gas a effetto serra evitate (tonnellate di CO₂-eq) con il sostegno dell'IPA III (fonte: Commissione europea). Concentrazioni di PM 10 rispetto al valore limite giornaliero dell'UE (50 µg/m³) (fonte: Agenzia europea dell'ambiente).
10. Aree degli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce a) protette, b) gestite in modo sostenibile con il sostegno dell'IPA III.
11. Relazioni di buon vicinato, ad esempio numero di partenariati transfrontalieri istituiti, formalizzati e attuati, percentuale di commercio interregionale rispetto al PIL (fonte dei dati: statistiche nazionali, Consiglio di cooperazione regionale), numero di persone che attraversano la frontiera/giorno e numero di veicoli adibiti al trasporto merci che attraversano la frontiera ogni giorno ⁽²⁾ (fonte: osservatorio dei trasporti).

Ove pertinente e possibile, e quando i dati siano disponibili, gli indicatori saranno disaggregati per sesso e per età.

⁽¹⁾ L'indicatore si compone di cinque elementi:
— funzionamento della magistratura
— lotta alla corruzione
— lotta alla criminalità organizzata
— libertà di espressione (elemento dei diritti fondamentali)
— riforma della pubblica amministrazione.

⁽²⁾ I dati relativi a questo punto saranno disponibili solo a partire dal 2023.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1530 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,

Considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) 2021/947 definisce i settori di cooperazione per i programmi geografici.
- (2) I programmi geografici dovrebbero essere ulteriormente sviluppati mediante disposizioni supplementari che integrino il regolamento (UE) 2021/947.
- (3) Sulla base dei settori di cooperazione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/947, è opportuno definire obiettivi specifici e settori prioritari di cooperazione per il vicinato meridionale, il vicinato orientale, l'Africa occidentale, l'Africa orientale e centrale, l'Africa australe e l'Oceano Indiano, il Medio Oriente, l'Asia centrale, l'Asia meridionale, l'Asia settentrionale e sudorientale, il Pacifico, le Americhe e i Caraibi.
- (4) È opportuno stabilire assegnazioni finanziarie indicative per le sottoregioni dell'Africa occidentale, dell'Africa orientale e centrale, dell'Africa australe e dell'Oceano Indiano sulla base dei principi di programmazione per i programmi geografici di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/947. È opportuno fissare gli obiettivi tematici per le regioni geografiche elencate nel regolamento (UE) 2021/947,

⁽¹⁾ GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli obiettivi specifici e i settori prioritari di cooperazione desunti dai settori di cooperazione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/947 per il vicinato meridionale, il vicinato orientale, l'Africa occidentale, l'Africa orientale e centrale, l'Africa australe e l'Oceano Indiano, il Medio Oriente, l'Asia centrale, l'Asia meridionale, l'Asia settentrionale e sudorientale, il Pacifico, le Americhe e i Caraibi figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le assegnazioni finanziarie indicative per le sottoregioni dell'Africa occidentale, dell'Africa orientale e centrale, dell'Africa australe e dell'Oceano Indiano sono le seguenti:

- a) Africa occidentale: 11 672 000 000 EUR;
- b) Africa orientale e centrale: 11 381 000 000 EUR;
- c) Africa australe e Oceano Indiano: 6 128 000 000 EUR.

Articolo 3

Gli obiettivi tematici dei programmi geografici sono i seguenti:

- a) almeno il 15 % per i diritti umani, la democrazia e la buona governance;
- b) almeno il 45 % per la crescita inclusiva e sostenibile a favore dello sviluppo umano.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli obiettivi specifici e i settori prioritari di cooperazione per sottoregione, basati sui settori di cooperazione elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono i seguenti.


I. VICINATO MERIDIONALE

- (1) **Sostenere lo sviluppo umano, la buona governance, lo Stato di diritto e la parità di genere**
 - a) Promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali; promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile, la democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance, la riforma del sistema giudiziario e la lotta contro la corruzione;
 - b) rafforzare le istituzioni pubbliche e i sistemi di governance; potenziare la trasparenza e la rendicontabilità; sostenere la coesione sociale; promuovere la partecipazione della società civile e lo spazio per i soggetti civici e non statali e i media indipendenti; sostenere la lotta contro la disinformazione;
 - c) potenziare l'accesso e la qualità dell'istruzione; promuovere alfabetizzazione e le competenze digitali; fornire maggiori mezzi d'azione ai giovani; rafforzare i sistemi sanitari;
 - d) sostenere una gestione trasparente ed efficace delle finanze pubbliche, la mobilitazione delle entrate nazionali e la governance economica.

- (2) **Rafforzare la resilienza, creare prosperità e trarre vantaggio dalla trasformazione digitale**
 - a) Sostenere l'imprenditoria e lo sviluppo del settore privato; migliorare l'accesso ai finanziamenti e la digitalizzazione delle imprese; promuovere un'occupazione dignitosa;
 - b) sostenere il commercio e gli investimenti, le catene del valore sostenibili, la connettività, l'integrazione economica e la diversificazione;
 - c) sostenere lo sviluppo di sistemi sanitari e di protezione sociale moderni ed equi e promuovere un'occupazione dignitosa; sostenere la resilienza della popolazione attraverso lo sviluppo di servizi pubblici accessibili;
 - d) sostenere la diffusione e l'operatività delle infrastrutture per garantire una connettività digitale accessibile, inclusiva, protetta e a prezzi abbordabili, nonché lo sviluppo di moderni sistemi di gestione e protezione dei dati; sostenere il miglioramento della governance digitale, lo sviluppo dei servizi elettronici e di quadri e piattaforme di interoperabilità.

- (3) **Sostenere la transizione verde, rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici e la transizione e la sicurezza energetiche e proteggere l'ambiente**
 - a) Potenziare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro effetti; contribuire a promuovere investimenti «a prova di clima» e politiche di finanza sostenibile per passare a una crescita verde;
 - b) sostenere la transizione verso modelli economici circolari, a basse emissioni ed efficienti sotto il profilo delle risorse e promuovere lo sviluppo di catene del valore e di produzione sostenibili; sviluppare e rafforzare l'economia verde e blu sostenibile; incoraggiare la transizione e la sicurezza energetiche;
 - c) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la lotta contro l'inquinamento, la conservazione e il ripristino della biodiversità e la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, nonché ecosistemi sostenibili e multifunzionali gestiti nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza.


- (4) **Cooperazione in materia di pace e sicurezza**
 - a) Sostenere e promuovere la pace, la prevenzione dei conflitti e gli sforzi di riconciliazione;
 - b) intensificare la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, finanziamento del terrorismo, lotta al riciclaggio, prevenzione, lotta contro la radicalizzazione e l'estremismo violento, lotta contro la criminalità organizzata e attività di contrasto e affrontare le questioni della cibersicurezza, della criminalità informatica e delle minacce ibride;



- c) sostenere la preparazione alle catastrofi e la gestione del rischio;
 - d) rafforzare la sicurezza marittima.
- (5) **Potenziare la cooperazione su tutti gli aspetti della migrazione, della mobilità e degli sfollamenti forzati**
- a) Potenziare la cooperazione su tutti gli aspetti della migrazione e degli sfollamenti forzati; rafforzare i partenariati locali e internazionali in materia di migrazione e di sfollamenti forzati lungo le principali rotte migratorie;
 - b) rafforzare tutti gli aspetti della governance della migrazione e dell'asilo; rafforzare la gestione delle frontiere; rafforzare la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e promuovere la cooperazione in materia di rimpatri, riammissioni e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili dei migranti; affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
 - c) sostenere un approccio globale alla migrazione regolare, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, e alla mobilità;
 - d) contribuire a garantire protezione internazionale e sostegno ai rifugiati, ai migranti, agli sfollati interni, alle comunità di accoglienza e ai paesi che ospitano un numero significativo di rifugiati o sfollati.
- (6) **Potenziare la cooperazione regionale, subregionale e interregionale**
- a) Sostenere l'Unione per il Mediterraneo;
 - b) intensificare la cooperazione con i soggetti e le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali;
 - c) intensificare la cooperazione tra l'Africa settentrionale e subsahariana in determinate zone.

II. VICINATO ORIENTALE

- (1) **Investire in economie resilienti, sostenibili e integrate e nella connettività sostenibile**
- a) Incrementare il commercio tra i paesi partner e con l'UE; promuovere un'ulteriore integrazione nelle catene del valore dell'UE; promuovere un'occupazione dignitosa; promuovere lo sviluppo della produzione sostenibile e delle catene del valore sostenibili;
 - b) migliorare il contesto imprenditoriale; rafforzare l'ecosistema delle start-up e ampliare/diversificare l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI;
 - c) rafforzare il trasporto stradale e marittimo sostenibile; promuovere una mobilità urbana intelligente e sostenibile;
 - d) favorire un'istruzione di qualità a tutti i livelli; rafforzare la capacità di ricerca e trasferimento di tecnologie; potenziare le competenze per migliorare l'occupabilità.
- (2) **Investire nella democrazia, nella buona governance, nella pace e nella sicurezza, nello Stato di diritto e nella giustizia**
- a) Sostenere la democrazia, la pace e la buona governance, i diritti umani, la libertà di espressione e di associazione, la libertà e l'indipendenza dei media; promuovere un sistema giudiziario indipendente, responsabile ed efficiente; intensificare la cooperazione per contrastare le minacce ibride e la disinformazione, garantire la sicurezza informatica e combattere i reati informatici;
 - b) sostenere la riforma della pubblica amministrazione e l'e-governance; promuovere i servizi pubblici online; lottare contro la corruzione;
 - c) sostenere uno sviluppo territoriale equilibrato e processi di riforma in materia di decentramento;
 - d) sostenere il consolidamento della pace, la prevenzione dei conflitti e delle controversie e la loro risoluzione attraverso sforzi e metodi pacifici, nonché l'istituzione e/o l'attuazione di sistemi di allarme rapido; potenziare la sicurezza regionale e la sicurezza e la protezione marittime; rafforzare la sicurezza combattendo la criminalità organizzata e promuovendo la gestione integrata delle frontiere.




- (3) **Investire nell'energia sostenibile, nella decarbonizzazione, nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi e nella resilienza ambientale**
- a) Investire nella connettività energetica e nel rafforzamento delle connessioni transfrontaliere e interregionali della rete, sostenendo nel contempo l'efficienza, la resilienza e la sicurezza energetiche e promuovendo un maggiore ricorso all'energia sostenibile;
 - b) migliorare la qualità dell'aria, promuovere la lotta contro l'inquinamento, inverdire le aree urbane e migliorare la gestione dei rifiuti, rafforzando al contempo la biodiversità, sostenendo la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e modernizzando l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari;
 - c) promuovere un'economia circolare, a basse emissioni ed efficiente sotto il profilo delle risorse; rafforzare le politiche climatiche; sviluppare e rafforzare l'economia blu; aumentare gli investimenti verdi;
 - d) investire nella resilienza sanitaria e migliorare i sistemi sanitari, nonché sostenere la preparazione alle catastrofi e la gestione del rischio, compresa l'attenuazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.
- (4) **Investire in una trasformazione digitale resiliente**
- a) Sostenere lo sviluppo di un'infrastruttura digitale e dei servizi elettronici attraverso il miglioramento della governance digitale nonché dei quadri e delle piattaforme di interoperabilità;
 - b) rafforzare le competenze digitali; stimolare l'innovazione digitale e le start-up digitali ad alte prestazioni;
 - c) promuovere il commercio elettronico transfrontaliero e i corridoi digitali tra i paesi partner e l'UE;
 - d) rafforzare la ciberresilienza.
- (5) **Investire in società resilienti, inclusive, eterogenee e in cui vige la parità di genere**
- a) Rafforzare la capacità e fornire maggiori mezzi d'azione alle organizzazioni della società civile a livello regionale e locale, comprese le organizzazioni giovanili;
 - b) tutelare i diritti umani; promuovere la parità di genere in tutti i settori politici;
 - c) rafforzare l'impegno dei cittadini, in particolare dei giovani, a favore della democrazia e delle riforme economiche; promuovere la consapevolezza ambientale e digitale.

III. AFRICA OCCIDENTALE

- (1) **Promuovere la stabilizzazione, la sicurezza, la transizione democratica, la buona governance e i diritti umani**
- a) Promuovere la stabilizzazione, la pace e la sicurezza sulla terraferma e in mare attraverso la transizione democratica, la buona governance, la lotta contro l'impunità e la riforma del settore della sicurezza; intensificare la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, prevenzione e lotta contro la radicalizzazione e l'estremismo violento; promuovere il dialogo, la prevenzione dei conflitti, la riconciliazione e il consolidamento dello Stato;
 - b) sostenere la governance democratica e lo Stato di diritto, la trasparenza e la lotta contro la corruzione; promuovere il controllo e la rendicontabilità nonché un sistema giudiziario indipendente, responsabile ed efficiente;
 - c) rafforzare le istituzioni statali e locali e la loro presenza effettiva in tutto il territorio e nella società civile;
 - d) promuovere i principi di uguaglianza e non discriminazione; promuovere il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
- (2) **Sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, promuovere posti di lavoro dignitosi e sfruttare la trasformazione digitale**
- a) Promuovere lo sviluppo del settore privato; migliorare il contesto imprenditoriale, il clima d'investimento e la digitalizzazione delle imprese, nonché la trasparenza e l'efficacia delle finanze pubbliche; governance digitale e sviluppo dei servizi elettronici;



- b) sostenere le infrastrutture e la connettività sostenibili, l'integrazione economica, il commercio e l'attuazione dell'accordo di partenariato economico; rafforzare le catene del valore locali e regionali;
 - c) sostenere lo sviluppo delle competenze, la creazione di posti di lavoro dignitosi, la ricerca e l'innovazione; promuovere lo sviluppo della produzione sostenibile e delle catene del valore sostenibili;
 - d) rafforzare l'economia verde e quella digitale.
- (3) **Potenziare la cooperazione su tutti gli aspetti della migrazione, della mobilità e degli sfollamenti forzati e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati**
- a) Rafforzare i partenariati locali e internazionali in materia di migrazione e sfollamenti forzati lungo le principali rotte migratorie;
 - b) rafforzare la governance e la gestione della migrazione e promuovere la cooperazione in materia di rimpatri, riammissioni e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili dei migranti;
 - c) sostenere un approccio globale alla migrazione regolare, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, e alla mobilità;
 - d) proteggere i migranti, i rifugiati e gli sfollati interni vulnerabili; rafforzare la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani; garantire la tutela e il rispetto dei diritti umani dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati; fornire protezione internazionale e sostegno ai rifugiati, ai migranti, agli sfollati interni, alle comunità di accoglienza e ai paesi che ospitano un numero significativo di rifugiati o sfollati.
- (4) **Proteggere l'ambiente e la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici**
- a) Promuovere l'accesso all'energia sostenibile e all'efficienza energetica; promuovere l'accesso a risorse idriche e servizi igienico-sanitari sicuri e resilienti ai cambiamenti climatici;
 - b) sostenere misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi e misure di preparazione alle catastrofi e di riduzione del rischio;
 - c) promuovere un approccio integrato per il paesaggio garantire un'agricoltura intelligente e resiliente/la sicurezza alimentare e nutrizionale, la gestione sostenibile delle risorse naturali, la pesca e l'acquacoltura sostenibili e l'adattamento ai cambiamenti climatici/la mitigazione dei loro effetti;
 - d) promuovere la tutela dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e l'economia circolare, nonché ecosistemi sostenibili e multifunzionali gestiti nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza.
- (5) **Promuovere lo sviluppo umano e la parità di genere**
- a) Sostenere un più ampio accesso a una nutrizione e a servizi sanitari resilienti e migliorarne la qualità;
 - b) sostenere un più ampio accesso all'istruzione a vari livelli e migliorarne la qualità; promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali;
 - c) promuovere l'inclusione sociale, la protezione sociale e i sistemi di sicurezza sociale;
 - d) sostenere misure volte a rafforzare la parità di genere e promuovere l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutti i settori strategici.
- (6) **Rafforzare i partenariati**
- a) Incoraggiare l'integrazione, la connettività e la cooperazione regionali;
 - b) promuovere il dialogo politico con le comunità economiche regionali;
 - c) promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione, i gemellaggi, gli scambi e i programmi di leadership.



IV. AFRICA OCCIDENTALE E CENTRALE


- (1) **Proteggere l'ambiente e la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici**
 - a) Promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, la tutela dell'ambiente e la preservazione della biodiversità nell'ambito di un approccio basato sul paesaggio terrestre e marino;
 - b) sostenere misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, di preparazione alle catastrofi e di gestione del rischio;
 - c) promuovere l'accesso alle energie rinnovabili e l'efficienza energetica e promuovere gli ecosistemi sostenibili e multifunzionali gestiti nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza; promuovere l'accesso a risorse idriche e servizi igienico-sanitari sicuri e resilienti ai cambiamenti climatici;
 - d) sostenere la sicurezza alimentare sostenibile.

- (2) **Promuovere la stabilizzazione, la sicurezza, la democrazia e le transizioni democratiche, la buona governance e i diritti umani**
 - a) Promuovere la pace e la sicurezza, la stabilità, la democrazia, le transizioni democratiche pacifiche, lo Stato di diritto, la riforma del settore della sicurezza, la riconciliazione e la prevenzione dei conflitti; intensificare la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, prevenzione e lotta contro la radicalizzazione e l'estremismo violento;
 - b) sostenere la governance democratica, la trasparenza e il controllo e la lotta contro la corruzione; promuovere un sistema giudiziario indipendente, responsabile ed efficiente;
 - c) promuovere il rispetto dei diritti umani e dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

- (3) **Sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, promuovere posti di lavoro dignitosi e sfruttare la trasformazione digitale**
 - a) Promuovere lo sviluppo del settore privato; migliorare il contesto imprenditoriale e la digitalizzazione delle imprese nonché il clima d'investimento; governance digitale e sviluppo dei servizi elettronici;
 - b) sostenere l'integrazione economica e il commercio, comprese le infrastrutture e la connettività sostenibili;
 - c) sostenere lo sviluppo delle competenze, la creazione di posti di lavoro dignitosi, la ricerca e l'innovazione;
 - d) rafforzare l'economia verde e quella digitale.

- (4) **Promuovere lo sviluppo umano e la parità di genere**
 - a) Sostenere un più ampio accesso a una nutrizione e a servizi sanitari e di protezione sociale resilienti e migliorarne la qualità;
 - b) sostenere un più ampio accesso all'istruzione a vari livelli e migliorarne la qualità; promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali;
 - c) promuovere l'inclusione sociale e combattere le disuguaglianze;
 - d) sostenere misure volte a rafforzare la parità di genere e promuovere l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutti i settori strategici.

- (5) **Potenziare la cooperazione su tutti gli aspetti della migrazione, della mobilità e degli sfollamenti forzati e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati**
 - a) Rafforzare i partenariati locali e internazionali su diversi aspetti della migrazione e degli sfollamenti forzati;
 - b) rafforzare la governance e la gestione della migrazione e promuovere la cooperazione in materia di rimpatri, riammissioni e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili dei migranti;
 - c) sostenere un approccio globale alla migrazione regolare, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, e alla mobilità;



- d) proteggere i migranti, i rifugiati e gli sfollati interni vulnerabili; rafforzare la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani; garantire la tutela e il rispetto dei diritti umani dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati; contribuire a garantire protezione internazionale e sostegno ai rifugiati, ai migranti, agli sfollati interni, alle comunità di accoglienza e ai paesi che ospitano un numero significativo di rifugiati o sfollati.

(6) Rafforzare i partenariati

- a) incoraggiare l'integrazione economica, la connettività e la cooperazione a livello regionale e l'attuazione dell'accordo di partenariato economico;
- b) promuovere il dialogo politico con le comunità economiche regionali;
- c) promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione, i gemellaggi, gli scambi e i programmi di leadership.

V. AFRICA AUSTRALE E OCEANO INDIANO

(1) Sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, promuovere posti di lavoro dignitosi e sfruttare la trasformazione digitale

- a) Promuovere lo sviluppo del settore privato; migliorare il contesto imprenditoriale, il clima d'investimento, la digitalizzazione delle imprese e la trasparenza delle finanze pubbliche; governance digitale e sviluppo dei servizi elettronici;
- b) sostenere infrastrutture e connettività sostenibili, l'integrazione economica e il commercio;
- c) sostenere lo sviluppo delle competenze e posti di lavoro dignitosi, la ricerca e l'innovazione;
- d) rafforzare l'economia verde e quella digitale.

(2) Promuovere la buona governance, la pace, la democrazia e i diritti umani


- a) Promuovere la pace e la sicurezza sulla terraferma e in mare, la stabilità, la democrazia e lo Stato di diritto; la riforma del settore della sicurezza, la prevenzione dei conflitti, la riconciliazione e la lotta contro i traffici illeciti internazionali;
- b) sostenere la governance democratica, la trasparenza e il controllo e la lotta contro la corruzione; migliorare le registrazioni all'anagrafe;
- c) promuovere il rispetto dei diritti umani e dei principi di uguaglianza e non discriminazione.
- d) sostenere la giustizia; rafforzare e responsabilizzare le autorità locali e la società civile.

(3) Proteggere l'ambiente e la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici

- a) Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei loro effetti, la preparazione alle catastrofi e la riduzione del rischio;
- b) promuovere l'accesso all'energia sostenibile e all'efficienza energetica; promuovere l'accesso a risorse idriche e servizi igienico-sanitari sicuri e resilienti ai cambiamenti climatici;
- c) sostenere la sicurezza alimentare, un'agricoltura intelligente e resiliente, una pesca e un'acquacoltura sostenibili;
- d) promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, la tutela dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e l'economia circolare; promuovere ecosistemi sostenibili e multifunzionali gestiti nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza.

(4) Promuovere lo sviluppo umano e la parità di genere

- a) Sostenere un migliore accesso a una nutrizione e a servizi sanitari resilienti e migliorarne la qualità;
- b) migliorare l'accesso all'istruzione ai vari livelli, nonché la qualità di quest'ultima; promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali;



- c) promuovere l'inclusione sociale e i sistemi di sicurezza sociale;
- d) sostenere misure volte a rafforzare la parità di genere e promuovere l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutti i settori strategici.

(5) **Rafforzare i partenariati**

- a) Incoraggiare l'integrazione e la cooperazione economica regionale e l'attuazione dell'accordo di partenariato economico; sostenere una più ampia cooperazione nell'Oceano Indiano;
- b) promuovere il dialogo politico con le comunità economiche regionali;
- c) promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione, i gemellaggi, gli scambi e i programmi di leadership.

VI. MEDIO ORIENTE

(1) **Sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile e sfruttare la trasformazione digitale**

- a) Sostenere l'imprenditorialità, l'occupazione dignitosa e l'occupabilità, migliorare il contesto imprenditoriale, la digitalizzazione delle imprese e il clima d'investimento;
- b) promuovere la diversificazione economica, lo sviluppo di catene del valore alimentari, le infrastrutture economiche e il commercio di prodotti non petroliferi; promuovere lo sviluppo della produzione sostenibile e delle catene del valore sostenibili;
- c) sostenere la resilienza delle comunità locali e la conservazione del patrimonio culturale;
- d) sostenere la diffusione e l'operatività delle infrastrutture per garantire una connettività digitale accessibile, inclusiva, protetta e a prezzi abbordabili; sostenere il miglioramento della governance digitale, lo sviluppo dei servizi elettronici e di quadri e piattaforme di interoperabilità.

(2) **Proteggere l'ambiente e la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici**

- a) Contribuire agli sforzi compiuti dai partner per onorare gli impegni internazionali in materia di cambiamenti climatici, lotta contro l'inquinamento, gestione degli ecosistemi e conservazione della biodiversità; aumentare la loro resilienza ai cambiamenti climatici e ad altri rischi connessi a eventi naturali;
- b) consolidare la capacità di integrare gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici nei processi di sviluppo, in particolare nei settori dell'economia, dell'energia sostenibile, dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura;
- c) rafforzare la cooperazione per il consolidamento di capacità scientifiche, tecniche, umane e istituzionali per la gestione del clima e dell'ambiente;
- d) sostenere misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro effetti.

(3) **Promuovere lo sviluppo umano, l'inclusione sociale e la salute**

- a) Migliorare la qualità e l'equità dei sistemi di istruzione; promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali;
- b) sostenere le riforme della protezione sociale e migliorare l'accesso ai servizi di base per i gruppi vulnerabili; promuovere il coordinamento in risposta alle crisi sanitarie;
- c) promuovere il rispetto del principio di non discriminazione; sostenere il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo;
- d) Sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari e promuovere un più ampio accesso a servizi sanitari di migliore qualità e più resilienti.

(4) **Promuovere i diritti umani, la buona governance, la cittadinanza inclusiva e società pacifiche e giuste e potenziare la cooperazione in materia di migrazione e mobilità**

- a) Sostenere la gestione macroeconomica, i sistemi di gestione delle finanze pubbliche e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche; promuovere l'inclusività nei processi decisionali e di governance; rafforzare la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; lottare contro la discriminazione e rafforzare la società civile;



- b) promuovere la parità di genere e il rispetto, la protezione e il pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne e delle ragazze e la loro emancipazione, compresi i diritti economici, sociali e del lavoro;
- c) potenziare la cooperazione su tutti gli aspetti della migrazione, degli sfollamenti forzati e della gestione delle frontiere e rafforzare la lotta contro il traffico di migranti; rafforzare tutti gli aspetti della governance della migrazione e dell'asilo, la cooperazione in materia di rimpatri, riammissioni e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
- d) sostenere un approccio globale alla migrazione regolare e alla mobilità; contribuire a fornire sostegno ai rifugiati, ai migranti, agli sfollati interni, alle comunità di accoglienza e ai paesi che ospitano popolazioni di rifugiati o sfollati.

(5) Sostenere la pace, la sicurezza e la prevenzione dei conflitti

- a) Sostenere gli sforzi di consolidamento della pace, il dialogo di mediazione e la riconciliazione; istituire sistemi di allarme rapido; sostenere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti;
- b) sostenere la riforma del settore della sicurezza e la lotta contro la criminalità organizzata;
- c) prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo e proteggere le persone da tali minacce;
- d) potenziare la sicurezza regionale e la sicurezza e la protezione marittime; attenuare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e i rischi associati.

(6) Rafforzare i partenariati

- a) Incoraggiare le relazioni di buon vicinato, la cooperazione e un dialogo inclusivo e costruttivo;
- b) promuovere la cooperazione triangolare con gli istituti finanziari e le agenzie di sviluppo bilaterali e regionali;
- c) instaurare un dialogo con i portatori di interessi nei paesi industrializzati e nei paesi in via di sviluppo più avanzati, anche attraverso la diplomazia pubblica.


VII. ASIA CENTRALE

(1) Promuovere la pace, la stabilità, la buona governance, i diritti umani e lo sviluppo umano e contrastare la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati

- a) Contribuire alla pace, alla prevenzione o alla risoluzione politica inclusiva dei conflitti e alla stabilità rafforzando la resilienza di Stati, società, comunità e singoli individui; sostenere il dialogo sociale;
- b) rafforzare e promuovere la democrazia e i processi democratici inclusivi; sostenere istituzioni efficaci e responsabili e lottare contro la corruzione, il traffico di droga e la criminalità organizzata; rafforzare lo Stato di diritto e l'indipendenza del sistema giudiziario;
- c) sostenere i diritti umani e le libertà fondamentali, il ruolo della società civile in tutti gli aspetti dei processi politici e di riforma e della vita pubblica, nonché il rafforzamento e la resilienza dei servizi pubblici nei settori della sanità e dell'istruzione; sostenere misure volte a rafforzare la parità di genere e promuovere l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutti i settori strategici;
- d) affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati; agevolare una migrazione e una mobilità ordinate, sicure, regolari e responsabili; potenziare la governance e la gestione della migrazione e rafforzare la protezione delle frontiere, così come la cooperazione in materia di rimpatri, riammissioni e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili e la migrazione regolare.

(2) Proteggere l'ambiente e la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici

- a) Promuovere una gestione integrata, sostenibile, partecipativa e sensibile ai conflitti delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico;
- b) sostenere misure di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro effetti;



- c) promuovere la conservazione, la gestione sostenibile e l'uso di ecosistemi e sistemi agroalimentari sani; arrestare la perdita di biodiversità; sostenere gli sforzi dei paesi partner nella preparazione alle catastrofi e nella riduzione del rischio, nonché promuovere l'accesso all'energia sostenibile e intensificare la cooperazione in materia;
 - d) sviluppare e rafforzare l'economia verde sostenibile e l'economia circolare.
- (3) **Sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile e un'occupazione dignitosa e sfruttare la trasformazione digitale**
- a) Sostenere la crescita di economie resilienti e sostenibili; sostenere la cooperazione normativa e la normazione; sostenere la diffusione e l'operatività delle infrastrutture per garantire una connettività digitale accessibile, inclusiva, protetta e a prezzi abbordabili;
 - b) sostenere il potenziamento della produttività e un'occupazione dignitosa attraverso la formalizzazione economica, nonché il sostegno all'applicazione delle norme internazionali del lavoro;
 - c) sostenere il potenziamento delle opportunità di istruzione e formazione tecnica e professionale; promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali;
 - d) agevolare il commercio transfrontaliero e intraregionale e il potenziamento dell'integrazione regionale, quale vettore di pace in tutta la regione.
- (4) **Rafforzare i partenariati**
- a) Incoraggiare l'integrazione e la cooperazione regionali a sostegno della prosperità e della sicurezza condivise;
 - b) sostenere la diplomazia economica, culturale e pubblica per dialogare con la popolazione, le organizzazioni della società civile, i comuni e le comunità locali, il settore privato, i media, il mondo accademico e i gruppi di riflessione;
 - c) promuovere e sostenere un approccio regionale unificato all'integrazione dell'Afghanistan nell'Asia centrale.

VIII. ASIA MERIDIONALE


- (1) **Promuovere la buona governance, lo sviluppo umano e la parità di genere e contrastare la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati**
- a) Rafforzare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, un sistema giudiziario indipendente, responsabile ed efficiente, la governance e il controllo e i diritti umani; fornire maggiori mezzi d'azione a una società civile dinamica e consentire le registrazioni all'anagrafe; sostenere misure volte a rafforzare la parità di genere e promuovere l'emancipazione delle donne e delle ragazze in tutti i settori strategici;
 - b) rafforzare le istituzioni pubbliche a livello nazionale e subnazionale, i servizi pubblici relativi alla salute, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale; sostenere il decentramento;
 - c) affrontare le minacce sanitarie; sviluppare vaccini, medicinali e trattamenti sicuri, efficienti e a prezzi abbordabili contro le malattie connesse alla povertà e trascurate; migliorare le risposte alle sfide sanitarie;
 - d) affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati; agevolare una migrazione e una mobilità ordinate, sicure, regolari e responsabili; potenziare la governance e la gestione della migrazione e rafforzare la protezione delle frontiere, la cooperazione in materia di rimpatri, riammissioni e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili e la migrazione regolare.
- (2) **Proteggere l'ambiente e contrastare i cambiamenti climatici**
- a) Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti; rafforzare la capacità di gestione ambientale;
 - b) sviluppare e rafforzare un'economia verde e blu sostenibile e la lotta contro l'inquinamento;




- c) promuovere l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e l'accesso a servizi energetici sostenibili; migliorare la governance degli oceani;
 - d) sostenere una migliore governance e lo sviluppo di capacità per la gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché promuovere ecosistemi sostenibili e multifunzionali nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza alle catastrofi connesse a eventi naturali.
- (3) **Sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile e un'occupazione dignitosa e sfruttare la trasformazione digitale**
- a) Sostenere l'imprenditorialità, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di competenze e l'applicazione delle norme internazionali del lavoro; rafforzare i sistemi di protezione sociale sostenibili;
 - b) migliorare il contesto imprenditoriale e il clima d'investimento; agevolare il commercio; migliorare le reti e i servizi di trasporto multimodali a livello regionale; sostenere infrastrutture e connettività sostenibili;
 - c) favorire l'accesso universale a un'energia sostenibile, affidabile e a prezzi abbordabili; promuovere un'economia circolare, a basse emissioni, resiliente ai cambiamenti climatici ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
 - d) sostenere la cooperazione normativa e la normazione; sostenere la diffusione e l'operatività delle infrastrutture per garantire una connettività digitale accessibile, inclusiva, protetta e a prezzi abbordabili.
- (4) **Promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità e prevenire i conflitti**
- a) Sostenere la prevenzione dei conflitti, l'allarme rapido, il consolidamento della pace, la gestione delle crisi, la stabilizzazione, la riconciliazione e la ricostruzione postbellica nonché il potenziamento della sicurezza marittima;
 - b) lottare contro la discriminazione e le disuguaglianze; promuovere la partecipazione sistematica delle donne e dei giovani;
 - c) prevenire tutte le forme di violenza sessuale e di genere;
 - d) prevenire e contrastare la radicalizzazione, l'estremismo violento e il terrorismo.
- (5) **Rafforzare i partenariati**
- a) Rafforzare la titolarità nazionale, il partenariato e il dialogo costruttivo, anche con la società civile;
 - b) promuovere il multilateralismo, l'integrazione regionale e una connettività potenziata;
 - c) instaurare un dialogo con i portatori di interessi nei paesi in via di sviluppo più avanzati, anche attraverso la diplomazia pubblica.

IX. ASIA SETTENTRIONALE E SUDORIENTALE

- (1) **Promuovere la buona governance, lo sviluppo umano e la parità di genere**
- a) Rafforzare e promuovere la democrazia e i processi democratici inclusivi, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, l'indipendenza del sistema giudiziario, la governance e il controllo e la lotta contro la corruzione;
 - b) sostenere, rafforzare e fornire maggiori mezzi d'azione a una società civile dinamica; promuovere uno spazio aperto che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini alla vita politica;
 - c) lottare contro le disuguaglianze e la discriminazione; promuovere lo sviluppo umano e il pieno godimento dei diritti umani da parte di donne e ragazze, giovani, bambini e persone con disabilità;
 - d) sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari e promuovere un più ampio accesso a servizi sanitari di migliore qualità e più resilienti; affrontare le minacce sanitarie; sviluppare vaccini, medicinali e trattamenti sicuri, efficienti e a prezzi abbordabili contro le malattie connesse alla povertà e trascurate; migliorare le risposte alle sfide sanitarie.



- (2) **Sostenere la pace, la stabilità, la sicurezza e la prevenzione dei conflitti**
- Sostenere la prevenzione dei conflitti, l'allarme rapido e il consolidamento della pace attraverso la mediazione e il dialogo, la gestione delle crisi e la stabilizzazione, la riconciliazione, la ricostruzione postbellica e potenziare la sicurezza marittima;
 - sostenere le iniziative locali, nazionali, regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace; promuovere la cooperazione transfrontaliera in materia di risorse naturali condivise.
- (3) **Proteggere l'ambiente e contrastare i cambiamenti climatici**
- Rafforzare la capacità scientifica, umana e istituzionale per la gestione del clima e dell'ambiente; rafforzare la governance in materia di clima e ambiente a livello regionale, nazionale e locale;
 - sostenere misure di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti nonché di riduzione del rischio di catastrofi;
 - promuovere l'accesso all'energia sostenibile e la graduale eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili che danneggiano l'ambiente; sviluppare e rafforzare un'economia verde e blu sostenibile, la lotta contro l'inquinamento, l'economia circolare e l'urbanizzazione sostenibile; migliorare la governance degli oceani;
 - promuovere l'imboschimento e l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale; sostenere la governance degli oceani.
- (4) **Sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile e sfruttare la trasformazione digitale**
- Migliorare il contesto imprenditoriale e il clima d'investimento; sostenere la digitalizzazione delle imprese e creare un contesto normativo favorevole allo sviluppo economico;
 - sostenere l'integrazione regionale, il commercio, gli investimenti e la connettività; sostenere la diffusione e l'operatività delle infrastrutture per garantire una connettività digitale accessibile, inclusiva, protetta e a prezzi abbordabili; sostenere il miglioramento della governance digitale, lo sviluppo di servizi elettronici e di quadri e piattaforme di interoperabilità;
 - sostenere l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca sostenibili e la sicurezza alimentare; promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, la resilienza ambientale e sociale e la salute degli ecosistemi;
 - sostenere la diversificazione economica sostenibile, il valore aggiunto locale nelle catene di approvvigionamento, il commercio sostenibile e lo sviluppo del settore privato; promuovere lo sviluppo della produzione sostenibile e delle catene del valore sostenibili.
- (5) **Affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e agevolare una migrazione e una mobilità ordinate, sicure e regolari**
- Promuovere le condizioni per agevolare la migrazione regolare e una buona gestione della mobilità e dei contatti interpersonali;
 - garantire la tutela e il rispetto dei diritti umani dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati; sostenere soluzioni orientate allo sviluppo per tali persone, nonché rimpatri, riammissioni e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili;
 - ridurre le vulnerabilità nel contesto della migrazione, comprese quelle causate dalla tratta e dal traffico di esseri umani.
- (6) **Rafforzare i partenariati**
- Approfondire il dialogo politico, economico, sociale e culturale tra l'Unione e i paesi partner; sostenere l'attuazione degli impegni bilaterali e internazionali;
 - costituire partenariati con il settore privato per creare posti di lavoro e migliorare i mezzi di sussistenza;
 - instaurare un dialogo con i portatori di interessi nei paesi industrializzati e nei paesi in via di sviluppo più avanzati, anche attraverso la diplomazia pubblica.



X. PACIFICO

- (1) **Proteggere l'ambiente e la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici**
- a) Sviluppare e rafforzare un'economia verde e blu sostenibile, l'economia circolare e la lotta contro l'inquinamento; promuovere l'accesso all'energia sostenibile;
 - b) sostenere gli sforzi compiuti dai partner per onorare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, preparazione alle catastrofi e riduzione del rischio, conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, nonché governance degli oceani;
 - c) promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale; potenziare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti; promuovere la resilienza ambientale e sociale ed ecosistemi sani;
 - d) sostenere la diversificazione economica sostenibile, la competitività, il valore aggiunto locale nelle catene di approvvigionamento, il commercio sostenibile e lo sviluppo del settore privato.
- (2) **Sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile e un'occupazione dignitosa**
- a) Sostenere l'imprenditorialità sostenibile, l'occupazione dignitosa e l'occupabilità; migliorare il contesto imprenditoriale e il clima d'investimento; creare opportunità; sostenere l'economia digitale e la connettività digitale;
 - b) migliorare il contesto imprenditoriale e il clima d'investimento; creare un contesto normativo favorevole allo sviluppo economico; sostenere l'espansione delle imprese e la creazione di posti di lavoro;
 - c) promuovere e diversificare le catene del valore agricole e alimentari sostenibili e inclusive; promuovere la sicurezza alimentare e la diversificazione economica, la creazione di valore aggiunto, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio equo; sostenere innovazioni sostenibili e a basse emissioni resilienti ai cambiamenti climatici; sostenere infrastrutture sostenibili;
 - d) sostenere e promuovere la gestione sostenibile della pesca e l'acquacoltura sostenibile.
- (3) **Promuovere la buona governance, la pace e la sicurezza, lo Stato di diritto e i diritti umani, compresa la parità di genere**
- a) Rafforzare e promuovere la pace, il rispetto dei diritti umani, la democrazia e i processi democratici inclusivi, lo Stato di diritto, l'indipendenza del sistema giudiziario, la prevenzione dei conflitti, il consolidamento della pace e la riconciliazione, la governance e il controllo, la sana gestione delle finanze pubbliche e la lotta alla corruzione;
 - b) lottare contro la discriminazione; promuovere i principi di uguaglianza e non discriminazione;
 - c) rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, alimentari, demografici e sociali nonché alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e alle crisi sanitarie, comprese le pandemie;
 - d) sostenere, rafforzare e fornire maggiori mezzi d'azione a una società civile dinamica; promuovere uno spazio aperto che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini alla vita politica e al controllo delle decisioni; sostenere e promuovere la partecipazione di tutti ai processi politici e alla vita pubblica.
- (4) **Promuovere lo sviluppo umano**
- a) Intensificare gli sforzi per adottare politiche e generare investimenti adeguati per promuovere, proteggere e rispettare i diritti delle donne e delle ragazze, dei giovani e dei bambini;
 - b) sostenere l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura sostenibili per aumentare la sicurezza alimentare; creare opportunità economiche e posti di lavoro dignitosi;
 - c) sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche;
 - d) sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari e promuovere un più ampio accesso a servizi sanitari di migliore qualità e più resilienti.



(5) Rafforzare i partenariati

- a) Approfondire il dialogo politico, economico, sociale e culturale; sostenere l'attuazione degli impegni bilaterali e internazionali; sostenere una più ampia cooperazione nel Pacifico;
- b) instaurare un dialogo con i portatori di interessi nei paesi industrializzati e nei paesi in via di sviluppo più avanzati, anche attraverso la diplomazia pubblica.

XI. AMERICHE

(1) Proteggere l'ambiente e la biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici


- a) Sostenere gli sforzi dei partner in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro effetti, nonché di riduzione del rischio di catastrofi;
- b) promuovere la conservazione, la gestione sostenibile e il ripristino degli ecosistemi e della biodiversità; proteggere la fauna selvatica e arrestare la perdita di biodiversità;
- c) promuovere la gestione sostenibile in materia di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura; combattere il degrado delle foreste e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale, nonché rafforzare la governance degli oceani;
- d) promuovere l'efficienza delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili nella transizione verso un'economia circolare, l'energia verde e l'azzeramento dell'inquinamento, con particolare attenzione all'efficienza energetica; sostenere la modernizzazione dei sistemi di approvvigionamento idrico e dei sistemi igienico-sanitari.

(2) Trasformazione digitale e innovazione

- a) Sostenere la normazione e la cooperazione politica in materia di cibersicurezza, protezione dei dati, intelligenza artificiale e altre questioni normative connesse alla trasformazione digitale; promuovere l'istruzione, l'alfabetizzazione e le competenze digitali inclusive; rafforzare le competenze digitali;
- b) sviluppare e promuovere una connettività digitale accessibile, inclusiva, affidabile, a prezzi abbordabili e protetta; potenziare lo scambio di conoscenze e di dati; rafforzare la cooperazione scientifica biregionale;
- c) promuovere l'economia digitale, compresa l'imprenditorialità digitale; promuovere la cooperazione nei settori della scienza, del trasferimento di tecnologie e della ricerca, della digitalizzazione e dell'innovazione; sostenere lo sviluppo e l'ampio utilizzo di prodotti digitalizzati, dell'amministrazione digitale e dei servizi elettronici;
- d) sostenere le piattaforme di collaborazione per promuovere gli investimenti e gli scambi digitali dell'UE.

(3) Sostenere una ripresa economica sostenibile e inclusiva


- a) Promuovere catene del valore sostenibili e inclusive, la sicurezza alimentare e la diversificazione economica, nonché la specializzazione intelligente, il valore aggiunto, l'integrazione e la connettività regionali, la competitività, il commercio e l'innovazione giusti ed equi;
- b) sostenere l'agenda di integrazione regionale e le politiche commerciali per lo sviluppo sostenibile e l'attuazione degli accordi commerciali; promuovere e rafforzare il multilateralismo e la conformità con le norme e gli standard internazionali;
- c) migliorare il contesto imprenditoriale e il clima d'investimento instaurando un contesto normativo favorevole allo sviluppo economico;
- d) rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, l'emancipazione economica delle donne, dei giovani e dei gruppi vulnerabili, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta responsabile delle imprese; rispettare e promuovere le norme e i principi in materia di diritti umani lungo l'intera catena del valore; sostenere la condivisione del valore aggiunto e condizioni commerciali eque.



- (4) **Sostenere la buona governance, la pace e la sicurezza e contrastare la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati**
- a) Rafforzare e promuovere la pace, la prevenzione dei conflitti, la democrazia, lo Stato di diritto, l'indipendenza del sistema giudiziario, la lotta alla corruzione, la governance e il controllo, comprese istituzioni trasparenti, responsabili, efficienti e inclusive a tutti i livelli;
 - b) contrastare la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati; ridurre le vulnerabilità nel contesto della migrazione, comprese le misure per proteggere le vittime di sfruttamento e abuso; intensificare la cooperazione in materia di gestione integrata delle frontiere;
 - c) sostenere soluzioni orientate allo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati, gli sfollati interni e le comunità di accoglienza;
 - d) lottare contro ogni forma di violenza, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti, contrabbando e riciclaggio di denaro.
- (5) **Favorire la coesione sociale, combattere le disuguaglianze e promuovere lo sviluppo umano**
- a) Sostenere l'adozione e l'attuazione efficace di politiche pubbliche volte a ridurre le disuguaglianze e favorire un approccio integrato alla governance e alle politiche sociali;
 - b) migliorare l'accesso universale ai beni di prima necessità e ai servizi di base; sostenere il rafforzamento dei sistemi di istruzione;
 - c) promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei gruppi vulnerabili e promuovere la parità di genere; rafforzare la capacità di elaborare politiche che tengano conto della dimensione di genere;
 - d) approfondire il dialogo con i paesi partner, le organizzazioni regionali e internazionali, il settore privato e le organizzazioni della società civile sulla coesione sociale e la lotta contro le disuguaglianze;
 - e) sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari e promuovere un più ampio accesso a servizi sanitari di migliore qualità e più resilienti.
- (6) **Rafforzare i partenariati**
- a) instaurare un dialogo con i portatori di interessi nei paesi industrializzati e nei paesi in via di sviluppo più avanzati, anche attraverso la diplomazia pubblica.
 - b) potenziare la cooperazione regionale, subregionale e interregionale.


XII. CARAIBI

- (1) **Rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi, compresa la transizione verde**
- a) Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei loro effetti, la preparazione alle catastrofi e la riduzione del rischio afferente;
 - b) promuovere la protezione e la gestione dell'ambiente nonché gli ecosistemi sostenibili e multifunzionali gestiti nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza;
 - c) rafforzare i sistemi alimentari sostenibili;
 - d) sostenere la transizione verso l'energia verde, l'economia circolare, la lotta contro l'inquinamento e lo sviluppo della resilienza.
- (2) **Promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione**
- a) Sostenere la diversificazione economica e la specializzazione intelligente; sostenere l'economia digitale e la connettività digitale;
 - b) concentrarsi su nuovi motori di crescita, tra cui l'economia verde/blu/circolare, il turismo sostenibile e la trasformazione digitale; promuovere lo sviluppo della produzione sostenibile e delle catene del valore sostenibili;
 - c) sostenere l'accesso ai finanziamenti, l'inclusione sociale, lo sviluppo del settore privato, il commercio tra imprese, l'istruzione professionale e lo sviluppo delle competenze.



- (3) **Sostenere l'integrazione regionale, il commercio e la cooperazione transnazionale**
- a) Incoraggiare l'integrazione economica e l'attuazione dell'accordo di partenariato economico;
 - b) sostenere lo sviluppo istituzionale e gli scambi culturali, anche con i paesi e i territori del più ampio bacino caraibico.
- (4) **Rafforzare la governance, la pace, la sicurezza e lo sviluppo umano**
- a) Rafforzare la governance, la pace, la democrazia, la società civile, la lotta contro le disuguaglianze e la sicurezza dei cittadini;
 - b) lottare contro i traffici illeciti, la finanza illegale e la criminalità organizzata; rafforzare la gestione delle frontiere, la prevenzione della criminalità e il ricorso a misure alternative;
 - c) sostenere le misure di coesione sociale e i quadri di protezione, compreso un maggiore accesso a servizi sanitari di migliore qualità e più resilienti;
 - d) promuovere le norme internazionali in materia di governance e finanze pubbliche.
- (5) **Sostenere i diritti umani e la parità di genere**
- a) Promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali;
 - b) promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne.

21CE2534



REGOLAMENTO (UE) 2021/1531 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2021

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina, *Bacillus pumilus* QST 2808, etirimol, penthiopyrad, picloram e *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze aclonifen, acrinatrina e etirimol sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze penthiopyrad e picloram gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il *Bacillus pumilus* QST 2808 e lo *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tali sostanze non sono state iscritte nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sui semi di finocchio e sul carvi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva aclonifen è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda l'acrinatrina, è stata presentata una domanda simile per le lattughe. Per quanto riguarda il penthiopyrad, è stata presentata una domanda simile per sedani e finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze. Per quanto riguarda il picloram, è stata presentata una domanda simile per i cavoli a infiorescenza.
- (4) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽²⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (6) Per quanto riguarda tutte le domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.


⁽²⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu>.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aclonifen in fennel seed and caraway fruit», *EFSA Journal* 2020;18(7):6219.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acrinathrin in lettuce», *EFSA Journal* 2020;18(7):6218.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for penthiopyrad in Florence fennels and celeries», *EFSA Journal* 2020;18(9):6259.

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for picloram in flowering brassica», *EFSA Journal* 2020;18(10):6272.



- (7) Per quanto riguarda l'etirimol, diversi LMR sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/1566 della Commissione ⁽³⁾. Tale regolamento ha ridotto l'LMR per l'etirimol a 0,05 mg/kg nei cetrioli a causa di un errore di segnalazione. L'etirimol è il metabolita principale del bupirimato, attualmente utilizzato in prodotti fitosanitari in diversi Stati membri. Di conseguenza, la riduzione dell'LMR per l'etirimol potrebbe determinare possibili superamenti degli LMR a seguito di un utilizzo legittimo del bupirimato. Per evitare che ciò accada, il 25 agosto 2020 lo Stato membro relatore ha presentato una relazione di valutazione modificata all'Autorità, la quale il 30 settembre 2020 ha pubblicato una rettifica del relativo parere motivato ⁽⁴⁾ in cui raccomandava di fissare l'LMR per l'etirimol nei cetrioli a 0,2 mg/kg. Ai fini della certezza del diritto è opportuno che l'LMR per l'etirimol nei cetrioli, previsto dal presente regolamento, si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2020/1566.
- (8) Per le sostanze *Bacillus pumilus* QST 2808 e *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134, l'Autorità ha presentato pareri motivati ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In detti pareri l'Autorità ha raccomandato l'inserimento delle due sostanze nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 maggio 2021 per quanto riguarda l'LMR per l'etirimol nei cetrioli.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento della Commissione (UE) 2020/1566, del 27 ottobre 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bupirimato, carfentrazzone etile, etirimol e pyriofenone in o su determinati prodotti (GU L 358 del 28.10.2020, pag. 30).

⁽⁴⁾ «Reasoned opinion on the Review of the existing maximum residue levels for bupirimate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2019;17(7):5757.

⁽⁵⁾ «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for *Bacillus pumilus* QST 2808 according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2020;18(5):6115.

⁽⁶⁾ «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for *Pseudomonas* sp. strain DSMZ 13134 according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* 2020;18(8):6234.




ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


1) nell'allegato II le colonne relative alle sostanze aclonifen, acrinatrina, e etirimol sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Aclonifen	Acrinatrina (F)	Etirimol (A) (F) (R)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)		
0110000	Agrumi		0,02 (*)	0,01 (*)
0110010	Pompelmi			
0110020	Arance dolci			
0110030	Limoni			
0110040	Limette/lime			
0110050	Mandarini			
0110990	Altri (2)			
0120000	Frutta a guscio		0,02 (*)	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci			
0120020	Noci del Brasile			
0120030	Noci di anacardi			
0120040	Castagne e marroni			
0120050	Noci di cocco			
0120060	Nocciole			
0120070	Noci del Queensland			
0120080	Noci di pecàn			
0120090	Pinoli			
0120100	Pistacchi			
0120110	Noci comuni			
0120990	Altri (2)			
0130000	Pomacee		0,02 (*)	
0130010	Mele			0,06
0130020	Pere			0,06
0130030	Cotogne			0,01 (*)



0130040	Nespole			0,01 (*)
0130050	Nespole del Giappone			0,01 (*)
0130990	Altri (2)			0,01 (*)
0140000	Drupacee		0,02 (*)	
0140010	Albicocche			0,04
0140020	Ciliege (dolci)			0,01 (*)
0140030	Pesche			0,04
0140040	Prugne			0,01 (*)
0140990	Altri (2)			0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta			
0151000	a) Uve			0,4 (+)
0151010	Uve da tavola		0,05 (*)	
0151020	Uve da vino		0,1	
0152000	b) Fragole		0,02 (*)	0,3
0153000	c) Frutti di piante arbustive		0,02 (*)	
0153010	More di rovo			0,07
0153020	More selvatiche			0,07
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			0,15
0153990	Altri (2)			0,07
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche		0,02 (*)	2
0154010	Mirtilli			
0154020	Mirtilli giganti americani			
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)			
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)			
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			
0154060	More di gelso (nero e bianco)			
0154070	Azzeruoli			
0154080	Bacche di sambuco			
0154990	Altri (2)			
0160000	Frutta varia con		0,02 (*)	0,01 (*)
0161000	a) Frutta con buccia commestibile			
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			



0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri (2)			
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			
0162020	Litci			
0162030	Frutti della passione/maracuja			
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			
0162050	Melastelle/cainette			
0162060	Cachi di Virginia			
0162990	Altri (2)			
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile			
0163010	Avocado			
0163020	Banane			
0163030	Manghi			
0163040	Papaie			
0163050	Melograni			
0163060	Cerimolia/cherimolia			
0163070	Guaiave/guave			
0163080	Ananas			
0163090	Frutti dell'albero del pane			
0163100	Durian			
0163110	Anona/graviola/guanabana			
0163990	Altri (2)			
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero		0,02 (*)	0,01 (*)
0211000	a) Patate	0,02 (*)		
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,01 (*)		
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			
0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri (2)			
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero			
0213010	Bietole	0,01 (*)		
0213020	Carote	0,08		




0213030	Sedano rapa	0,3		
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,07		
0213050	Topinambur	0,1		
0213060	Pastinaca	0,1		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	0,01 (*)		
0213080	Ravanelli	0,01 (*)		
0213090	Salsefrica	0,01 (*)		
0213100	Rutabaga	0,01 (*)		
0213110	Rape	0,01 (*)		
0213990	Altri (2)	0,01 (*)		
0220000	Ortaggi a bulbo		0,02 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio	0,02 (*)		
0220020	Cipolle	0,02 (*)		
0220030	Scalogni	0,02 (*)		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,01 (*)		
0220990	Altri (2)	0,01 (*)		
0230000	Ortaggi a frutto		0,02 (*)	
0231000	a) Solanacee e malvacee			
0231010	Pomodori	0,01 (*)		0,01 (*)
0231020	Peperoni	0,02 (*)		0,09
0231030	Melanzane	0,01 (*)		0,1 (+)
0231040	Gombi	0,01 (*)		0,01 (*)
0231990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,01 (*)		
0232010	Cetrioli			0,2
0232020	Cetriolini			0,05
0232030	Zucchine			0,05
0232990	Altri (2)			0,05
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 (*)		0,15
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri (2)			
0234000	d) Mais dolce	0,02 (*)		0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)		0,01 (*)



0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza			
0241010	Cavoli broccoli			
0241020	Cavolfiori			
0241990	Altri (2)			
0242000	b) Cavoli a testa			
0242010	Cavoletti di Bruxelles			
0242020	Cavoli cappucci			
0242990	Altri (2)			
0243000	c) Cavoli a foglia			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai			
0243020	Cavoli ricci			
0243990	Altri (2)			
0244000	d) Cavoli rapa			
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 (*)		0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		0,06 (+)	
0251020	Lattughe		0,1	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		0,06 (+)	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		0,06 (+)	
0251050	Barbarea		0,02 (*)	
0251060	Rucola		0,06 (+)	
0251070	Senape juncea		0,06 (+)	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		0,02 (*)	
0251990	Altri (2)		0,02 (*)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci			
0252020	Portulaca/porcellana			
0252030	Bietole da foglia e da costa			
0252990	Altri (2)			
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,8	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio			




0256020	Erba cipollina			
0256030	Foglie di sedano			
0256040	Prezzemolo			
0256050	Salvia			
0256060	Rosmarino			
0256070	Timo			
0256080	Basilico e fiori commestibili			
0256090	Foglie di alloro/lauro			
0256100	Dragoncello			
0256990	Altri (2)			
0260000	Legumi		0,02 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	0,08		
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,02 (*)		
0260030	Piselli (con baccello)	0,08		
0260040	Piselli (senza baccello)	0,01 (*)		
0260050	Lenticchie	0,02		
0260990	Altri (2)	0,01 (*)		
0270000	Ortaggi a stelo		0,02 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi	0,01 (*)		
0270020	Cardi	0,01 (*)		
0270030	Sedani	0,01 (*)		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)		
0270050	Carciofi	0,02 (*)		
0270060	Porri	0,01 (*)		
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)		
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)		
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)		
0270990	Altri (2)	0,01 (*)		
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati			
0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI		0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli	0,08		
0300020	Lenticchie	0,08		
0300030	Piselli	0,08		



0300040	Lupini/semi di lupini	0,01 (*)		
0300990	Altri (2)	0,01 (*)		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		0,02 (*)	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi			
0401010	Semi di lino	0,01 (*)		
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)		
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)		
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)		
0401050	Semi di girasole	0,02 (*)		
0401060	Semi di colza	0,01 (*)		
0401070	Semi di soia	0,01 (*)		
0401080	Semi di senape	0,01 (*)		
0401090	Semi di cotone	0,01 (*)		
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)		
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)		
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)		
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)		
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)		
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)		
0401990	Altri (2)	0,01 (*)		
0402000	Frutti oleaginosi	0,01 (*)		
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri (2)			
0500000	CEREALI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo			
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali			
0500030	Mais/granturco			
0500040	Miglio			
0500050	Avena			
0500060	Riso			
0500070	Segale			
0500080	Sorgo			
0500090	Frumento			
0500990	Altri (2)			



0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE		0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	Tè	0,05 (*)		
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)		
0630000	Infusioni di erbe da			
0631000	a) Fiori	0,08		
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri (2)			
0632000	b) Foglie ed erbe	0,08		
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri (2)			
0633000	c) Radici	0,05 (*)		
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri (2)			
0639000	d) Altre parti della pianta	0,05 (*)		
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)		
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)		
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi		0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde	0,01 (*)		
0810020	Grano nero/cumino nero	0,01 (*)		
0810030	Sedano	0,01 (*)		
0810040	Coriandolo	0,01 (*)		
0810050	Cumino	0,01 (*)		
0810060	Aneto	0,01 (*)		
0810070	Finocchio	0,03		
0810080	Fieno greco	0,01 (*)		
0810090	Noce moscata	0,01 (*)		
0810990	Altri (2)	0,01 (*)		



0820000	Frutti		0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	0,01 (*)		
0820020	Pepe di Sichuan	0,01 (*)		
0820030	Carvi	0,03		
0820040	Cardamomo	0,01 (*)		
0820050	Bacche di ginepro	0,01 (*)		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	0,01 (*)		
0820070	Vaniglia	0,01 (*)		
0820080	Tamarindo	0,01 (*)		
0820990	Altri (2)	0,01 (*)		
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella			
0830990	Altri (2)			
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)			
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)			
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri (2)			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri (2)			
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri (2)			
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero			
0900020	Canne da zucchero			
0900030	Radici di cicoria			
0900990	Altri (2)			
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI			
1010000	Prodotti ottenuti da	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1011000	a) Suini			(+)
1011010	Muscolo			



1011020	Grasso			
1011030	Fegato			
1011040	Rene			
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1011990	Altri (2)			
1012000	b) Bovini			(+)
1012010	Muscolo			
1012020	Grasso			
1012030	Fegato			
1012040	Rene			
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1012990	Altri (2)			
1013000	c) Ovini			(+)
1013010	Muscolo			
1013020	Grasso			
1013030	Fegato			
1013040	Rene			
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1013990	Altri (2)			
1014000	d) Caprini			(+)
1014010	Muscolo			
1014020	Grasso			
1014030	Fegato			
1014040	Rene			
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1014990	Altri (2)			
1015000	e) Equidi			(+)
1015010	Muscolo			
1015020	Grasso			
1015030	Fegato			
1015040	Rene			
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1015990	Altri (2)			
1016000	f) Pollame			(+)
1016010	Muscolo			



1016020	Grasso			
1016030	Fegato			
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri (2)			
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento			
1017010	Muscolo			
1017020	Grasso			
1017030	Fegato			
1017040	Rene			
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1017990	Altri (2)			
1020000	Latte	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*) (+)
1020010	Bovini			
1020020	Ovini			
1020030	Caprini			
1020040	Equini			
1020990	Altri (2)			
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*) (+)
1030010	Galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri (2)			
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)			
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)			
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)			



(*) Limite di determinazione analitica

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Acinatrina (F)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0251040 Crescione e altri germogli e gemme

0251060 Rucola

0251070 Senape juncea

Etirimol (A) (F) (R)

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che lo standard di riferimento per etirimol-desetil non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 28 ottobre 2021 oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale data, della sua non disponibilità.

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice:

Etirimol - codice 1000000: Etirimol-desetil

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 28 ottobre 2022 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000 a) Uve

0231030 Melanzane

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 28 ottobre 2022 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011000 a) Suini

1012000 b) Bovini

1013000 c) Ovini

1014000 d) Caprini

1015000 e) Equidi

1016000 f) Pollame

1020000 Latte

1030000 Uova di volatili




2) nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze penthiopyrad e picloram sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Penthiopyrad	Picloram
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,01 (*)
0110000	Agrumi	0,01 (*)	
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	Frutta a guscio	0,05	
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	Pomacee	0,5	
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri (2)		
0140000	Drupacee		
0140010	Albicocche	4	




0140020	Ciliege (dolci)	4	
0140030	Pesche	4	
0140040	Prugne	1,5	
0140990	Altri (2)	0,01 (*)	
0150000	Bacche e piccola frutta		
0151000	a) Uve	0,01 (*)	
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) Fragole	3	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)	
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche		
0154010	Mirtilli	0,01 (*)	
0154020	Mirtilli giganti americani	0,01 (*)	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,01 (*)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,01 (*)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,01 (*)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 (*)	
0154070	Azzerruoli	0,4	
0154080	Bacche di sambuco	0,01 (*)	
0154990	Altri (2)	0,01 (*)	
0160000	Frutta varia con		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile		
0161010	Datteri	0,01 (*)	
0161020	Fichi	0,01 (*)	
0161030	Olive da tavola	0,01 (*)	
0161040	Kumquat	0,01 (*)	
0161050	Carambole	0,01 (*)	
0161060	Cachi	0,4	
0161070	Jambul/jambolan	0,01 (*)	
0161990	Altri (2)	0,01 (*)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 (*)	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		




0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	0,01 (*)	
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero		0,01 (*)
0211000	a) Patate	0,05	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,04	
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero		
0213010	Bietole	0,6	
0213020	Carote	0,6	
0213030	Sedano rapa	0,6	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,6	
0213050	Topinambur	0,6	
0213060	Pastinaca	0,6	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	0,6	
0213080	Ravanelli	3	
0213090	Salsefrica	0,6	
0213100	Rutabaga	0,6	




0213110	Rape	0,6	
0213990	Altri (2)	0,6	
0220000	Ortaggi a bulbo		0,01 (*)
0220010	Aglione	0,8	
0220020	Cipolle	0,8	
0220030	Scalogni	0,8	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	4	
0220990	Altri (2)	0,8	
0230000	Ortaggi a frutto		0,01 (*)
0231000	a) Solanacee e malvacee	2	
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri (2)		
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,7	
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,6	
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	d) Mais dolce	0,02	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	4	0,08
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		
0242000	b) Cavoli a testa		0,01 (*)
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,01 (*)	
0242020	Cavoli cappucci	4	
0242990	Altri (2)	0,01 (*)	



0243000	c) Cavoli a foglia	0,01 (*)	0,01 (*)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	d) Cavoli rapa	0,01 (*)	0,01 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		0,01 (*)
0251000	a) Lattughe e insalate		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	15	
0251020	Lattughe	15	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,01 (*)	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	15	
0251050	Barbarea	15	
0251060	Rucola	15	
0251070	Senape juncea	15	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	50	
0251990	Altri (2)	15	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	30	
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)	
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)	
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)	
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili		
0256010	Cerfoglio	20	
0256020	Erba cipollina	0,01 (*)	
0256030	Foglie di sedano	0,01 (*)	
0256040	Prezzemolo	20	
0256050	Salvia	0,01 (*)	
0256060	Rosmarino	0,01 (*)	
0256070	Timo	0,01 (*)	
0256080	Basilico e fiori commestibili	0,01 (*)	
0256090	Foglie di alloro/lauro	0,01 (*)	
0256100	Dragoncello	0,01 (*)	
0256990	Altri (2)	0,01 (*)	




0260000	Legumi		0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	3	
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,4	
0260030	Piselli (con baccello)	4	
0260040	Piselli (senza baccello)	0,3	
0260050	Lenticchie	0,01 (*)	
0260990	Altri (2)	0,01 (*)	
0270000	Ortaggi a stelo		0,01 (*)
0270010	Asparagi	0,01 (*)	
0270020	Cardi	15	
0270030	Sedani	20	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	20	
0270050	Carciofi	0,01 (*)	
0270060	Porri	3	
0270070	Rabarbaro	15	
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	
0270990	Altri (2)	0,01 (*)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,3	0,01 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		
0401000	Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino	0,01 (*)	0,01 (*)
0401020	Semi di arachide	0,05	0,01 (*)
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)	0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)	0,01 (*)
0401050	Semi di girasole	1,5	0,01 (*)
0401060	Semi di colza	0,5	0,03
0401070	Semi di soia	0,3	0,01 (*)




0401080	Semi di senape	0,01 (*)	0,03
0401090	Semi di cotone	0,5	0,01 (*)
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)	0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)	0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)	0,03
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)	0,01 (*)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)	0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	0,01 (*)
0401990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)
0402000	Frutti oleaginosi	0,01 (*)	0,01 (*)
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	CEREALI		
0500010	Orzo	0,3	0,2
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,01	0,2
0500040	Miglio	0,8	0,01 (*)
0500050	Avena	0,3	0,2
0500060	Riso	0,01 (*)	0,01 (*)
0500070	Segale	0,1	0,01 (*)
0500080	Sorgo	0,8	0,2
0500090	Fumento	0,1	0,2
0500990	Altri (2)	0,01 (*)	0,2
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,02 (*)	0,01 (*)
0610000	Tè		
0620000	Chicchi di caffè		
0630000	Infusioni di erbe da		
0631000	a) Fiori		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		




0632000	b) Foglie ed erbe		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	c) Radici		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	d) Altre parti della pianta		
0640000	Semi di cacao		
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		
0700000	LUPPOLO	0,02 (*)	0,01 (*)
0800000	SPEZIE		
0810000	Semi	0,02 (*)	0,01 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	Frutta	0,02 (*)	0,01 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		
0830000	Spezie da corteccia	0,02 (*)	0,01 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		



0840000	Spezie da radici e rizomi		
0840010	Liquirizia	0,02 (*)	0,01 (*)
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,02 (*)	0,01 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,02 (*)	0,01 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,02 (*)	0,01 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	Spezie da arilli	0,02 (*)	0,01 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO		
0900010	Barbabietole da zucchero	0,5	0,01 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)	0,05
0900030	Radici di cicoria	0,01 (*)	0,01 (*)
0900990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI		
1010000	Prodotti ottenuti da	0,01 (*)	
1011000	a) Suini		
1011010	Muscolo		0,2
1011020	Grasso		0,01 (*)
1011030	Fegato		0,01 (*)
1011040	Rene		5
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5
1011990	Altri (2)		0,01 (*)
1012000	b) Bovini		
1012010	Muscolo		0,2
1012020	Grasso		0,2
1012030	Fegato		0,01 (*)
1012040	Rene		5
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5
1012990	Altri (2)		0,01 (*)



1013000	c) Ovini		
1013010	Muscolo		0,2
1013020	Grasso		0,2
1013030	Fegato		0,01 (*)
1013040	Rene		5
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5
1013990	Altri (2)		0,01 (*)
1014000	d) Caprini		
1014010	Muscolo		0,2
1014020	Grasso		0,2
1014030	Fegato		0,01 (*)
1014040	Rene		5
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5
1014990	Altri (2)		0,01 (*)
1015000	e) Equidi		
1015010	Muscolo		0,2
1015020	Grasso		0,01 (*)
1015030	Fegato		0,01 (*)
1015040	Rene		5
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5
1015990	Altri (2)		0,01 (*)
1016000	f) Pollame		
1016010	Muscolo		0,2
1016020	Grasso		0,01 (*)
1016030	Fegato		0,01 (*)
1016040	Rene		0,01 (*)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,01 (*)
1016990	Altri (2)		0,01 (*)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento		
1017010	Muscolo		0,2
1017020	Grasso		0,01 (*)
1017030	Fegato		0,01 (*)
1017040	Rene		5
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,5
1017990	Altri (2)		0,01 (*)
1020000	Latte	0,01 (*)	0,05 (*)
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		




1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)		
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)		
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)		

(*) Limite di determinazione analitica

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato L»

- 3) nell'allegato IV sono inserite le seguenti voci, secondo l'ordine alfabetico: «*Bacillus pumilus* QST 2808» e «*Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134».

21CE2535



REGOLAMENTO (UE) 2021/1532 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2021

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione del 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil]-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione⁽³⁾ ha adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) Il 10 agosto 2012 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione all'uso di 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil]-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione, (n. FL 16.127), come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano, sostanzialmente, in una serie delle categorie alimentari di cui all'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La Commissione ha notificato la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e ne ha chiesto il parere. Essa ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) Nel suo parere adottato il 21 giugno 2016⁽⁴⁾ l'Autorità ha valutato la sicurezza della sostanza n. FL 16.127 e ha concluso che il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza se è limitato ai livelli massimi specificati per vari alimenti in diverse categorie di alimenti. L'Autorità ha inoltre osservato che si tratta di una sostanza che presenta proprietà modificative degli aromi.
- (6) Poiché l'uso della sostanza n. FL 16.127 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d'uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso alla luce del parere dell'Autorità.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2016;14(7):4334.



- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, dopo la voce 16.1.26 è inserita la voce seguente relativa al n. Fl. 16.127:

«16.127	3-(1-[(3,5-dimetilissazolo-4-il)metil]-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzi)imidazolidina-2,4-dione	1119831-25-2	2161	almeno il 99% saggio (HPLC/UV)	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: Categoria 1.4: non oltre 4 mg/kg. Categoria 1.8: non oltre 8 mg/kg. Categoria 3: non oltre 4 mg/kg. Categoria 5.1: non oltre 15 mg/kg. Categoria 5.2: non oltre 16 mg/kg. Categoria 5.3: non oltre 30 mg/kg. Categoria 5.4: non oltre 15 mg/kg. Categoria 6.3: non oltre 25 mg/kg. Categoria 12.1: non oltre 75 mg/kg. Categoria 12.2: non oltre 100 mg/kg. Categoria 12.3: non oltre 25 mg/kg. Categoria 12.4: non oltre 25 mg/kg. Categoria 12.5: non oltre 4 mg/kg. Categoria 13.2: non oltre 4 mg/kg. Categoria 13.3: non oltre 4 mg/kg. Categoria 14.1.4: non oltre 4 mg/l (solo per le bevande a base di latte). Categoria 14.1.5: non oltre 8 mg/kg. Categoria 15.1: non oltre 20 mg/kg. Categoria 16: non oltre 4 mg/l (solo per i dessert a base di latte).	EFSA».
---------	--	--------------	------	--------------------------------	---	--------



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1533 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2021

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Dal momento che tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione ⁽³⁾ ha imposto condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti. Tale regolamento di esecuzione è stato abrogato e successivamente sostituito dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 961/2011 ⁽⁴⁾, (UE) n. 284/2012 ⁽⁵⁾, (UE) n. 996/2012 ⁽⁶⁾, (UE) n. 322/2014 ⁽⁷⁾ e (UE) 2016/6 ⁽⁸⁾ della Commissione. Al fine di garantire la coerenza e facilitare l'attuazione, tali regolamenti stabiliscono i livelli massimi di radionuclidi allineandosi ai valori stabiliti dalla pertinente diritto giapponese e tale prassi dovrebbe essere mantenuta.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).


⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).


⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).



- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 dispone che le merci oggetto di una misura di emergenza prevista da atti adottati conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 siano sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione.
- (3) Al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari soggetti a questo regolamento al loro ingresso nell'Unione, è opportuno prevedere un modello di certificato ufficiale unico. È inoltre opportuno stabilire prescrizioni per il rilascio di certificati ufficiali, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625, e per i certificati rilasciati in formato cartaceo, oltre a quelle stabilite all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ⁽⁹⁾ e all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽¹⁰⁾. Al fine di garantire un approccio coerente è anche opportuno prevedere che i certificati ufficiali rilasciati a norma del presente regolamento siano sostituiti conformemente alle procedure per il rilascio di certificati di sostituzione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (4) Le misure in vigore sono state riesaminate prendendo in considerazione oltre 87 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e oltre 429 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il nono e decimo periodo vegetativo successivo all'incidente (dati relativi al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2020).
- (5) Alla luce di tali dati, risulta che l'obbligo di campionamento e analisi dei prodotti prima dell'esportazione nell'Unione debba essere mantenuto in vigore o stabilito per determinati prodotti, ma possa essere revocato per altri. In particolare, oltre ai prodotti già soggetti a tale obbligo, è opportuno esigere il campionamento e l'analisi dei funghi selvatici e dei relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Iwate, Nagano, Niigata e Ibaraki, dei pesci e dei prodotti della pesca provenienti da Gunma, della felce maggiore selvatica e dei relativi prodotti derivati provenienti da Fukushima nonché della felce florida giapponese e dei relativi prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Miyagi. Tuttavia l'obbligo di campionamento e di analisi prima dell'esportazione nell'Unione può essere revocato per quanto riguarda i germogli di Aralia e i relativi prodotti derivati originari delle prefetture di Fukushima, Miyagi e Gunma, il bambù e i relativi prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Fukushima, i funghi e i relativi prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Gunma nonché il koshiabura e i relativi prodotti derivati provenienti dalle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Yamagata. Inoltre, per quanto riguarda i funghi, i casi di non conformità sono stati riscontrati solo nei funghi selvatici, per quanto riguarda la felce maggiore solo nella felce maggiore selvatica e per quanto riguarda i kaki solo nei kaki essiccati. È pertanto opportuno limitare l'obbligo di campionamento e analisi solo alle rispettive forme selvatiche o essiccate di tali prodotti.
- (6) Dai controlli ufficiali eseguiti all'ingresso nell'Unione risulta che le condizioni speciali previste dal diritto dell'Unione sono applicate correttamente dalle autorità giapponesi e non sono stati riscontrati casi di non conformità al diritto dell'Unione in occasione dei controlli ufficiali all'importazione per più di nove anni. È pertanto opportuno mantenere la frequenza ridotta dei controlli ufficiali eseguiti all'ingresso nell'Unione sui prodotti alimentari e sugli alimenti per animali soggetti al presente regolamento.
- (7) È opportuno prevedere un riesame del presente regolamento quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari dell'undicesimo e dodicesimo periodo vegetativo (2021 e 2022) successivo all'incidente.
- (8) Poiché le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 sono sostanziali, è opportuno che tale regolamento sia sostituito per motivi di chiarezza.
- (9) Onde consentire una transizione agevole alle nuove misure, è opportuno prevedere una misura transitoria concernente le partite accompagnate dalle dichiarazioni ufficiali rilasciate in conformità al regolamento (UE) 2016/6, a condizione che tali dichiarazioni ufficiali siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).



- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'ingresso nell'Unione dei prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e degli alimenti per animali, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio ⁽¹⁾ («i prodotti»), originari del Giappone o da esso spediti e destinati all'immissione sul mercato dell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite dei prodotti, il cui peso lordo non superi 10 kg di prodotto fresco o 2 kg di prodotto secco:
 - a) le partite spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinate all'immissione sul mercato;
 - b) le partite che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinate al consumo o all'uso personale;
 - c) le partite non commerciali spedite a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato;
 - d) le partite destinate a scopi scientifici.

In caso di dubbio sull'uso cui sono destinati i prodotti, l'onere della prova incombe, rispettivamente, al proprietario del bagaglio personale e al destinatario.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento per «proveniente dallo stesso territorio o paese terzo», di cui all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625, si intende:


- proveniente dalla stessa prefettura del Giappone, per i prodotti per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 4,
- proveniente da una o più prefetture del Giappone, tutte interessate dalla medesima situazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per gli altri prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Condizioni per l'ingresso nell'Unione

1. Possono entrare nell'Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.
2. I prodotti rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato I.
3. Ogni partita dei prodotti elencati nell'allegato II, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), originari del Giappone o da esso spediti, è accompagnata dal certificato ufficiale di cui all'articolo 4. Ogni partita è contraddistinta da un codice di identificazione che è riportato sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/990 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).



4. L'elenco di prodotti figurante all'allegato II lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.

Articolo 4

Certificato ufficiale

1. Ogni partita di prodotti menzionati che rientrano nei codici NC indicati nell'allegato II e di prodotti composti contenenti una quantità superiore al 50 % dei prodotti alimentari elencati nell'allegato II, originari del Giappone o da esso spediti, è accompagnata da un certificato ufficiale originale valido redatto e firmato conformemente all'articolo 5.

2. Il certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 attesta che i prodotti sono conformi al diritto giapponese applicabile e rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato I.

3. Il certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 indica inoltre che si applica una delle seguenti condizioni:

- a) il prodotto non è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, né spedito da una di esse;
- b) il prodotto è spedito da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito o la trasformazione;
- c) il prodotto è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi;
- d) l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti in quantità superiore al 50 % non è nota e il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

4. Il pesce e i prodotti della pesca di cui all'allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima e di Gunma sono accompagnati dal certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal luogo di sbarco in Giappone di tali prodotti.

Articolo 5

Redazione e firma del certificato ufficiale


1. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 4 è redatto conformemente al modello figurante nell'allegato III.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), il certificato ufficiale è firmato da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall'autorità giapponese competente sotto l'autorità e la supervisione dell'autorità giapponese competente.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), e all'articolo 4, paragrafo 4, il certificato ufficiale è firmato da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

4. Il certificato ufficiale soddisfa le prescrizioni relative ai certificati ufficiali stabilite all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).



5. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

6. Il certificato ufficiale è compilato in base alle istruzioni figuranti nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Controlli ufficiali eseguiti all'ingresso nell'Unione

1. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione ai posti di controllo frontalieri.

2. I prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 4, possono essere sottoposti a controlli di identità e fisici presso i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, eseguiti in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione ⁽¹³⁾.

3. Oltre ai controlli documentali su tutte le partite, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero o dei punti di controllo eseguono controlli casuali di identità e fisici di tali partite, compresa un'analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Articolo 7

Immissione in libera pratica

Le autorità doganali consentono l'immissione in libera pratica delle partite dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, unicamente dietro presentazione di un documento sanitario comune di entrata debitamente compilato, come previsto all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 8

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2023.

Articolo 9

Abrogazione


Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è abrogato.

Articolo 10

Disposizione transitoria

Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che sono accompagnate da una dichiarazione ufficiale rilasciata in conformità al regolamento (UE) 2016/6 prima del 10 ottobre 2021 possono essere importate nell'Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).



Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Livelli massimi per i prodotti alimentari ⁽¹⁾(Bq/kg)

	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia	Latte e bevande a base di latte	Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate	Altri prodotti alimentari
Somma di cesio-134 e cesio-137	50	50	10	100

⁽¹⁾ Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.


Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il livello massimo di 10 Bq/kg nel tè ottenuto da foglie non fermentate corrisponde a 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate.

Livelli massimi per gli alimenti per animali ⁽¹⁾ (Bq/kg)

	Alimenti destinati a bovini ed equini	Alimenti destinati ai suini	Alimenti destinati al pollame	Alimenti destinati ai pesci ⁽²⁾
Somma di cesio-134 e cesio-137	100	80	160	40

⁽¹⁾ Livello massimo relativo a un alimento per animali con un tenore di umidità del 12 %.

⁽²⁾ Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.



ALLEGATO II


Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione

a) Prodotti originari della prefettura di Fukushima:

- funghi selvatici e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ed ex 2005 99 80;
- pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 e 1604 ad eccezione di:
 - ricciola giapponese (*Seriola quinqueradiata*) e ricciola del Pacifico (*Seriola lalandi*) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;
 - ricciola (*Seriola dumerili*) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;
 - pagro del Giappone (*Pagrus major*) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;
 - carango dentice (*Pseudocaranx dentex*) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;
 - tonno rosso del Pacifico (*Thunnus orientalis*) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ed ex 1604 20 70;
 - lanzardo (*Scomber japonicus*) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50;
- felce maggiore selvatica (*Pteridium aquilinum*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;
- koshiabura (germoglio di *Eleutherococcus sciadophylloides*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;
- kaki essiccati (*Diospyros* sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ed ex 0813 50;

b) prodotti originari della prefettura di Miyagi:

- funghi selvatici e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ed ex 2005 99 80;
- germogli di bambù (*Phyllostachys pubescens*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00;
- felce maggiore selvatica (*Pteridium aquilinum*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;
- koshiabura (germoglio di *Eleutherococcus sciadophylloides*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;
- felce florida giapponese (*Osmunda japonica*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;



c) prodotti originari della prefettura di Gunma:

- pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 e 1604 ad eccezione di:
 - ricciola giapponese (*Seriola quinqueradiata*) e ricciola del Pacifico (*Seriola lalandi*) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;
 - ricciola (*Seriola dumerili*) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;
 - pagro del Giappone (*Pagrus major*) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;
 - carango dentice (*Pseudocaranx dentex*) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90;
 - tonno rosso del Pacifico (*Thunnus orientalis*) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ed ex 1604 20 70;
 - lanzardo (*Scomber japonicus*) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50;
- koshiabura (germoglio di *Eleutherococcus sciadophylloides*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

d) prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Yamagata, Iwate o Shizuoka:

- funghi selvatici e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ed ex 2005 99 80;

e) prodotti originari delle prefetture di Ibaraki, Nagano o Niigata:

- funghi selvatici e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ed ex 2005 99 80;
- koshiabura (germoglio di *Eleutherococcus sciadophylloides*) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90;

f) prodotti composti contenenti una quantità superiore al 50 % dei prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato.



ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4


PAESE		Certificato ufficiale per l'esportazione nell'UE			
Parte 1: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore/esportatore Nome		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a N. di riferimento IMSOC
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente		
	Tel.		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome		I.6. Operatore responsabile della partita Nome		
	Indirizzo		Indirizzo		
	Codice postale		Codice postale		
	Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine		I.9. Paese di destinazione
			Codice ISO	I.10.	
	I.11 Luogo di spedizione		I.12. Luogo di destinazione		
	Nome		Nome		
	Indirizzo		Indirizzo		
I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/>	Nave <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>		I.17. Documenti di accompagnamento	
Veicolo stradale <input type="checkbox"/>	Vagone ferroviario <input type="checkbox"/>				
Identificazione:		Rapporto di laboratorio N.			
I.18. Temperatura di trasporto		Data di rilascio:			
ambiente <input type="checkbox"/>	di refrigerazione <input type="checkbox"/>	di congelazione <input type="checkbox"/>		Altro Tipo N.	
I.19. Numero del contenitore/sigillo					
I.20. Merci dichiarate per					
Consumo umano <input type="checkbox"/>					
I.21.		I.22. Per il mercato interno: <input type="checkbox"/>			
I.23 Numero totale di colli		I.24. Quantità Numero totale		Peso netto totale (kg)	
				Peso lordo totale (kg)	
I.25. Designazione delle merci					
N. codice e titolo NC					
Specie (nome scientifico)					
Consumatore finale Numero di colli <input type="checkbox"/>		Peso netto Lotto n.		Tipo di imballaggio	



GIAPPONE

Certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti alimentari e alimenti per animali

II. Certificazione ufficiale	II.a N. di riferimento del certificato	II.b N. di riferimento IMSOC
<p>A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,</p> <p>..... (rappresentante autorizzato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533)</p> <p>CERTIFICA che la partita è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.</p> <p>CERTIFICA che la partita contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> prodotti di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, che non sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, né spediti da una di esse; <input type="checkbox"/> prodotti di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, che sono spediti da una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, ma non sono originari di una di esse né sono stati esposti a radioattività durante il transito o la trasformazione; <input type="checkbox"/> prodotti di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, che sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, e che sono stati campionati il (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) presso (nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi; <input type="checkbox"/> prodotti di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1533, di origine non nota o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti una quantità superiore al 50 % di tali prodotti come ingredienti di origine non nota, che sono stati campionati il (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) presso (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi. <p>Fatto a il</p> <p><i>Note</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — Cfr. le istruzioni per la compilazione di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione. — parte II: la firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso vale per i timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. <p style="text-align: right;">Timbro e firma del rappresentante autorizzato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione 2021/1533.</p>		



ALLEGATO IV

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Aspetti generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Ove indicati, i codici «ISO» si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2 ⁽¹⁾.

Nelle caselle I.15, I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Salvo diversa indicazione, le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliere di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l'operatore responsabile della partita deve avvisare l'autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato ufficiale venga presentato con il sistema IMSOC si applica quanto segue:

- le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale,
- le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative,
- se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico. Tale sigillo è conforme alle norme sul rilascio dei certificati elettronici di cui all'articolo 90, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

Parte I

Informazioni sulla partita spedita

Paese	Nome del paese terzo che rilascia il certificato ufficiale.
Casella I.1.	Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, se del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo.
Casella I.2.	N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall'autorità competente del paese terzo secondo la propria classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC.
Casella I.2.a.	N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato ufficiale è registrato nel sistema. Questa casella non deve essere compilata se il certificato ufficiale non viene presentato con il sistema IMSOC.
Casella I.3.	Autorità centrale competente: nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato ufficiale.
Casella I.4.	Autorità locale competente: se del caso, nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato ufficiale.
Casella I.5.	Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro.
Casella I.6.	Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo della persona nell'Unione responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di controllo frontaliere e che presenta i certificati necessari alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore. Questa casella è facoltativa.
Casella I.7.	Paese di origine: nome e codice ISO del paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte.
Casella I.8.	Prefettura di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte.

⁽¹⁾ L'elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all'indirizzo: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.



- Casella I.9. Paese di destinazione: nome e codice ISO del paese dell'Unione europea di destinazione dei prodotti.
- Casella I.11. Luogo di spedizione: nome e indirizzo delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti.
Qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione.
- Casella I.12. Luogo di destinazione: questa informazione è facoltativa.
Per l'immissione sul mercato: il luogo in cui i prodotti vengono spediti per lo scarico definitivo. Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se del caso.
- Casella I.14. Data e ora della partenza: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).
- Casella I.15. Mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto che parte dal paese di spedizione.
Modi di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Per «altro» si intendono i modi di trasporto non previsti dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ⁽⁷⁾.
Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio.
In caso di traghetto, indicare anche l'identificazione del veicolo stradale, il suo numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista.
- Casella I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso nell'UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC.
- Casella I.17. Documenti di accompagnamento
Rapporto di laboratorio: indicare il numero di riferimento e la data di rilascio del rapporto o dei risultati dell'analisi di laboratorio di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), e all'articolo 4, paragrafo 4).
Altro: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, ad esempio un documento commerciale (lettera di trasporto aereo, polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).
- Casella I.18. Temperatura di trasporto: categoria della temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria.
- Casella I.19. Numero del contenitore/sigillo: se del caso, indicare i numeri corrispondenti.
Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi, fornire il numero del contenitore.
Indicare soltanto il numero di sigillo ufficiale. Per «sigillo ufficiale» si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato ufficiale.
- Casella I.20. Merci dichiarate per: indicare l'uso cui sono destinati i prodotti, come specificato nel relativo certificato ufficiale dell'Unione.
Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano.
- Casella I.22. Per il mercato interno: per tutte le partite destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione.
- Casella I.23. Numero totale di colli: il numero dei colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.
- Casella I.24. Quantità
Peso netto totale: pari alla massa delle merci senza contenitori immediati o imballaggio.
Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container di trasporto e le altre attrezzature di trasporto.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).



Casella I.25. Designazione delle merci: indicare il relativo codice del sistema armonizzato (codice SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾. Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per la classificazione dei prodotti.

Indicare le specie, i tipi di prodotti, il numero dei colli, il tipo di imballaggio, il numero del lotto, il peso netto e il consumatore finale (se i prodotti sono imballati per il consumatore finale).

Specie: nome scientifico o quale definita in base al diritto dell'Unione.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio.

Parte II:

Certificazione ufficiale

Questa parte deve essere compilata da un rappresentante autorizzato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533

Casella II. Certificato ufficiale: compilare questa parte secondo le specifiche prescrizioni dell'Unione relative alla natura dei prodotti.

Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore autorizzato oppure cancellate completamente dal certificato ufficiale.

Nel caso di certificati ufficiali presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate o cancellate completamente dal certificato ufficiale.

Casella II.a. N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.

Casella II.b. N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a. Obbligatorio solo per i certificati ufficiali rilasciati con il sistema IMSOC.

Rappresentante autorizzato: funzionario dell'autorità competente del paese terzo, dalla quale è autorizzato a firmare certificati ufficiali: indicare nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, se del caso, numero di identificazione e timbro originale dell'autorità competente e data della firma.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

Conformemente alle notifiche depositarie delle Nazioni Unite C.N.157.2021.TREATIES-XI.A.16 e C.N.268.2021.TREATIES-XI.A.16, le seguenti modifiche della convenzione TIR entrano in vigore il 1° settembre 2021 per tutte le parti contraenti

Articolo 1, nuovo punto s)

- «s) Per “regime eTIR” si intende il regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l'equivalente funzionale del carnet TIR. Nella misura in cui si applicano le disposizioni della convenzione TIR, le specifiche del regime eTIR sono definite nell'allegato 11.»

1 bis Articolo 3, lettera b)

- «b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6. Essi devono essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'allegato 1 della presente convenzione o essere effettuati nell'ambito del regime eTIR.»

Articolo 43

«Le note esplicative dell'allegato 6, dell'allegato 7, parte III, e dell'allegato 11, parte II, contengono l'interpretazione di talune disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati. Esse descrivono parimenti alcune pratiche raccomandate.»

Nuovo articolo 58 *quater*

«Organo di attuazione tecnica


È istituito un organo di attuazione tecnica. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono fissati nell'allegato 11.»

Articolo 59

«1. La presente convenzione, compresi i suoi allegati, potrà essere modificata su proposta di una parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo.

2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60 *bis*, ogni proposta di emendamento della convenzione è esaminata dal comitato amministrativo composto da tutte le parti contraenti, secondo quanto prescritto dal regolamento interno oggetto dell'allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del comitato amministrativo e adottato dal comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, è comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle parti contraenti, per l'accettazione.

3. Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60 *bis*, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entra in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.



4. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento è reputato non accettato e non ha alcun effetto.»

Nuovo articolo 60 bis

«Procedura speciale per l'entrata in vigore dell'allegato 11 e dei relativi emendamenti

1. L'allegato 11, esaminato conformemente all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle parti contraenti, ad eccezione delle parti contraenti che hanno notificato per iscritto al segretario generale, entro il suddetto termine di tre mesi, la loro non accettazione dell'allegato 11. L'allegato 11 entra in vigore per le parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.

2. Qualsiasi proposta di emendamento dell'allegato 11 è esaminata dal comitato amministrativo. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti.

3. Gli emendamenti all'allegato 11, esaminati e adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le parti contraenti a titolo informativo o, per le parti contraenti vincolate dall'allegato 11, per accettazione.

4. La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti.

5. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell'adozione, un quinto o cinque degli Stati che sono parti contraenti vincolate dall'allegato 11, a seconda di quale numero sia inferiore, notificano al segretario generale la loro obiezione agli emendamenti.


6. Al momento dell'entrata in vigore un emendamento adottato conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le parti contraenti vincolate dall'allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.»

Articolo 61

«Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutte le parti contraenti e a tutti gli Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della presente convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù degli articoli 59, 60 e 60 bis che precedono, nonché la data dell'entrata in vigore di eventuali emendamenti.»

Allegato 9, parte I, paragrafo 3, nuovo punto xi)

«xi) confermare, in caso di procedura di riserva di cui all'allegato 11, articolo 10, paragrafo 2, per le parti contraenti vincolate dall'allegato 11, su richiesta delle autorità competenti, che la garanzia è valida e che un trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR e fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.»



Allegato 11

«PARTE I

*Articolo 1***Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente allegato disciplinano l'attuazione del regime eTIR quale definito all'articolo 1, punto s), della convenzione e si applicano nelle relazioni tra le parti contraenti vincolate dal presente allegato, come previsto all'articolo 60 bis, paragrafo 1.
2. Il regime eTIR non può essere utilizzato per i trasporti effettuati in parte nel territorio di una Parte contraente che non è vincolata dall'allegato 11 e che è uno Stato membro di un'unione doganale o economica con un unico territorio doganale.


*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "sistema internazionale eTIR": il sistema delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) concepito per consentire lo scambio di informazioni elettroniche tra gli attori partecipanti al regime eTIR;
- b) "specifiche eTIR": le specifiche concettuali, funzionali e tecniche del regime eTIR adottate e modificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato;
- c) "dati TIR anticipati": i dati comunicati alle autorità competenti del paese di partenza, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di vincolare le merci al regime eTIR;
- d) "dati di modifica anticipati": i dati comunicati alle autorità competenti del paese in cui è chiesta una modifica dei dati della dichiarazione, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di modificare i dati della dichiarazione;
- e) "dati della dichiarazione": i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati accettati dalle autorità competenti;
- f) "dichiarazione": l'atto con cui il titolare, o il suo rappresentante, indica, conformemente alle specifiche eTIR, l'intenzione di vincolare le merci al regime eTIR. Dal momento in cui la dichiarazione è accettata dalle autorità competenti, sulla base dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati, e i dati della dichiarazione sono trasferiti al sistema internazionale eTIR, essa costituisce l'equivalente giuridico di un carnet TIR accettato;
- g) "documento di accompagnamento": il documento stampato generato elettronicamente dal sistema doganale, dopo l'accettazione della dichiarazione, in linea con gli orientamenti contenuti nelle specifiche tecniche eTIR. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per registrare eventi verificatisi nel corso del trasporto e sostituisce il processo verbale di accertamento a norma dell'articolo 25 della presente convenzione e per la procedura di riserva;
- h) "autenticazione": un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica oppure l'origine e l'integrità di dati in formato elettronico.

*Articolo 3***Attuazione del regime eTIR**

1. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 collegano i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR in conformità alle specifiche eTIR.
2. Ciascuna Parte contraente è libera di stabilire entro quale data collega i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR. La data del collegamento è comunicata a tutte le altre parti contraenti vincolate dall'allegato 11 almeno sei mesi prima della data effettiva del collegamento.



*Articolo 4***Composizione, funzioni e regolamento interno dell'organo di attuazione tecnica**

1. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 sono membri dell'organo di attuazione tecnica. Le sessioni di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del comitato amministrativo, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il comitato amministrativo è regolarmente informato delle attività e delle considerazioni dell'organo di attuazione tecnica.
2. Le parti contraenti che non hanno accettato l'allegato 11 a norma dell'articolo 60 bis, paragrafo 1, e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sessioni dell'organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori.
3. L'organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell'attuazione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza.
4. Alla sua prima sessione l'organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al comitato amministrativo per l'approvazione delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11.


*Articolo 5***Procedure di adozione ed emendamento delle specifiche eTIR**

L'organo di attuazione tecnica:

- a) adotta le specifiche tecniche del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l'allineamento con le specifiche funzionali del regime eTIR. All'atto dell'adozione decide in merito al periodo transitorio appropriato per la loro attuazione;
- b) elabora le specifiche funzionali del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l'allineamento con le specifiche concettuali del regime eTIR. Tali testi sono trasmessi al comitato amministrativo per adozione a maggioranza delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche tecniche a una data da stabilire al momento dell'adozione;
- c) esamina, su richiesta del comitato amministrativo, le modifiche da apportare alle specifiche concettuali del regime eTIR. Le specifiche concettuali del regime eTIR e i relativi emendamenti sono adottati a maggioranza delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche funzionali a una data da stabilire al momento dell'adozione.

*Articolo 6***Comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati**

1. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati sono comunicati dal titolare, o dal suo rappresentante, alle autorità competenti del paese di partenza e del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione. Una volta accettata la dichiarazione o la modifica in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti trasmettono i dati della dichiarazione o la relativa modifica al sistema internazionale eTIR.
2. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati di cui al paragrafo 1 possono essere comunicati alle autorità competenti direttamente o tramite il sistema internazionale eTIR.
3. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati tramite il sistema internazionale eTIR.
4. Le autorità competenti pubblicano l'elenco di tutti i mezzi elettronici mediante i quali possono essere comunicati i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati.



*Articolo 7***Autenticazione**

1. All'atto di accettare la dichiarazione nel paese di partenza o una modifica dei dati della dichiarazione in uno dei paesi situati lungo l'itinerario, le autorità competenti autenticano i dati TIR anticipati o i dati di modifica anticipati e il titolare in conformità del diritto nazionale.
2. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano l'autenticazione del titolare effettuata dal sistema internazionale eTIR.
3. Le autorità competenti pubblicano l'elenco dei meccanismi di autenticazione diversi da quelli specificati nel paragrafo 2 del presente articolo che possono essere utilizzati per l'autenticazione.
4. Le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano i dati della dichiarazione ricevuti dalle autorità competenti del paese di partenza e da quelle del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione tramite il sistema internazionale eTIR come l'equivalente giuridico di un carnet TIR accettato.

*Articolo 8***Riconoscimento reciproco dell'autenticazione del titolare**

L'autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 che accettano la dichiarazione, o la modifica dei dati della dichiarazione, è riconosciuta dalle autorità competenti di tutte le parti contraenti successive vincolate dall'allegato 11 nel corso di tutto il trasporto TIR.

*Articolo 9***Requisiti aggiuntivi in materia di dati**

1. Oltre ai dati indicati nelle specifiche funzionali e tecniche, le autorità competenti possono chiedere dati aggiuntivi stabiliti dalla legislazione nazionale.
2. Le autorità competenti dovrebbero, per quanto possibile, limitare i requisiti in materia di dati a quelli contenuti nelle specifiche funzionali e tecniche e adoperarsi per facilitare la comunicazione dei dati aggiuntivi in modo da non ostacolare i trasporti TIR effettuati in conformità del presente allegato.

*Articolo 10***Procedura di riserva**

1. In caso di impossibilità ad avviare il regime eTIR presso l'ufficio doganale di partenza per motivi tecnici, il titolare del carnet TIR può ricorrere al regime TIR.
2. Se un regime eTIR è stato avviato, ma non può essere continuato per motivi tecnici, le autorità competenti accettano il documento di accompagnamento e lo trattano secondo la procedura descritta nelle specifiche eTIR, a condizione che siano disponibili informazioni aggiuntive provenienti da altri sistemi elettronici, come descritto nelle specifiche funzionali e tecniche.
3. Le autorità competenti delle parti contraenti hanno anche il diritto di chiedere alle associazioni garanti nazionali di confermare che la garanzia è valida e che il trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR, nonché di fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.
4. La procedura descritta al paragrafo 3 è definita di comune accordo fra le autorità competenti e l'associazione garante nazionale, come stabilito all'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera d).



*Articolo 11***Hosting del sistema internazionale eTIR**

1. Il sistema internazionale eTIR è ospitato e gestito sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE).
2. L'ECE aiuta i paesi a collegare i rispettivi sistemi doganali al sistema internazionale eTIR, anche mediante prove di conformità volte a garantirne il corretto funzionamento prima del collegamento operativo.
3. Le risorse necessarie sono messe a disposizione dell'ECE per adempiere agli obblighi derivati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Salvo qualora il sistema internazionale eTIR sia finanziato con risorse provenienti dal bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le risorse necessarie sono soggette alle norme e ai regolamenti finanziari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite applicabili ai fondi e ai progetti extra-bilancio. Il meccanismo di finanziamento relativo al funzionamento del sistema internazionale eTIR a livello dell'ECE è deciso e approvato dal comitato amministrativo.

*Articolo 12***Gestione del sistema internazionale eTIR**

1. L'ECE adotta le disposizioni opportune per la conservazione e l'archiviazione dei dati nel sistema internazionale eTIR per un periodo minimo di 10 anni.
2. Tutti i dati conservati nel sistema internazionale eTIR possono essere utilizzati dall'ECE per conto degli organi competenti della presente convenzione ai fini dell'estrazione di statistiche aggregate.
3. Le autorità competenti delle parti contraenti sul cui territorio è effettuato un trasporto TIR nell'ambito del regime eTIR che diviene oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario riguardante l'obbligo di pagamento della persona o delle persone direttamente responsabili o dell'associazione garante nazionale possono chiedere all'ECE e ottenere, a fini di verifica, le informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR relative alla controversia in esame. Tali informazioni possono essere adottate come elementi di prova nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali.
4. In casi diversi da quelli specificati nel presente articolo è vietata la diffusione o la divulgazione di informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR a persone o entità non autorizzate.

*Articolo 13***Pubblicazione dell'elenco di uffici doganali in grado di gestire operazioni eTIR**

Le autorità competenti provvedono affinché l'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere operazioni TIR nell'ambito del regime eTIR sia in ogni momento esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati, costituita e gestita dalla commissione esecutiva TIR.

*Articolo 14***Requisiti giuridici relativi alla comunicazione di dati a norma dell'allegato 10 della convenzione TIR**

I requisiti giuridici per la comunicazione di dati di cui all'allegato 10, paragrafi 1, 3 e 4, della presente convenzione, sono considerati soddisfatti mediante l'applicazione del regime eTIR.»



Allegato 11

«PARTE II

Note esplicative relative all'articolo 2, lettera h)

- 11.2 (h)-1 Fino a quando un approccio armonizzato sarà stato elaborato e descritto nelle specifiche eTIR, le parti contraenti vincolate dall'allegato 11 possono autenticare il titolare ricorrendo a qualsiasi processo previsto dal rispettivo diritto nazionale, compresi tra l'altro il nome utente, la password o la firma elettronica.
- 11.2. (h)-2 L'integrità dei dati scambiati tra il sistema internazionale eTIR e le autorità competenti, nonché l'autenticazione dei sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), saranno garantite mediante connessioni sicure, quali definite nelle specifiche tecniche eTIR.

Nota esplicativa relativa all'articolo 3, paragrafo 2

- 11.3.2 Si raccomanda alle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 di aggiornare il proprio sistema doganale nazionale e di assicurarne il collegamento con il sistema internazionale eTIR non appena l'allegato 11 entra in vigore per loro. Le unioni doganali o economiche possono decidere una data successiva, in modo da disporre del tempo per collegare i sistemi doganali nazionali di tutti i rispettivi Stati membri al sistema internazionale eTIR.

Nota esplicativa relativa all'articolo 6, paragrafo 3

- 11.6.3 Si raccomanda alle parti contraenti vincolate dall'allegato 11 di riconoscere, per quanto possibile, la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati mediante i metodi indicati nelle specifiche funzionali e tecniche.

Nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 2

- 11.7.2 Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati e che i dati sono stati trasmessi dal titolare.

Nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 4

- 11.7.4 Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati della dichiarazione e che i dati sono stati trasmessi dalle autorità competenti dei paesi interessati dal trasporto.


Nota esplicativa relativa all'articolo 8

- 11.8 Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati della dichiarazione, compreso il riferimento al titolare, autenticati dalle autorità competenti che accettano la dichiarazione, ricevuti da autorità competenti e trasmessi ad autorità competenti.

Nota esplicativa relativa all'articolo 11, paragrafo 3

- 11.11.3 Se necessario, le parti contraenti possono decidere di finanziare i costi operativi del sistema internazionale eTIR mediante un importo per trasporto TIR. In tali casi le parti contraenti decidono la data opportuna per introdurre meccanismi di finanziamento alternativi e le relative modalità. Il bilancio richiesto è elaborato dall'ECE, esaminato dall'organo di attuazione tecnica e approvato dal comitato amministrativo.»

21CE2538



RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1534 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2021****relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Ciò include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media e del diritto alla libertà di espressione e richiede un impegno costante per proteggere i media liberi, pluralisti e indipendenti, che sono una componente fondamentale dei sistemi democratici e dello Stato di diritto.
- (2) L'obbligo dell'UE e dei suoi Stati membri di rispettare la libertà e il pluralismo dei media si basa anche sull'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: la «Carta»). Il diritto alla libertà di espressione, sancito dal medesimo articolo, comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera ⁽¹⁾. Considerati nel loro insieme, questi principi e diritti implicano che i cittadini debbano poter accedere a una pluralità di fonti di informazione e di opinioni che consentano loro di formarsi una propria opinione, effettuare il controllo sui rispettivi governi e ottenere le informazioni necessarie per esercitare liberamente il loro diritto di voto. Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire un contesto favorevole per i media e i giornalisti mediante l'adozione di misure giuridiche, amministrative e pratiche ⁽²⁾.
- (3) L'UE è generalmente considerata uno dei contesti più sicuri per i giornalisti e gli altri professionisti dei media ⁽³⁾. Tuttavia il numero crescente di minacce e attacchi fisici, legali e online nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media negli ultimi anni, documentati, tra l'altro, nelle relazioni della Commissione sullo Stato di diritto 2020 e 2021 ⁽⁴⁾, rappresenta una tendenza preoccupante ⁽⁵⁾. Negli Stati membri dell'UE il numero di segnalazioni relative ad attacchi, aggressioni e molestie nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media ha continuato ad aumentare ⁽⁶⁾. L'attacco terroristico contro il settimanale *Charlie Hebdo*, in cui sono state uccise 12 persone nel 2015 in Francia, l'omicidio dei giornalisti investigativi Daphne Caruana Galizia nel 2017 a Malta, Ján Kuciak e la sua fidanzata Martina Kušnírová nel 2018 in Slovacchia, sono stati un forte richiamo a migliorare la protezione dei giornalisti ⁽⁷⁾. La necessità di affrontare la questione della sicurezza dei giornalisti in tutta l'UE è stata ulteriormente evidenziata da casi recenti attualmente oggetto di indagine, quali gli omicidi del giornalista greco Giorgos Karaivaz e del giornalista olandese Peter R. de Vries nel 2021.
- (4) Nel suo piano d'azione per la democrazia europea ⁽⁸⁾ la Commissione ha presentato un'ambiziosa tabella di marcia per responsabilizzare i cittadini e costruire democrazie più resilienti in tutta l'UE, sottolineando l'importante ruolo svolto dal pluralismo dei media indipendenti al fine di consentire ai cittadini di assumere decisioni informate e contrastare la disinformazione. A tale scopo, il piano d'azione per la democrazia europea prevedeva una serie di risultati concreti finalizzati a sostenere e salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media, tra cui in particolare la presente raccomandazione e l'imminente iniziativa della Commissione volta a contrastare le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP).

⁽¹⁾ La libertà di espressione è sancita anche dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa.

⁽²⁾ L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce che, nell'attuazione del diritto dell'Unione, gli Stati membri rispettano e promuovono i diritti e i principi sanciti dalla Carta.

⁽³⁾ Indice della libertà di stampa nel mondo 2020.

⁽⁴⁾ COM(2020) 580 final del 30 settembre 2020 e COM(2021) 700 final del 20 luglio 2021.

⁽⁵⁾ Come confermato anche dalla relazione dell'Osservatorio del pluralismo dei media del 2020 e del 2021. Vedi: <https://cmpf.eu.eu/media-pluralism-monitor/>.

⁽⁶⁾ Piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti.

⁽⁷⁾ Osservatorio dell'UNESCO dei giornalisti assassinati.

⁽⁸⁾ COM(2020) 790 final del 3 dicembre 2020.



- (5) La presente raccomandazione integra la direttiva sui servizi di media audiovisivi ⁽⁹⁾ e la proposta della Commissione relativa a una legge sui servizi digitali ⁽¹⁰⁾, che mirano a proteggere gli spettatori dei contenuti di media audiovisivi e tutti gli utenti dei servizi digitali in tutta l'UE. Essa integra inoltre il piano d'azione per i media e gli audiovisivi ⁽¹¹⁾, che fornisce una tabella di marcia per la ripresa e la trasformazione del settore degli audiovisivi e dei media e la comunicazione relativa alla Bussola per il digitale ⁽¹²⁾, in cui si sottolinea che l'approccio dell'UE a una società digitale deve basarsi sul pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'UE, compresa la libertà di espressione. La raccomandazione si fonda sulle conclusioni delle relazioni annuali sullo Stato di diritto, che analizzano la situazione dello Stato di diritto nell'UE e negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la libertà e il pluralismo dei media. La presente raccomandazione formula raccomandazioni rivolte agli Stati membri per contrastare, tra l'altro, le minacce evidenziate nelle relazioni sullo Stato di diritto 2020 e 2021 della Commissione.
- (6) La presente raccomandazione è pienamente conforme alla strategia dell'UE sui diritti delle vittime per il periodo 2020-2025 ⁽¹³⁾ e alla strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 ⁽¹⁴⁾, alle azioni della Commissione in materia di uguaglianza più in generale, in particolare nel quadro della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ per il periodo 2020-2025 ⁽¹⁵⁾, del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 ⁽¹⁶⁾, del piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione ⁽¹⁷⁾, del quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030 ⁽¹⁸⁾ e della strategia per i diritti delle persone con disabilità ⁽¹⁹⁾. La raccomandazione è inoltre pienamente in linea con i documenti strategici dell'azione esterna, tra cui il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 ⁽²⁰⁾, gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla libertà di espressione online e offline ⁽²¹⁾, nonché il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III ⁽²²⁾, contribuendo in tal modo alla coerenza interna ed esterna. La forza dell'azione esterna dell'UE nel settore dei diritti fondamentali si basa sul modo in cui l'UE promuove e rafforza le sue fondamenta democratiche all'interno dell'Unione.
- (7) La Commissione fornisce sostegno finanziario ai giornalisti e agli altri professionisti dei media attraverso i progetti realizzati nel settore della libertà e del pluralismo dei media nell'UE e nei paesi terzi. Ad esempio, dal 2014 la Commissione cofinanzia l'Osservatorio del pluralismo dei media, che analizza i rischi per la libertà e il pluralismo dei media in tutta Europa e riferisce sui meccanismi di tutela della libertà di espressione, della sicurezza dei giornalisti e delle loro condizioni di lavoro. La Commissione si impegna a continuare a sostenere tali progetti, in particolare nell'ambito del programma Europa creativa.
- (8) Il Parlamento europeo ha promosso attivamente il rafforzamento dell'azione dell'Unione a favore della protezione dei giornalisti. Nella sua relazione del 25 novembre 2020 ⁽²³⁾ il Parlamento ha espresso la sua preoccupazione profonda e costante per lo stato della libertà dei media nell'UE, nel contesto dei casi riguardanti gli abusi e gli attacchi che continuano a essere perpetrati nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media. Sebbene nella sua risoluzione del 29 aprile 2021 ⁽²⁴⁾ abbia osservato che la protezione dei giornalisti investigativi e degli informatori ⁽²⁵⁾ è di interesse vitale per la società, il Parlamento ha anche sottolineato, nella sua risoluzione del 24 giugno 2021, la propria preoccupazione per le minacce fisiche, psicologiche ed economiche a danno di giornalisti e altri operatori dei media nell'Unione ⁽²⁶⁾.

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

⁽¹⁰⁾ COM(2020) 825 final del 15 dicembre 2020.

⁽¹¹⁾ COM(2020) 784 final del 3 dicembre 2020.

⁽¹²⁾ COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021. La presente comunicazione afferma anche che l'acquisizione di nuove competenze digitali specialistiche per la forza lavoro è un prerequisito per partecipare attivamente al decennio digitale.

⁽¹³⁾ COM(2020) 258 final del 24 giugno 2020.

⁽¹⁴⁾ COM(2020) 152 final del 5 marzo 2020.

⁽¹⁵⁾ COM(2020) 698 final del 12 novembre 2020.

⁽¹⁶⁾ COM(2020) 565 final del 18 settembre 2020.

⁽¹⁷⁾ COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020.

⁽¹⁸⁾ COM(2020) 620 final del 7 ottobre 2020.

⁽¹⁹⁾ COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021.

⁽²⁰⁾ Conclusioni 2020 del Consiglio sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12848-2020-INIT/it/pdf>.

⁽²¹⁾ Orientamenti 2014 del Consiglio in materia di diritti umani sulla libertà di espressione online e offline, <https://www.consilium.europa.eu/media/28348/142549.pdf>.

⁽²²⁾ JOIN(2020) 17 final del 25 novembre 2020.

⁽²³⁾ PE652.307v02-00.

⁽²⁴⁾ P9_TA (2021)0148.

⁽²⁵⁾ Va osservato che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17) è stata adottata il 23 ottobre 2019 ed è entrata in vigore il 16 dicembre 2019. Gli Stati membri hanno tempo fino al 17 dicembre 2021 per recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali. La direttiva prevede norme comuni in tutta l'UE per la protezione degli informatori che segnalano violazioni del diritto dell'Unione al loro datore di lavoro.

⁽²⁶⁾ P9_TA (2021)0313.



- (9) La raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2016 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media ⁽²⁷⁾, che si basa sui requisiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e sulla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fissa norme esaurienti in questo settore. La raccomandazione comprende orientamenti di ampio respiro in materia di prevenzione, protezione, perseguimento di reati e promozione dell'informazione, dell'istruzione e delle azioni di sensibilizzazione. Tuttavia la strategia di attuazione adottata il 28 marzo 2018 dal comitato direttivo sui media e la società dell'informazione del Consiglio d'Europa ha evidenziato l'urgente necessità di compiere ulteriori progressi nell'applicazione della raccomandazione ⁽²⁸⁾. La piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti ⁽²⁹⁾ continua a registrare un numero crescente di segnalazioni di attacchi o aggressioni nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media. Anche le norme contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali ⁽³⁰⁾ sono fondamentali per garantire che i giornalisti abbiano il massimo accesso alle informazioni pubbliche per consentire loro di svolgere il proprio lavoro. La presente raccomandazione mira a sostenere l'attuazione delle norme del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione del 2016 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media.
- (10) Per preparare la presente raccomandazione, nel marzo 2021 la Commissione ha organizzato un dialogo strutturato nell'ambito del forum europeo dei mezzi di informazione ⁽³¹⁾, che ha riunito giornalisti, associazioni di giornalisti, consigli dei media, imprese dei mezzi di informazione, autorità di contrasto, deputati al Parlamento europeo, rappresentanti degli Stati membri e delle loro autorità di regolamentazione e organizzazioni internazionali.
- (11) Con la presente raccomandazione la Commissione intende rafforzare la libertà e il pluralismo dei media nell'UE promuovendo un impegno congiunto e coordinato da parte degli Stati membri al fine di migliorare la protezione, la sicurezza e l'*empowerment* dei giornalisti e degli altri professionisti dei media. Tale approccio coordinato, che coinvolge tutti i principali portatori di interessi negli Stati membri e a livello dell'UE, nonché le pertinenti organizzazioni internazionali, è necessario per garantire che i giornalisti e gli altri professionisti dei media possano esercitare la loro professione in Europa in modo sicuro ed efficace.
- (12) Per garantire e salvaguardare un contesto favorevole per i giornalisti e gli altri professionisti dei media, la raccomandazione affronta una serie di questioni relative a diversi aspetti chiave. Si tratta di raccomandazioni orizzontali riguardanti l'efficace perseguimento dei reati, la cooperazione con le autorità di contrasto, i meccanismi di risposta rapida, la formazione, l'accesso alle informazioni e alle sedi, nonché la protezione economica e sociale. La raccomandazione comprende inoltre raccomandazioni specifiche relative a proteste e manifestazioni, sicurezza online e responsabilizzazione digitale, nonché alla situazione delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari o dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità.
- (13) L'intimidazione, la violenza fisica e psicologica, gli arresti illegali e le detenzioni arbitrarie, la sorveglianza illegale, la violenza di genere, le molestie o gli attacchi discriminatori, sia online che offline, sono solo alcuni esempi delle minacce rivolte ai giornalisti e agli altri professionisti dei media. Le autorità pubbliche hanno il dovere di tutelare la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti predisponendo un contesto giuridico adeguato, prendendo seriamente le minacce criminali nei confronti dei giornalisti, perseguendo con forza gli autori di eventuali attacchi e garantendo un'indagine e un seguito appropriati, tra cui l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. È essenziale garantire l'accuratezza, l'imparzialità, l'indipendenza, la trasparenza e la tempestività delle indagini e del perseguimento dei reati perpetrati nei confronti dei giornalisti. Per migliorare l'efficacia dell'azione investigativa, le autorità degli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di creare unità speciali all'interno delle forze di polizia incaricate di indagare sui reati contro i giornalisti, in cooperazione con i rappresentanti di questi ultimi ⁽³²⁾. Anche la nomina e la formazione di coordinatori all'interno delle procure e dei tribunali potrebbe contribuire al successo dei procedimenti giudiziari. L'adozione di misure di protezione personale è essenziale anche per i giornalisti e gli altri professionisti dei media la cui sicurezza è a rischio. Poiché i reati contro i giornalisti potrebbero anche avere carattere transnazionale, gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente degli esistenti

⁽²⁷⁾ CM/Rec (2016) 4.


⁽²⁸⁾ Guida all'applicazione della raccomandazione CM/Rec (2016) 4 sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media.

⁽²⁹⁾ <https://www.coe.int/en/web/media-freedom>. Lo scarso tasso di risposta da parte degli Stati membri dimostra la necessità di intraprendere ulteriori azioni.

⁽³⁰⁾ Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205>.

⁽³¹⁾ Il forum europeo dei mezzi di informazione è stato istituito dalla Commissione nell'ambito del piano d'azione per i media e gli audiovisivi al fine di rafforzare la cooperazione con i portatori di interessi sulle questioni relative ai media.

⁽³²⁾ UNESCO/IAP, *Guidelines for Prosecutors on cases of Crimes against Journalists*.



quadri giuridici che regolano la cooperazione a livello europeo e, se necessario, chiedere il sostegno di agenzie europee specializzate quali Europol ed Eurojust. La proposta della Commissione di rafforzare il mandato di Europol⁽³³⁾ stabilisce norme che consentono a Europol, nei casi specifici in cui ritiene che debba essere avviata un'indagine penale, di invitare le autorità competenti di uno Stato membro ad avviare, svolgere o coordinare un'indagine su un reato che lede un interesse comune oggetto di una politica dell'UE, anche se il reato in questione non presenta una dimensione transfrontaliera.

- (14) Una cooperazione agevole, efficace e adeguata tra giornalisti, altri professionisti dei media e autorità di contrasto potrebbe garantire una migliore prevenzione delle minacce e degli attacchi. Gli Stati membri dovrebbero predisporre quadri per la cooperazione tra singoli giornalisti, associazioni di giornalisti e autorità di contrasto e incoraggiare attivamente il dialogo⁽³⁴⁾ tra loro, con il coinvolgimento degli organismi di autoregolamentazione dei media (consigli dei media e della stampa). Tale cooperazione potrebbe comprendere la creazione di centri comuni di coordinamento costituiti da autorità di contrasto e rappresentanti dei giornalisti⁽³⁵⁾. I centri comuni di coordinamento dovrebbero collaborare a stretto contatto con i servizi specializzati nell'assistenza alle vittime, che sono fondamentali per tutelare la sicurezza e il benessere psicologico dei giornalisti che diventano vittime di reato.
- (15) L'istituzione di punti di assistenza, contatto e risposta rapida e di meccanismi di allarme rapido, indipendenti dalle autorità di contrasto, rappresenta una componente essenziale del sistema di sostegno dei giornalisti e degli altri professionisti dei media oggetto di attacchi fisici o online. Tali punti di contatto dovrebbero essere gratuiti, facilmente accessibili ai giornalisti (e, se necessario, alle loro famiglie) e operare in modo trasparente. Come previsto dalla direttiva 2012/29/UE⁽³⁶⁾, ogni vittima ha il diritto di ricevere assistenza e protezione in funzione delle proprie esigenze individuali. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a istituire e mantenere servizi di assistenza specializzati, in particolare punti di contatto, in grado di fornire consulenza, anche legale, e sostegno psicologico, nonché centri di accoglienza protetti o altri tipi di alloggio adeguati per i giornalisti e gli altri professionisti dei media che sono diventati vittime di reati. Tali punti di contatto dovrebbero altresì avere una funzione di «rifugio digitale» e fornire assistenza nel settore della sicurezza digitale, compresa, ove possibile, la messa a disposizione di competenze in materia di cibersicurezza. I punti di contatto dovrebbero inoltre fornire un sostegno adeguato ai giornalisti e alle agenzie di stampa, affinché possano far fronte alle minacce e alle molestie online nei confronti dei giornalisti, comprese le minacce e le molestie nei confronti dei giornalisti fondate sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica o sociale o su qualsiasi altra motivazione elencata all'articolo 21 della Carta. Il funzionamento efficace dei meccanismi di risposta rapida e di allarme rapido richiede un finanziamento stabile e adeguato degli organismi deputati a svolgere tali compiti⁽³⁷⁾.
- (16) È necessario un solido sistema di garanzie a livello nazionale per consentire ai giornalisti di svolgere il loro compito fondamentale «sul campo», in particolare per quanto riguarda l'accesso alle sedi, alle fonti di informazione e alle segnalazioni relative a eventi di interesse pubblico⁽³⁸⁾. Le autorità degli Stati membri dovrebbero ridurre al minimo i rischi concernenti il rifiuto arbitrario dell'accreditamento o della registrazione o sistemi e procedure di registrazione e accreditamento onerosi, che potrebbero impedire a giornalisti e altri professionisti dei media di svolgere efficacemente il loro lavoro e, al tempo stesso, esercitare restrizioni ingiustificate, discriminatorie o sproporzionate sulla libertà di fornire servizi giornalistici. Ciò è fondamentale per garantire un contesto favorevole alla libertà di espressione e assicurare la partecipazione di giornalisti e altri professionisti dei media ai dibattiti pubblici su questioni di legittimo interesse pubblico.
- (17) Garantire l'accesso ai documenti e alle informazioni, compresi i siti web ufficiali, e ottenere risposte tempestive è una condizione necessaria affinché i giornalisti possano svolgere il loro lavoro. Sebbene l'accesso alle informazioni sia garantito per legge in tutti gli Stati membri, in molti casi permangono ostacoli pratici⁽³⁹⁾. Inoltre i recenti casi di normative emergenziali volte a contrastare la disinformazione durante la pandemia di COVID-19, che talvolta includevano disposizioni di natura penale, in alcuni casi hanno avuto un effetto dissuasivo sul lavoro dei giornalisti⁽⁴⁰⁾. Tali disposizioni potrebbero costituire restrizioni ingiustificate, discriminatorie o sproporzionate per

⁽³³⁾ COM(2020) 796 final del 9 dicembre 2020.

⁽³⁴⁾ Ad esempio, il Press Freedom Police Codex.

⁽³⁵⁾ Ad esempio il protocollo «PersVeilig» nei Paesi Bassi e il centro di coordinamento sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti in Italia.

⁽³⁶⁾ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

⁽³⁷⁾ A livello dell'UE, la Commissione sostiene il meccanismo europeo di risposta rapida in caso di violazione della libertà di stampa e dei media attraverso un apposito progetto pilota, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/pilot-project-europe-wide-response-mechanism-violation-press-and-media-freedom>.

⁽³⁸⁾ Commissione di Venezia e orientamenti dell'OSCE-ODIHR concernenti la libertà di riunione pacifica.

⁽³⁹⁾ Relazione 2021 sullo Stato di diritto. In particolare, in alcuni Stati membri è possibile che si ricorra alle norme in materia di protezione dei dati quale pretesto per limitare l'accesso all'informazione.

⁽⁴⁰⁾ IPI COVID-19 Press Freedom Tracker.



la libera prestazione di servizi giornalistici. Nella sua comunicazione sul contrasto alla disinformazione sulla COVID-19 ⁽⁴¹⁾, la Commissione ha osservato che le leggi che definiscono questi reati in termini troppo generici o prevedono sanzioni sproporzionate possono rendere le fonti più restie a parlare con i giornalisti e indurre all'autocensura.

- (18) Un quadro moderno per la protezione dei giornalisti dovrebbe includere il costante sviluppo di competenze e abilità per tutti gli attori coinvolti nella protezione dei giornalisti e degli altri professionisti dei media ⁽⁴²⁾. Le attività di formazione indirizzate alle autorità di contrasto possono accrescere la consapevolezza e l'attenzione delle forze di polizia quando si tratta di garantire la sicurezza dei giornalisti e degli altri professionisti dei media. Anche i servizi giudiziari e le procure dovrebbero beneficiare di una formazione specifica, che possa fornire loro una migliore comprensione, ad esempio, delle norme internazionali in materia di libertà di espressione, accesso all'informazione e sicurezza dei giornalisti ⁽⁴³⁾. Tale formazione è altresì fondamentale al fine di promuovere l'adozione dei metodi più efficaci per prevenire gli attacchi fisici e online contro i giornalisti e dovrebbe fornire ai partecipanti strumenti adeguati per affrontare tali minacce. Sarebbe opportuno incoraggiare la cooperazione tra giornalisti, associazioni di giornalisti, piattaforme online e rappresentanti delle autorità di contrasto. Le imprese dei mezzi di informazione possono anch'esse promuovere l'*empowerment* dei giornalisti, compresi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche (liberi professionisti, giornalisti e altri professionisti dei media autonomi), attraverso una regolare formazione in materia di sicurezza e l'elaborazione di analisi dei rischi, piani operativi e sistemi di segnalazione a seguito del verificarsi di un evento negativo. Lo sviluppo di tali competenze richiede una formazione specifica e spesso onerosa dal punto di vista economico, che di solito può essere offerta soltanto dalle grandi agenzie di stampa consolidate. I canali di informazione più piccoli potrebbero pertanto necessitare di assistenza finanziaria a tal fine. Analogamente, anche i liberi professionisti e i giornalisti e gli altri professionisti dei media autonomi potrebbero necessitare di aiuto finanziario, poiché spesso devono seguire corsi di formazione di propria iniziativa. È inoltre opportuno sottolineare l'importanza di offrire opportunità di formazione agli addetti alla verifica dei fatti, anch'essi una componente importante del settore dei mezzi di informazione.
- (19) Le ripercussioni economiche della COVID-19 hanno evidenziato la necessità di garantire ai giornalisti condizioni di lavoro sicure e adeguate. In particolare i giornalisti freelance si sono trovati in una condizione di vulnerabilità, poiché spesso perdono fonti di reddito e beneficiano di una protezione sociale scarsa o nulla. Il quadro per la protezione dei giornalisti dovrebbe comprendere l'accesso formale ed effettivo a un livello adeguato di protezione sociale per tutti i giornalisti e gli altri professionisti dei media, compresi coloro che sono impiegati in forme di occupazione atipiche, in linea con la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 ⁽⁴⁴⁾. Ciò riguarda non solo la disponibilità di meccanismi di sostegno al reddito, ma anche l'accesso effettivo e non discriminatorio ad altre forme di protezione sociale, ad esempio misure di sostegno in caso di congedo o a titolo di sostegno parentale.
- (20) I giornalisti investigativi svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e l'estremismo. Il loro lavoro comporta un rischio particolarmente elevato di minacce e attacchi fisici, che possono condurre, nei casi più tragici, all'assassinio, come si è visto in Europa negli ultimi anni. Gli Stati membri sono invitati a rafforzare le misure di protezione dei giornalisti e degli altri professionisti dei media che si occupano di questioni legate alla criminalità organizzata e alla corruzione. Inoltre gli Stati membri dovrebbero ricorrere efficacemente a tutti gli strumenti di cooperazione transnazionale disponibili per indagare rapidamente sui reati commessi contro i giornalisti dalla criminalità organizzata, al fine di garantire che i responsabili siano rapidamente assicurati alla giustizia.
- (21) Giornalisti e altri professionisti dei media sono sempre più oggetto di aggressioni e molestie durante le proteste e le manifestazioni. Durante tali eventi alcuni giornalisti possono essere oggetto di aggressioni da parte di privati: attacchi fisici, violenza e abusi verbali, ma anche attacchi alle loro attrezzature. Talvolta i giornalisti potrebbero anche essere esposti ad azioni da parte delle autorità di contrasto, quali arresti e interrogatori arbitrari o accuse penali sproporzionate ⁽⁴⁵⁾. Sono pertanto necessarie soluzioni operative e formazione per garantire la sicurezza dei giornalisti durante le proteste, ridurre i rischi di azioni potenzialmente ingiustificate o sproporzionate e assicurare una protezione efficace da parte delle forze dell'ordine. In particolare, funzionari di collegamento indipendenti potrebbero garantire la comunicazione tra le autorità di contrasto e i giornalisti durante le manifestazioni e fungere

⁽⁴¹⁾ JOIN(2020) 8 final del 10 giugno 2020.

⁽⁴²⁾ Gli Stati membri potrebbero chiedere di ricevere questi moduli formativi nell'ambito delle offerte di formazione delle organizzazioni internazionali, come quelle del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO. Gli Stati membri che scelgono di elaborare propri moduli formativi devono garantire che i contenuti siano in linea con le norme europee, anche traendo ispirazione dai moduli offerti dalle organizzazioni internazionali.

⁽⁴³⁾ Ad esempio, i corsi online aperti e di massa dell'UNESCO, destinati ai giudici e agli operatori giudiziari, sulle norme internazionali in materia di libertà di espressione e sicurezza dei giornalisti.

⁽⁴⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01) (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

⁽⁴⁵⁾ *Wanted! Real action for media freedom in Europe*, relazione annuale delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, Consiglio d'Europa, 2021.



da primo punto di contatto per i giornalisti in caso di violenza o molestie. Tali funzionari di collegamento potrebbero essere formati in materia di tecniche di gestione e attenuazione del rischio durante i raduni pubblici e fornire consulenza iniziale in merito ai mezzi di ricorso a disposizione dei giornalisti vittime di violenze durante proteste o manifestazioni.

- (22) La sicurezza digitale e online è diventata una delle principali preoccupazioni dei giornalisti. Le campagne diffamatorie e la denigrazione online dei giornalisti sono frequenti. Questa situazione è particolarmente preoccupante quando ad avviare tali attacchi sono i politici o personaggi pubblici influenti⁽⁴⁶⁾. Gli attacchi sincronizzati nei confronti dei giornalisti da parte di troll e bot, la pirateria elettronica, le restrizioni a internet o il bullismo online sono alcuni esempi di attacchi online contro i giornalisti e le loro fonti. Particolare preoccupazione desta la sicurezza delle giornaliste. Giornalisti e altri professionisti dei media non solo sono oggetto di istigazione all'odio⁽⁴⁷⁾ e minacce di violenza fisica online, ma possono anche essere soggetti a sorveglianza illegale⁽⁴⁸⁾, anche nel contesto di indagini di polizia che possono compromettere la protezione delle fonti giornalistiche. Garantire la cibersecurity dei dispositivi di comunicazione mobile e assicurare che i giornalisti e gli altri professionisti dei media non siano oggetto di tracciamento o sorveglianza online illegali è pertanto fondamentale per tutelare la riservatezza delle comunicazioni dei giornalisti. Le autorità degli Stati membri responsabili dei media, dell'applicazione della legge online e della cibersecurity dovrebbero essere coinvolti nell'azione volta a garantire la sicurezza digitale.
- (23) Il trattamento dei dati personali raccolti mediante strumenti di tracciamento o sorveglianza deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁹⁾ sulla protezione dei dati e alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁰⁾ sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. Le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati e gli organi giurisdizionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantirne l'effettiva applicazione.
- (24) I giornalisti e gli altri professionisti dei media dovrebbero essere dotati di competenze digitali per rafforzare la loro ciberresilienza e affrontare meglio le minacce informatiche. Sarebbe opportuno incoraggiare un dialogo efficace tra gli organismi di autoregolamentazione dei media, le associazioni di giornalisti e i rappresentanti del settore, nonché le autorità degli Stati membri nel settore dei media, dell'applicazione della legge online e della cibersecurity, in particolare al fine di sviluppare le competenze digitali dei giornalisti e degli altri professionisti dei media, ad esempio attraverso una formazione mirata⁽⁵¹⁾.
- (25) Le statistiche dimostrano che le giornaliste sono esposte a un numero maggiore di minacce rispetto ai loro colleghi maschi⁽⁵²⁾, in particolare sotto forma di molestie online, stupri e minacce di morte, nonché di incitamento all'odio basato sul genere. Questi attacchi sono talvolta il risultato di campagne organizzate volte a screditare o a mettere a tacere le giornaliste e possono indurle all'autocensura, al ritiro dalle comunità online e persino alla decisione di abbandonare la professione⁽⁵³⁾. La ricerca dimostra inoltre che tali forme di molestie, minacce e istigazioni all'odio

⁽⁴⁶⁾ Relazione 2021 sullo Stato di diritto.

⁽⁴⁷⁾ Per prevenire e contrastare la diffusione dell'illecito incitamento all'odio online, nel maggio 2016 la Commissione ha concordato con le grandi piattaforme online un «codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online». La Commissione intende inoltre ampliare l'elenco dei reati dell'UE al fine di includervi l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio.

⁽⁴⁸⁾ <https://forbiddenstories.org/fr/case/le-pegasus-project/>.


⁽⁴⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁰⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁵¹⁾ Come previsto dal piano d'azione per la democrazia europea, la Commissione si è altresì impegnata a promuovere finanziamenti sostenibili per i progetti incentrati sull'assistenza legale e pratica ai giornalisti nell'UE e altrove, tra cui la formazione in materia di incolumità e di cibersecurity per i giornalisti e il sostegno diplomatico.

⁽⁵²⁾ Ad esempio la relazione annuale delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti (2021), <https://rm.coe.int/final-version-annual-report-2021-en-wanted-real-action-for-media-freed/1680a2440e>; *Online violence against women journalists: a global snapshot of incidence and impacts*, UNESCO (2020), <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136>; *Resource Guide on the Safety of Female Journalists Online*, OSCE (2020), <https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/468861>.

⁽⁵³⁾ Studio mondiale dell'ICFJ-UNESCO intitolato *Online violence Against Women Journalists* e relazione 2021 dell'Osservatorio del pluralismo dei media, vedi: <https://cmpf.eu/media-pluralism-monitor/>.



online si rivolgono in modo sproporzionato anche ai giornalisti appartenenti a gruppi minoritari, provenienti da un contesto di migrazione o che riferiscono su questioni correlate a tali tematiche ⁽⁵⁴⁾. Le giornaliste che si occupano di temi legati al genere e alla parità sono particolarmente esposte a minacce e ritorsioni ⁽⁵⁵⁾.

- (26) Dai dati disponibili emerge che la violenza di genere continua a essere diffusa in tutta Europa ⁽⁵⁶⁾. Tuttavia sono ancora limitate la disponibilità di dati dettagliati e la trasparenza sulle segnalazioni dei casi di violenza contro le giornaliste, i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari o i giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità. Gli Stati membri, l'industria, la società civile e i ricercatori dovrebbero cooperare per acquisire maggiori conoscenze su tale violenza. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto anche incoraggiando gli organismi nazionali per la parità a riferire regolarmente sulla situazione di tali giornalisti.
- (27) Nel settore dei media le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali di alto livello, nonché in quelle di redattore capo ⁽⁵⁷⁾. Inoltre all'interno delle agenzie di stampa le giornaliste, i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e i giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità possono essere oggetto di discriminazione. Sono pertanto necessarie misure volte a promuovere la parità e l'inclusione nel settore dei media e a garantire pari opportunità lavorative e un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo ⁽⁵⁸⁾. Anche i dialoghi periodici tra gli Stati membri, i rappresentanti dei giornalisti e gli organismi di autoregolamentazione dei media, nonché i contratti collettivi, svolgono un ruolo importante nell'affrontare tutte le forme di violenza, molestie e discriminazione nel settore dei media.
- (28) La presente raccomandazione riconosce l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile e dalle agenzie di stampa nel contrastare le molestie, le minacce e l'incitamento all'odio online e offline, nonché le discriminazioni nei confronti di giornaliste, giornalisti appartenenti a gruppi minoritari o che riferiscono su questioni relative alla parità. È importante sostenere le iniziative delle organizzazioni della società civile volte a sensibilizzare e sostenere questi giornalisti e a promuoverne l'*empowerment*. Lo stesso vale per le iniziative volte a promuovere la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche tra le agenzie di stampa.
- (29) La Commissione manterrà un dialogo regolare con gli Stati membri e i portatori di interessi nelle sedi pertinenti, in particolare nel forum europeo dei mezzi di informazione, e seguirà da vicino tutte le azioni intraprese dagli Stati membri in seguito all'adozione della presente raccomandazione. Inoltre la rete dei punti di contatto sullo Stato di diritto potrebbe discutere le questioni relative alla sicurezza dei giornalisti nel contesto più ampio dello Stato di diritto. Entro 18 mesi dall'adozione della raccomandazione, e successivamente su richiesta, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono ragionevolmente fornire per consentire alla Commissione di controllarne la conformità. La Commissione intende effettuare valutazioni atte a esaminare l'attuazione della presente raccomandazione da parte degli Stati membri ed elaborare indicatori chiave di prestazione relativi, ad esempio: alle segnalazioni effettuate sulla piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti; al modo in cui tali segnalazioni sono state affrontate; ai procedimenti giudiziari, sia conclusi che aperti, riguardanti reati contro giornalisti; al coinvolgimento dei pertinenti organismi dell'UE in tali procedure e all'esecuzione dei progetti e delle azioni previsti dagli Stati membri a sostegno dei giornalisti e degli altri professionisti dei media. Sulla base delle informazioni raccolte e di tutte le altre informazioni disponibili ⁽⁵⁹⁾, la Commissione valuterà l'impatto della presente raccomandazione e stabilirà se siano necessarie ulteriori misure per garantire la protezione, la sicurezza e l'*empowerment* dei giornalisti e degli altri professionisti dei media.
- (30) Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Anche i paesi candidati e candidati potenziali all'adesione all'UE e i paesi che rientrano nella politica di vicinato dell'Unione sono invitati a seguire la presente raccomandazione,

⁽⁵⁴⁾ IPI, *Newsroom Best Practices for Addressing Online Violence against Journalists*.

⁽⁵⁵⁾ UNESCO, *The Chilling global trends in online violence against women journalists*.

⁽⁵⁶⁾ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *Violence against women: an EU-wide survey*, 2014. FRA, *Crime, safety and victims' rights*, 2021.

⁽⁵⁷⁾ L'Osservatorio del pluralismo dei media del 2020 e del 2021 segnala in entrambi gli anni rischi elevati per quanto riguarda l'accesso delle donne ai media nell'ambito del suo indicatore sull'inclusione sociale.

⁽⁵⁸⁾ Futuri orientamenti e raccomandazioni dell'UNESCO alle agenzie di stampa sulle modalità di prevenzione e contrasto della violenza contro le giornaliste e Convenzione C190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla violenza e sulle molestie (2019), con particolare attenzione alla violenza e alle molestie nell'ambiente di lavoro.

⁽⁵⁹⁾ Ad esempio le relazioni o i pareri elaborati da organizzazioni e organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa e la commissione di Venezia.



HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE

- 1) La presente raccomandazione stabilisce orientamenti rivolti agli Stati membri affinché adottino misure efficaci, adeguate e proporzionate volte a garantire la protezione, la sicurezza e l'*empowerment* dei giornalisti, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i principi di libertà e pluralismo dei media, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto all'integrità della persona, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla non discriminazione, nonché di altre disposizioni applicabili del diritto dell'UE, delle norme internazionali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
- 2) La presente raccomandazione si basa sui progressi conseguiti nell'ambito delle politiche esistenti e delle attività di sostegno a livello nazionale, dell'UE e internazionale volte a garantire la protezione, la sicurezza e l'*empowerment* dei giornalisti e a promuovere e tutelare la libertà e il pluralismo dei media, consolidandoli.
- 3) Essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri di adottare misure volte a rafforzare la sicurezza dei giornalisti, conformemente agli ordinamenti giuridici, alle norme professionali, agli orientamenti e ai protocolli nazionali.


RACCOMANDAZIONI GENERALI PER GARANTIRE LA PROTEZIONE, LA SICUREZZA E L'EMPOWERMENT DEI GIORNALISTI IN TUTTA L'UE

Indagini e azioni penali efficaci e imparziali

- 4) Gli Stati membri dovrebbero indagare e perseguire tutti i reati commessi contro i giornalisti, sia online che offline, in modo imparziale, indipendente, efficace, trasparente e tempestivo, avvalendosi appieno della legislazione nazionale ed europea in vigore, per garantire che i diritti fondamentali siano protetti e la giustizia sia rapidamente assicurata in casi particolari e per prevenire l'emergere di una «cultura» dell'impunità in relazione agli attacchi contro i giornalisti.
- 5) Gli Stati membri sono incoraggiati a cooperare e a condividere informazioni, competenze e migliori prassi con altri Stati membri e, se del caso, con le istituzioni internazionali in relazione ai casi riguardanti la sicurezza dei giornalisti. Ove opportuno, gli Stati membri sono incoraggiati a coinvolgere le autorità europee competenti, quali Europol ed Eurojust, nella risoluzione dei reati commessi contro i giornalisti.

Cooperazione tra autorità di contrasto, giornalisti e associazioni che rappresentano i giornalisti

- 6) Gli Stati membri dovrebbero istituire centri di coordinamento e/o protocolli di cooperazione tra i rappresentanti delle rispettive forze di polizia e dei servizi di sicurezza, della magistratura, delle autorità pubbliche locali e degli organi di informazione, comprese le associazioni e i sindacati dei giornalisti e gli organismi di autoregolamentazione dei media. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere un dialogo costante tra le autorità di contrasto e i giornalisti sui modi per prevenire e affrontare minacce e attacchi perpetrati contro i giornalisti, con il coinvolgimento degli organismi di autoregolamentazione dei media. Gli Stati membri sono altresì incoraggiati a condividere le migliori prassi in merito a tali misure di coordinamento e cooperazione.
- 7) Gli Stati membri dovrebbero fornire una tempestiva ed efficace protezione individuale ai giornalisti e agli altri professionisti dei media la cui sicurezza sia minacciata dal rischio attendibile di essere attaccati fisicamente a causa del loro lavoro. In particolare, gli Stati membri dovrebbero fornire rapidamente misure di protezione individuale ai giornalisti investigativi e ai giornalisti che si occupano di corruzione, criminalità organizzata o terrorismo che hanno denunciato minacce alla polizia. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle misure di protezione personale, compreso il ricorso agli ordini di protezione, per le giornaliste e i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari. Dovrebbero inoltre essere prese in attenta considerazione misure di protezione specifiche per i familiari stretti dei giornalisti e degli altri professionisti dei media interessati.



Meccanismi indipendenti di risposta e sostegno

- 8) Gli Stati membri, in cooperazione con i rappresentanti dei giornalisti, dovrebbero sostenere la creazione di servizi specializzati (meccanismi di risposta rapida) che forniscano consulenza legale, sostegno psicologico e alloggi sicuri per giornalisti e altri professionisti dei media che sono destinatari di minacce. Questi servizi di assistenza specializzati dovrebbero fungere altresì da punti di contatto e linee telefoniche di emergenza.
- 9) I punti di contatto dovrebbero inoltre fornire un sostegno adeguato ai giornalisti e alle agenzie di stampa, affinché possano far fronte alle minacce e alle molestie online nei confronti dei giornalisti, comprese le minacce e le molestie nei confronti dei giornalisti fondate sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica o sociale o su qualsiasi altra motivazione elencata all'articolo 21 della Carta.
- 10) I servizi specializzati dovrebbero essere gratuiti e del tutto indipendenti dalle autorità di contrasto. Gli Stati membri dovrebbero informare i giornalisti e gli altri professionisti dei media in merito ai punti di contatto e ai servizi di assistenza disponibili e sono incoraggiati a creare siti web dedicati che li presentino in modo semplice e agevole. I punti di contatto e i servizi di assistenza dovrebbero essere accessibili alle persone con disabilità. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la cooperazione tra i punti di contatto, sia a livello nazionale sia a livello dell'UE.

Accesso alle sedi e alle fonti di informazione

- 11) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità e gli organismi pubblici creino condizioni e procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, affinché i giornalisti e gli altri professionisti dei media possano partecipare e porre domande in occasione di conferenze stampa ed eventi analoghi e sia consentito loro di accedere ai documenti e alle altre informazioni in possesso delle autorità e degli organismi pubblici, anche attraverso strumenti digitali. Le istituzioni pubbliche dovrebbero disporre di punti di contatto chiaramente identificabili per l'accesso a documenti facilmente accessibili per via elettronica.
- 12) Tutti gli Stati membri sono incoraggiati ad aderire alle norme della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali e a quelle derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e ad attuarle. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le procedure amministrative nazionali per l'accesso ai documenti non siano onerose e che le richieste di accesso alle informazioni siano gestite senza inutili ritardi, in base alle migliori prassi amministrative. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni che negano l'accesso a documenti o informazioni siano debitamente giustificate. Le decisioni dei tribunali nazionali relative all'accesso alle informazioni devono essere eseguite senza indugio.
- 13) Gli Stati membri dovrebbero ricorrere a procedure di accreditamento solo nelle situazioni in cui vi sia un'esigenza reale e giustificata di limitare il numero di giornalisti e altri professionisti dei media che partecipano a uno specifico evento ufficiale. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità pubbliche prevedano procedure di accreditamento chiare, trasparenti e non discriminatorie per tutti i cittadini e le organizzazioni interessati, compresi giornalisti e altri professionisti dei media. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accreditamento non sia negato ai giornalisti e agli altri professionisti dei media solo sulla base della loro affiliazione professionale.
- 14) Gli Stati membri non dovrebbero imporre condizioni formali rigorose in relazione alle tessere stampa e ad altri documenti utilizzati per attestare lo status professionale dei giornalisti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le autorità di contrasto e i rappresentanti della pubblica amministrazione siano a conoscenza di tutti i tipi di procedure di accreditamento disponibili per i giornalisti e gli altri professionisti dei media, al fine di ridurre al minimo il rischio che sia negato loro il riconoscimento.

Formazione

- 15) Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere lo sviluppo costante delle competenze e delle abilità in tutte le professioni pertinenti in materia di protezione dei giornalisti e degli altri professionisti dei media. In particolare, gli Stati membri dovrebbero elaborare e fornire moduli formativi alle autorità di contrasto, ai giudici e ai pubblici ministeri, nonché a tutte le autorità pertinenti coinvolte nel settore della sicurezza digitale.



- 16) Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli organismi di autoregolamentazione dei media, le associazioni di giornalisti e i rappresentanti del settore nelle loro attività di formazione, in particolare nell'organizzazione di moduli formativi sulla prevenzione e la lotta contro la violenza e le molestie nei confronti di giornalisti e altri professionisti dei media, in particolare quelle rivolte alle giornaliste, ai giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e ai giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità. Tali moduli formativi dovrebbero essere raccomandati ai responsabili delle agenzie di stampa al fine di dotarli delle competenze necessarie per prevenire e affrontare efficacemente le molestie, le minacce e la violenza, anche sul luogo di lavoro, e per dare sostegno alle vittime di tali atti.
- 17) Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere e sostenere l'offerta di una formazione interna su misura da parte delle imprese dei mezzi di informazione per i giornalisti e gli altri professionisti dei media, compresi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, in particolare in merito alle procedure necessarie per gestire le situazioni di emergenza, sia dal vivo che online. Ciò potrebbe includere l'analisi interna dei rischi e protocolli di sicurezza per i loro giornalisti e gli altri professionisti dei media. In particolare, tali protocolli dovrebbero fornire ai giornalisti e agli altri professionisti dei media istruzioni chiare da seguire in situazioni critiche. I protocolli di sicurezza dovrebbero essere inclusivi nei confronti delle persone con disabilità e la formazione dovrebbe essere accessibile ai giornalisti e agli altri professionisti dei media con disabilità.

Protezione economica e sociale

- 18) Gli Stati membri dovrebbero contribuire alla creazione di un contesto professionale favorevole per i giornalisti e gli altri professionisti dei media, compresi coloro che sono impiegati in forme di lavoro atipiche, garantendo loro l'accessibilità a misure di protezione sociale formali ed efficaci e ad altre misure pratiche di sostegno. In particolare, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi costantemente per migliorare l'accesso alla protezione sociale in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, disabilità e rischi professionali, nonché ai sistemi pensionistici. Tale accesso dovrebbe essere rafforzato garantendo la partecipazione obbligatoria dei lavoratori, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, e almeno la partecipazione volontaria dei lavoratori autonomi.

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE SULLA PROTEZIONE E SICUREZZA DEI GIORNALISTI DURANTE LE PROTESTE E LE MANIFESTAZIONI

Ruolo dei giornalisti durante le proteste e le manifestazioni

- 19) Gli Stati membri dovrebbero riconoscere il ruolo svolto dai giornalisti durante i raduni pubblici, le proteste e le manifestazioni nell'informare il pubblico su tali eventi e dovrebbero garantire che i giornalisti e gli altri professionisti dei media siano in grado di lavorare in condizioni di sicurezza e senza restrizioni durante tali eventi. Gli Stati membri dovrebbero regolarmente formare le autorità di contrasto, al fine di migliorarne la capacità di garantire la sicurezza pubblica, proteggendo nel contempo i giornalisti e non ostacolandone la capacità di riportare le notizie.

Procedure operative standard e strategie di attenuazione dei rischi

- 20) Gli Stati membri dovrebbero agire di concerto con le rispettive autorità di contrasto per stabilire procedure operative standard efficaci o strategie di attenuazione dei rischi volte a proteggere i giornalisti che riportano notizie sulle proteste e sulle manifestazioni. I rappresentanti dei giornalisti, gli organismi di autoregolamentazione dei media e i rappresentanti della società civile dotati delle competenze pertinenti dovrebbero essere consultati al fine di individuare le aree di rischio, comprese quelle che comportano un potenziale conflitto tra le attività di informazione dei giornalisti e il lavoro delle autorità di contrasto.

Comunicazione tra giornalisti e autorità di contrasto prima e durante le proteste e le manifestazioni

- 21) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire una comunicazione efficace tra i giornalisti e le autorità di contrasto durante le proteste e le manifestazioni. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati a nominare funzionari di collegamento incaricati di garantire che le autorità di contrasto comunichino chiaramente ai giornalisti le misure di sicurezza da adottare durante i raduni pubblici. Ove possibile, i funzionari di collegamento dovrebbero informare i giornalisti e gli altri professionisti dei media in merito ai rischi potenziali prima delle proteste o delle manifestazioni previste.



Metodi di identificazione visiva dei giornalisti durante le proteste e le manifestazioni

- 22) Gli Stati membri dovrebbero collaborare con i rappresentanti dei giornalisti e degli organismi di autoregolamentazione dei media al fine di elaborare metodi efficaci e appropriati per l'identificazione dei giornalisti durante le proteste e le manifestazioni. Ciò potrebbe includere un accordo su forme di identificazione visiva per distinguere dagli altri partecipanti i giornalisti e gli altri professionisti dei media che riportano le notizie da tali raduni, nella misura in cui tale identificazione non metta ulteriormente in pericolo i giornalisti o ne ostacoli il lavoro.

Dialogo costante e relazioni periodiche

- 23) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare uno scambio continuo e regolare di opinioni tra le forze di polizia e le associazioni di giornalisti, al fine di garantire che le misure di protezione adottate dalle autorità di contrasto siano efficaci e non ostacolino indebitamente le attività di informazione dei giornalisti e degli altri professionisti dei media in merito alle proteste o alle manifestazioni. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le rispettive autorità di contrasto a redigere relazioni da pubblicare a livello nazionale sulle azioni specifiche intraprese per aumentare la sicurezza dei giornalisti durante le proteste e le manifestazioni.

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE SULLA SICUREZZA ONLINE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DIGITALE*Cooperazione con le autorità pubbliche e il settore dei media*


- 24) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità o gli organismi di regolamentazione nazionali e dei media e le altre autorità o organismi di regolamentazione competenti responsabili dell'applicazione della legge online e della cibersicurezza istituiscano gruppi di lavoro dedicati, specializzati nella raccolta di informazioni e migliori prassi relative alla prevenzione degli attacchi e delle minacce online ai giornalisti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere che tali autorità presentino relazioni periodiche sui risultati conseguiti, valutando l'efficacia delle misure nazionali volte a contrastare gli attacchi informatici contro i giornalisti. Tali relazioni dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità e comprendere, ove disponibili, statistiche disaggregate per genere. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo costante tra tali autorità e gli organismi di autoregolamentazione dei media, le associazioni di giornalisti, nonché i rappresentanti del settore e della società civile, in particolare al fine di promuovere la sensibilizzazione in materia di cibersicurezza e le competenze digitali tra i giornalisti per consentire loro di adottare misure di autoprotezione.

Cooperazione con le piattaforme online e la società civile

- 25) Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere la cooperazione tra le piattaforme online e le organizzazioni o gli organismi operanti sul loro territorio che dispongono di competenze particolari nella lotta contro le minacce, le molestie e l'incitamento all'odio nei confronti dei giornalisti, ad esempio incoraggiandone il potenziale ruolo di segnalatori attendibili. Gli Stati membri dovrebbero promuovere, in stretta cooperazione con le piattaforme online, un ambiente digitale che impedisca l'uso dei servizi online per attaccare i giornalisti, in particolare attraverso l'elaborazione di strategie per affrontare gli attacchi organizzati. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fornitori di servizi online a incrementare la trasparenza sulle misure che hanno adottato per far fronte a minacce specifiche ai giornalisti.

Protezione dalla sorveglianza online

- 26) Gli Stati membri dovrebbero garantire la piena attuazione del quadro giuridico europeo e dei quadri nazionali in materia di riservatezza delle comunicazioni e privacy online, al fine di garantire che i giornalisti e gli altri professionisti dei media non siano soggetti a pratiche illecite di tracciamento o sorveglianza online. I gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente oppure altre autorità o organismi competenti degli Stati membri dovrebbero elaborare e diffondere orientamenti in materia di igiene informatica per i giornalisti. Su richiesta, dovrebbero assistere i giornalisti che cercano di determinare se i loro dispositivi o i loro account online sono stati compromessi nell'ottenere i servizi di investigatori forensi affidabili in materia di cibersicurezza.



ULTERIORI RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER PROMUOVERE L'EMPOWERMENT E PROTEGGERE LE GIORNALISTE E I GIORNALISTI APPARTENENTI A GRUPPI MINORITARI O I GIORNALISTI CHE RIFERISCONO SU QUESTIONI RELATIVE ALLA PARITÀ

Promuovere l'empowerment delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità

- 27) Gli Stati membri dovrebbero sostenere progetti o iniziative volti a promuovere l'empowerment delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità. Nell'elaborazione di tali iniziative, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere in debita considerazione il punto di vista della società civile, del mondo accademico, degli organi di informazione e del settore dei media.

Trasparenza e presentazione di relazioni

- 28) Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure volte ad aumentare la trasparenza nella comunicazione e nella raccolta di dati sugli attacchi e sulle discriminazioni nei confronti delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i rispettivi organismi nazionali per la parità a presentare periodicamente relazioni sulla situazione di tali giornalisti.

Parità e inclusione nel settore dei media


- 29) Gli Stati membri dovrebbero promuovere e sostenere azioni volte a promuovere la parità e l'inclusione nel settore dei media e nelle agenzie di stampa. A tal fine, dovrebbero adoperarsi costantemente per garantire che le giornaliste, i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e i giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità abbiano accesso a opportunità di lavoro paritarie e possano lavorare in un ambiente sicuro e inclusivo.
- 30) Gli Stati membri dovrebbero avviare dialoghi regolari con i rappresentanti dei giornalisti e degli organismi di autoregolamentazione dei media al fine di promuovere la parità e l'inclusione nelle agenzie di stampa e nelle posizioni direttive del settore dei media. Tali dialoghi dovrebbero concentrarsi sui meccanismi di sostegno per le giornaliste, i giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e i giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità, che possono essere oggetto di tutte le forme di vessazione e violenza. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la stipulazione di contratti collettivi volti ad affrontare tali questioni.

Campagne di sensibilizzazione e messa a disposizione di informazioni

- 31) Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere le iniziative, comprese quelle delle organizzazioni della società civile, volte a sensibilizzare e organizzare campagne sulla prevenzione e la lotta contro la violenza e le molestie nei confronti delle giornaliste, dei giornalisti appartenenti a gruppi minoritari e dei giornalisti che riferiscono su questioni relative alla parità, e a fornire informazioni sulle modalità per chiedere assistenza e sostegno in merito. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a sostenere le iniziative volte allo scambio delle migliori prassi tra le organizzazioni dei media al fine di elaborare politiche efficaci in materia di parità.

MESSA A DISPOSIZIONE DI INFORMAZIONI, PRESENTAZIONE DI RELAZIONI E MONITORAGGIO

- 32) Per consentire il monitoraggio delle misure adottate e delle azioni intraprese per attuare la presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, 18 mesi dalla sua adozione e successivamente su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative a tali misure e azioni. A tal fine, essi dovrebbero raccogliere regolarmente dati aggiornati e coerenti e prevedere, se del caso, strumenti di comunicazione volti a ottenere informazioni comparabili. Tali dati dovrebbero essere raccolti esclusivamente a fini di analisi.
- 33) La Commissione terrà, con gli Stati membri e i portatori di interessi, discussioni in merito alle misure adottate e alle azioni intraprese per attuare la raccomandazione presso le sedi pertinenti, in particolare nell'ambito del forum europeo dei mezzi di informazione. La Commissione effettuerà inoltre valutazioni che facciano il punto sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione, sulla base di indicatori chiave di prestazione e tenendo conto dei risultati delle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto.



DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2021

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione

21CE2539


LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-090) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 1 1 1 8 *

€ 12,00

